



BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Speciale N. 138 dell' 11 Novembre 2016

DECRETI DI ESPROPRIO COMUNE DELL' AQUILA E COMUNE DI OCRE

Vendita e Informazioni

**UFFICIO BURA
L'AQUILA
Via Leonardo Da Vinci n° 6**

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Servizi online Tel. 0862/ 363217 -363206

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall' 1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT

serie "SPECIALE".

2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".

3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

NOTA:

Le determinazioni direttoriali e dirigenziali per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

Sommario

PARTE II

Avvisi, Concorsi, Inserzioni

USRA-USRC

Decreto di Esproprio 01.10.2016, n. 87. Comune dell'Aquila. Area 05 MUSP L'Aquila/Paganica.	4
Decreto di Esproprio 01.10.2016, n. 92. Comune dell'Aquila. Area 01 Paganica 2.	8
Decreto di Esproprio 03.10.2016, n. 96. Comune dell'Aquila. Area 01 Paganica 2.	13
Decreto di Esproprio 03.10.2016, n. 97. Comune dell'Aquila. Area 05 Arischia.	17
Decreto di Esproprio 13.10.2016, n. 101. Comune dell'Aquila. Area 01 Paganica 2.	22
Decreto di Esproprio 13.10.2016, n. 102. Comune dell'Aquila. Area 04 MAP L'Aquila.	26
Decreto di Esproprio 13.10.2016, n. 103. Comune dell'Aquila. Area 04 MAP L'Aquila.	30
Decreto di Esproprio 13.10.2016, n. 104. Comune dell'Aquila. Area 04 MAP L'Aquila.	36
Decreto di Esproprio 13.10.2016, n. 105. Comune dell'Aquila. Area 04 MAP L'Aquila.	42
Decreto di Esproprio 13.10.2016, n. 106. Comune dell'Aquila. Area 04 MAP L'Aquila.	46
Decreto di Esproprio 13.10.2016, n. 109. Comune dell'Aquila. Area 04 MAP L'Aquila.	51
Decreto di Esproprio 13.10.2016, n. 110. Comune dell'Aquila. Area 04 MAP L'Aquila.	56
Decreto di Esproprio 13.10.2016, n. 111. Comune dell'Aquila. Area 04 MAP L'Aquila.	61
Decreto di Esproprio 13.10.2016, n. 112. Comune dell'Aquila. Area 04 MAP L'Aquila.	66
Decreto di Esproprio 13.10.2016, n. 113. Comune dell'Aquila. Area 04 MAP L'Aquila.	72
Decreto di Esproprio 13.10.2016, n. 114. Comune dell'Aquila. Area 05 MUSP L'Aquila.	77
Decreto di Esproprio 13.10.2016, n. 115. Comune dell'Aquila. Area 05 MUSP L'Aquila.	82
Decreto di Esproprio 13.10.2016, n. 116. Comune dell'Aquila. Area 05 MUSP L'Aquila/Arischia.	86
Decreto di Esproprio 13.10.2016, n. 117. Comune dell'Aquila. Area 04 MAP L'Aquila.	91
Decreto di Esproprio 13.10.2016, n. 118. Comune dell'Aquila. Area 04 MAP L'Aquila.	96
Decreto di Esproprio 13.10.2016, n. 119. Comune dell'Aquila. Area 04 MAP L'Aquila.	101
Decreto di Esproprio 13.10.2016, n. 120. Comune dell'Aquila. Area 04 MAP L'Aquila.	106
Decreto di Esproprio 13.10.2016, n. 121. Comune dell'Aquila. Area 04 MAP L'Aquila.	112
Decreto di Esproprio 30.09.2016, n. 95. Comune di Ocre.	119

PARTE II

Avvisi, Concorsi, Inserzioni

USRA-USRC

Decreto di Esproprio 01.10.2016, n. 87. Comune dell'Aquila. Area 05 MUSP L'Aquila/Paganica.

COMUNE DELL'AQUILA
Settore Attività Produttive e Patrimonio

DECRETO DI ESPROPRIO n. 87 del 01 OTT. 2016

(ex D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)

Comune: L'Aquila – Area: 05 - MUSP L'AQUILA\Paganica

Sezione	Foglio	Particella
E	19	2548

Il Dirigente

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine ai citati eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO il decreto del Commissario delegato 13 ottobre 2009, rep. n. 29, recante al comma 2 "il presente decreto comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti, delle opere e dei servizi di cui al comma 1, costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione in favore dei rispettivi comuni nei quali sono localizzate le aree";
- VISTO il decreto del Commissario delegato 31 luglio 2009, rep. n. 15, recante al comma 2 "il presente decreto comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti, delle opere e dei servizi di cui al comma 1, costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione in favore dei rispettivi comuni nei quali sono localizzate le aree";
- VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile" con specifico riferimento all'articolo 2 comma 1, che prevede un programma straordinario ed urgente per la realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione nonché delle connesse opere di urbanizzazioni e servizi, da destinare in via temporanea ai terremotati;

- VISTO la O.P.C.M. del 9 luglio 2009 n. 3790 “Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 ed altre disposizioni urgenti di Protezione Civile” con specifico riferimento all’art. 7 commi 1 e 2 che integrano le disposizioni di cui al sopra richiamato Decreto Legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla Legge 24 giugno 2009, n. 77, con un programma per la realizzazione “di moduli abitativi provvisori e delle relative opere di urbanizzazione” ed ancora “di moduli ad uso scolastico provvisorio e delle connesse opere di urbanizzazione”;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante “*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile*” con specifico riferimento all’articolo 2 comma 6 che stabilisce che le indennità di esproprio e di occupazione devono essere determinate tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;
- VISTO i decreti del Commissario delegato prot. 27 del 03/10/2009 con i quali è stata disposta l’occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto di esproprio;
- VISTO l’art. 4, comma 1, della O.P.C.M. del 17 settembre 2010, n. 3898 che autorizza il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad istituire una Struttura di Missione, operante a L’Aquila, al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d’urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all’art. 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all’art. 7, commi 1 e 2, dell’O.P.C.M. 9 luglio 2009, n. 3790, e connesse opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 concernente la proroga dello stato d’emergenza fino al 31 dicembre 2012;
- VISTO l’articolo 7 dell’O.P.C.M. 17 gennaio 2012, n. 3996, che così testualmente recita: “*Al fine di assicurare la massima tempestività nell’espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d’urgenza ed alle espropriazioni di cui all’art. 4, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nonché per contenere i relativi costi, il Dipartimento della Protezione Civile provvede in deroga agli artt. 21, 41 e 50 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto che la stima delle indennità di occupazione e di esproprio già si avvale dell’Agenzia del Territorio, sulla base della convenzione dell’11 maggio 2009 e successive integrazioni*”, integrata nel protocollo di intesa del 17/07/2013 tra Uffici Speciali per la Ricostruzione e Agenzia del Territorio;
- VISTO l’art.67-bis del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, con il quale è stato dichiarato cessato lo stato d’emergenza sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO l’art.67-ter comma 1 del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, che così testualmente recita: “*a decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestite sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione...omissis*;
- VISTO l’art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell’Abruzzo del 2009, prevede l’istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L’Aquila, l’altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;
- VISTO l’art.67-quinquies, comma 2, del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n.134 che così testualmente recita: “*Fino all’adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del*

decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità”;

VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali del 13 settembre 2012 n.1609, con il quale sono state demandate agli Enti Locali, tra l'altro, le attività espropriative;

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 20 settembre 2012 n.20 con la quale si dispone che “i comuni...omissis... sono individuati quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'art.4, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore...omissis...previa ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alle citate amministrazioni...omissis...gli oneri per il pagamento delle indennità dovute all'esito delle procedure amministrative di cui al presente articolo, sono a carico delle risorse finanziarie già stanziare per l'anno 2012 dall'art.20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4013/2012...omissis”;

VISTO il decreto del Comune dell'Aquila del 09 aprile 2014 con il quale è stata disposta la proroga dei provvedimenti di Occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto d'esproprio;

VISTA la Determinazione congiunta n.8 del 15 settembre 2015, con cui l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila e l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del Cratere, hanno conferito all'Arch. Fausto Pedetta Peccia l'incarico di coordinatore responsabile dell'Ufficio Centralizzato Espropri, a seguito di procedura selettiva per titoli e con contratto del 22/09/2015;

VISTA la Disposizione Sindacale Prot. n° 0004815 del 16/01/2016 con cui risulta autorizzato alla firma del presente provvedimento l'Ing. Lucio Nardis Dirigente pro tempore del settore Ricostruzione Pubblica Attività Produttive e Patrimonio;

VISTO il parere favorevole sul presente provvedimento del Resp. Dell'Ufficio Centralizzato Espropri, l'Arch. Fausto Pedetta Peccia, alla regolarità tecnica dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del vigente D.lgs. 267/2000 e del nuovo regolamento comunale sui controlli interni;

VISTO che, ai fini della redazione degli stati di consistenza e dell'immissione nel possesso delle aree interessate, sono stati redatti specifici verbali, da parte di tecnici designati dalla struttura commissariale e dall'Agenzia del Territorio, come nella seguente tabella:

Sezione	Foglio	Particella	Data
E	19	2548	13/10/2009

CONSIDERATO che, in ottemperanza degli artt. 20, 22bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del DPR 327/2001 sono state determinate le indennità di espropriazione e di occupazione, con le previste maggiorazioni in caso di cessione volontaria, tenuto conto anche di quanto disposto nell'art. 2, comma 6, del D.L. 28/04/2009, n. 39, convertito con modificazioni nella L. 77/2009, e sono state comunicate agli interessati come dalla tabella che segue:

Mappale			Comunicazione	
Sezione	Foglio	Particella	Protocollo	Data
E	19	2548	10590	27/08/2014

VISTA l'avvenuta costituzione del deposito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila ovvero la liquidazione diretta agli interessati che hanno sottoscritto l'accettazione delle indennità come dalla seguente tabella:

Sezione	Foglio	Particella	Determina di Deposito			Determina di Liquidazione		
			Num.	Data	Importo	Num.	Data	Importo
E	19	2548				1043	14/07/2015	€ 69.659,50

CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 è può essere dato seguito alla procedura espropriativa;

DECRETA**Art. 1**

L'esproprio a favore del Comune di L'Aquila C.F. 80002270660, con sede in L'Aquila Via Filomusi Guelfi n.2, dei beni immobili ricadenti nel Comune dell'Aquila iscritti nel Catasto terreni dell'Aquila come nella seguente tabella:

Piano	Sezione	Foglio	Particella	Ditta
5	E	19	2548	CASTELLANO MARIA LUCIA n. a L'AQUILA il 17/06/1931 c.f. CSTMLC31H57A345W PROPRIETA' 1/1

Art. 2

L'indennità complessiva pari a € 69.659,50 (euro sessantanovemilaseicentocinquante\50) comprende l'indennità di esproprio, l'indennità di occupazione e le maggiorazioni ove previste, determinata in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, oltre ad iva se dovuta, nonché l'eventuale indennità per manufatti e danni così come descritta in premessa;

Art. 3

La trascrizione e voltura catastale del presente decreto saranno eseguite a cura dell'ufficio centralizzato espropri dell'ufficio speciale per la ricostruzione di L'Aquila;

Art. 4

La registrazione del presente decreto sarà eseguita dagli uffici del Comune dell'Aquila.

Art. 5

La notifica a tutti i soggetti interessati;

Art. 6

La trasmissione dell'estratto del presente decreto al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione (ai sensi art. 23 comma 5 del DPR 327/2001). L'opposizione del terzo è proponibile entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di cui al presente decreto resta fissata per la somma depositata;

Art. 7

La trasmissione della copia del presente decreto di esproprio all'ufficio istituito ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.P.R. 327/2001;


Art. 8

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento espropriativo;

Art. 9

Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Abruzzo - L'Aquila nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni; per le controversie riguardanti la determinazione dell'indennità, la competenza spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria.

**Il Responsabile dell'Ufficio
Centralizzato Espropri**
Arch. Fausto Pedetta Peccia





Il Dirigente
Ing. Lucio Nardis



USRA-USRC

Decreto di Esproprio 01.10.2016, n. 92. Comune dell'Aquila. Area 01 Paganica 2.

COMUNE DELL'AQUILA
Settore Attività Produttive e Patrimonio

DECRETO DI ESPROPRIO n. 92 del 01 OTT. 2016
(ex D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)

Comune: L'Aquila – Area: 01 - CASE L'AQUILA\24 - PAGANICA 2

Sezione	Foglio	Particella
E	19	2366
E	19	2368
E	19	2372
E	19	2374
E	19	2378
E	19	2380
E	19	2382
E	19	330

Il Dirigente

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine ai citati eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO il decreto del Commissario delegato 11 maggio 2009, rep. n. 6, recante al comma 2 *"il presente decreto comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti, delle opere e dei servizi di cui al comma 1, costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione"*;
- VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 1, che prevede un programma straordinario ed urgente per la realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione (denominato "progetto C.A.S.E.") nonché delle connesse opere di urbanizzazioni e servizi, da destinare in via temporanea ai terremotati;

- VISTI i verbali di approvazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, disposti a seguito delle conferenze di servizi tenutesi in data 16 maggio, 24 luglio e 15 settembre 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 6 che stabilisce che le indennità di esproprio e di occupazione devono essere determinate tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;
- VISTO i decreti del Commissario delegato prot. 26 del 01/10/2009 con i quali è stata disposta l'occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto di esproprio;
- VISTO l'art. 4, comma 1, della O.P.C.M. del 17 settembre 2010, n. 3898 che autorizza il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad istituire una Struttura di Missione, operante a L'Aquila, al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all'art. 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all'art. 7, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. 9 luglio 2009, n. 3790, e connesse opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 concernente la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2012;
- VISTO l'articolo 7 dell'O.P.C.M. 17 gennaio 2012, n. 3996, che così testualmente recita: *"Al fine di assicurare la massima tempestività nell'espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nonché per contenere i relativi costi, il Dipartimento della Protezione Civile provvede in deroga agli artt. 21, 41 e 50 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto che la stima delle indennità di occupazione e di esproprio già si avvale dell'Agenzia del Territorio, sulla base della convenzione dell'11 maggio 2009 e successive integrazioni"*, integrata nel protocollo di intesa del 17/07/2013 tra Uffici Speciali per la Ricostruzione e Agenzia del Territorio;
- VISTO l'art.67-bis del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, con il quale è stato dichiarato cessato lo stato d'emergenza sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO l'art.67-ter comma 1 del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, che così testualmente recita: *"a decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestite sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione...omissis"*;
- VISTO l'art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;
- VISTO l'art.67-quinquies, comma 2, del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n.134 che così testualmente recita: *"Fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità"*;
- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali del 13 settembre 2012 n.1609, con il quale sono state demandate agli Enti Locali, tra l'altro, le attività espropriative;

- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 20 settembre 2012 n.20 con la quale si dispone che "i comuni...omissis... sono individuati quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'art.4, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore...omissis...previa ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alle citate amministrazioni...omissis...gli oneri per il pagamento delle indennità dovute all'esito delle procedure amministrative di cui al presente articolo, sono a carico delle risorse finanziarie già stanziata per l'anno 2012 dall'art.20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4013/2012...omissis";
- VISTO il verbale di deliberazione del Consiglio Comunale del 27 settembre 2012 n.106 con il quale è stata deliberata l'acquisizione al civico patrimonio del compendio immobiliare denominato progetto CASE comprensivo delle opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Comune dell'Aquila del 09 aprile 2014 con il quale è stata disposta la proroga dei provvedimenti di Occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto d'esproprio;
- VISTA la Determinazione congiunta n.8 del 15 settembre 2015, con cui l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila e l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del Cratere, hanno conferito all'Arch. Fausto Pedetta Peccia l'incarico di coordinatore responsabile dell'Ufficio Centralizzato Espropri, a seguito di procedura selettiva per titoli e con contratto del 22/09/2015;
- VISTA la Disposizione Sindacale Prot. n° 0004815 del 16/01/2016 con cui risulta autorizzato alla firma del presente provvedimento l'Ing. Lucio Nardis Dirigente pro tempore del settore Ricostruzione Pubblica Attività Produttive e Patrimonio;
- VISTO il parere favorevole sul presente provvedimento del Resp. Dell'Ufficio Centralizzato Espropri, l'Arch. Fausto Pedetta Peccia, alla regolarità tecnica dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del vigente D.lgs. 267/2000 e del nuovo regolamento comunale sui controlli interni;
- VISTO che, ai fini della redazione degli stati di consistenza e dell'immissione nel possesso delle aree interessate, sono stati redatti specifici verbali, da parte di tecnici designati dalla struttura commissariale e dall'Agenzia del Territorio, come nella seguente tabella:

Sezione	Foglio	Particella	Data
E	19	2366	02/10/2009
E	19	2368	02/10/2009
E	19	2372	02/10/2009
E	19	2374	02/10/2009
E	19	2378	02/10/2009
E	19	2380	02/10/2009
E	19	2382	02/10/2009
E	19	330	02/10/2009

- CONSIDERATO che, in ottemperanza degli artt. 20, 22bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del DPR 327/2001 sono state determinate le indennità di espropriazione e di occupazione, con le previste maggiorazioni in caso di cessione volontaria, tenuto conto anche di quanto disposto nell'art. 2, comma 6, del D.L. 28/04/2009, n. 39, convertito con modificazioni nella L. 77/2009, e sono state comunicate agli interessati come dalla tabella che segue:

Mappale			Comun. Indennità	
Sezione	Foglio	Particella	Protocollo	Data
E	19	2366	12619	16/10/2014
E	19	2368	9155	24/07/2014
E	19	2372	12624	16/10/2014

E	19	2374	12627	16/10/2014
E	19	2378	9158	24/07/2014
E	19	2380	12538	16/10/2014
E	19	2382	12532	16/10/2014
E	19	330	12528	16/10/2014

VISTA l'avvenuta costituzione del deposito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila ovvero la liquidazione diretta agli interessati che hanno sottoscritto l'accettazione delle indennità come dalla seguente tabella:

Sezione	Foglio	Particella	Determina di Deposito			Determina di Liquidazione		
			Num.	Data	Importo	Num.	Data	Importo
E	19	2366	211	18/04/2016	€ 2.660,83			€ 0,00
E	19	2368	186	08/04/2016	€ 1.090,83			€ 0,00
E	19	2372			€ 0,00	1796	02/12/2015	€ 2.203,06
E	19	2374			€ 0,00	1792	02/12/2015	€ 1.072,92
E	19	2378	183	08/04/2016	€ 1.005,83			€ 0,00
E	19	2380	273	27/04/2016	€ 1.945,56			€ 0,00
E	19	2382	213	18/04/2016	€ 1.015,69			€ 0,00
E	19	330			€ 0,00	164	22/03/2016	€ 11.171,88

CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 è può essere dato seguito alla procedura espropriativa;

DECRETA

Art. 1

L'esproprio a favore del Comune di L'Aquila C.F. 80002270660, con sede in L'Aquila Via Filomusi Guelfi n.2, dei beni immobili ricadenti nel Comune dell'Aquila iscritti nel Catasto terreni dell'Aquila come nella seguente tabella:

Piano	Sezione	Foglio	Particella	Ditta
159	E	19	2366	FIORDIGIGLI ANTONIO n. a PAGANICA il 28/08/1923 c.f. FRDNTN23M28G231I PROPRIETA' 1/1
161	E	19	2368	CICINO CARLO n. a L'AQUILA il 01/04/1953 c.f. CCNCR53D01A345R PROPRIETA' 1/1
165	E	19	2372	ROMANO MARIO n. a L'AQUILA il 03/03/1966 c.f. RMNMRA66C03A345N PROPRIETA' 1/8, VOLPE MARINA n. a L'AQUILA il 04/11/1967 c.f. VLPMRN67S44A345Y PROPRIETA' 1/8, VOLPE MASSIMO n. a L'AQUILA il 11/01/1974 c.f. VLPMSM74A11A345D PROPRIETA' 1/4, VOLPE SANDRO n. a L'AQUILA il 26/02/1969 c.f. VLPSDR69B26A345B PROPRIETA' 1/4, VOLPE SERAFINA n. a L'AQUILA il 14/07/1970 c.f. VLPSFN70L54A345X PROPRIETA' 1/4
167	E	19	2374	VOLPE MARINA n. a L'AQUILA il 04/11/1967 c.f. VLPMRN67S44A345Y PROPRIETA' 1/4, VOLPE MASSIMO n. a L'AQUILA il 11/01/1974 c.f. VLPMSM74A11A345D PROPRIETA' 1/4, VOLPE SANDRO n. a L'AQUILA il 26/02/1969 c.f. VLPSDR69B26A345B PROPRIETA' 1/4, VOLPE SERAFINA n. a L'AQUILA il 14/07/1970 c.f. VLPSFN70L54A345X PROPRIETA' 1/4
171	E	19	2378	CICINO CARLO n. a L'AQUILA il 01/04/1953 c.f. CCNCR53D01A345R PROPRIETA' 1/1
173	E	19	2380	COCCIONE ANTONINA n. a PAGANICA il 14/03/1900 c.f. CCCNNO0C54G231O PROPRIETA' 1/9, FERELLA EMIDIO n. a PAGANICA il 08/01/1930 c.f. FRLMDE30A08G231U PROPRIETA' 1/9, FERELLA ERMENEGILDO n. a PAGANICA il 14/04/1943 c.f. FRLRNG43D14G231Q PROPRIETA' 1/9, FERELLA FRANCESCO n. a PAGANICA il 25/10/1934 c.f. FRLNC34R25G231F PROPRIETA' 1/9, FERELLA GAETANO n. a PAGANICA il 29/01/1937 c.f. FRLGTN37A29G231P PROPRIETA' 1/9, FERELLA MATTIA n. a PAGANICA il 25/08/1926 c.f. FRLMTT26M25G231H

				PROPRIETA' 1/9, FERELLA PASQUA n. a PAGANICA il 05/07/1932 c.f. FRLPSQ32L45G231R PROPRIETA' 1/9, FERELLA RAFFAELE n. a PAGANICA il 26/03/1924 c.f. FRLRFL24C26G231Q PROPRIETA' 1/9, FERELLA VINCENZO n. a PAGANICA il 12/06/1939 c.f. FRLVCN39H12G231W PROPRIETA' 1/9
175	E	19	2382	COCCIOLONE ANTONINA FU GAETANO MAR FERELLA n. a PAGANICA il 14/03/1900 c.f. CCCNNO0C54G231O PROPRIETA' 1/1
221	E	19	330	ALTOBELLI ANTONIO n. a CAMPOBASSO il 21/06/1966 c.f. LTBNTN66H21B519J PROPRIETA' 1/3, ALTOBELLI MILENA n. a CAMPOBASSO il 24/03/1961 c.f. LTBMLN61C64B519U PROPRIETA' 1/3, ALTOBELLI ROBERTO n. a CAMPOBASSO il 11/07/1962 c.f. LTBRR62L11B519V PROPRIETA' 1/3

Art. 2

L'indennità complessiva pari a € 22.166,60 (euro ventidue milacentosessantasei\60) comprende l'indennità di esproprio, l'indennità di occupazione e le maggiorazioni ove previste, determinata in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, oltre ad iva se dovuta, nonché l'eventuale indennità per manufatti e danni così come descritta in premessa;

Art. 3

La trascrizione e voltura catastale del presente decreto saranno eseguite a cura dell'ufficio centralizzato espropri dell'ufficio speciale per la ricostruzione di L'Aquila;

Art. 4

La registrazione del presente decreto sarà eseguita dagli uffici del Comune dell'Aquila.

Art. 5

La notifica a tutti i soggetti interessati;

Art. 6

La trasmissione dell'estratto del presente decreto al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione (ai sensi art. 23 comma 5 del DPR 327/2001). L'opposizione del terzo è proponibile entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di cui al presente decreto resta fissata per la somma depositata;

Art. 7

La trasmissione della copia del presente decreto di esproprio all'ufficio istituito ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.P.R. 327/2001;

Art. 8

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento espropriativo;

Art. 9

Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Abruzzo – L'Aquila nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni; per le controversie riguardanti la determinazione dell'indennità, la competenza spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria.

**Il Responsabile dell'Ufficio
Centralizzato Espropri**
Arch. Fausto Pedetta Peccia



Il Dirigente
Ing. Lucio Nardis




USRA-USRC

Decreto di Esproprio 03.10.2016, n. 96. Comune dell'Aquila. Area 01 Paganica 2.

COMUNE DELL'AQUILA

Settore Attività Produttive e Patrimonio

03 OTT. 2016

DECRETO DI ESPROPRIO n. 96 del _____
 (ex D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)

Comune: L'Aquila – Area: 01 - CASE L'AQUILA\24 - PAGANICA 2

Sezione	Foglio	Particella
E	23	1151

Il Dirigente

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine ai citati eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO il decreto del Commissario delegato 11 maggio 2009, rep. n. 6, recante al comma 2 *"il presente decreto comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti, delle opere e dei servizi di cui al comma 1, costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione"*;
- VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 1, che prevede un programma straordinario ed urgente per la realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione (denominato "progetto C.A.S.E.") nonché delle connesse opere di urbanizzazioni e servizi, da destinare in via temporanea ai terremotati;
- VISTI i verbali di approvazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, disposti a seguito delle conferenze di servizi tenutesi in data 16 maggio, 24 luglio e 15 settembre 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 6 che stabilisce che le indennità di esproprio e di occupazione

- devono essere determinate tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;
- VISTO i decreti del Commissario delegato prot. 40 del 21/11/2009 con i quali è stata disposta l'occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto di esproprio;
- VISTO l'art. 4, comma 1, della O.P.C.M. del 17 settembre 2010, n. 3898 che autorizza il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad istituire una Struttura di Missione, operante a L'Aquila, al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all'art. 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all'art. 7, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. 9 luglio 2009, n. 3790, e connesse opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 concernente la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2012;
- VISTO l'articolo 7 dell'O.P.C.M. 17 gennaio 2012, n. 3996, che così testualmente recita: *"Al fine di assicurare la massima tempestività nell'espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nonché per contenere i relativi costi, il Dipartimento della Protezione Civile provvede in deroga agli artt. 21, 41 e 50 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto che la stima delle indennità di occupazione e di esproprio già si avvale dell'Agenzia del Territorio, sulla base della convenzione dell'11 maggio 2009 e successive integrazioni"*, integrata nel protocollo di intesa del 17/07/2013 tra Uffici Speciali per la Ricostruzione e Agenzia del Territorio;
- VISTO l'art.67-bis del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, con il quale è stato dichiarato cessato lo stato d'emergenza sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO l'art.67-ter comma 1 del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, che così testualmente recita: *"a decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestite sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione...omissis"*;
- VISTO l'art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;
- VISTO l'art.67-quinquies, comma 2, del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n.134 che così testualmente recita: *"Fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità"*;
- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali del 13 settembre 2012 n.1609, con il quale sono state demandate agli Enti Locali, tra l'altro, le attività espropriative;
- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 20 settembre 2012 n.20 con la quale si dispone che *"i comuni...omissis... sono individuati quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'art.4, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore...omissis...previa ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alle citate"*

amministrazioni...omissis...gli oneri per il pagamento delle indennità dovute all'esito delle procedure amministrative di cui al presente articolo, sono a carico delle risorse finanziarie già stanziata per l'anno 2012 dall'art.20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4013/2012...omissis";

VISTO il verbale di deliberazione del Consiglio Comunale del 27 settembre 2012 n.106 con il quale è stata deliberata l'acquisizione al civico patrimonio del compendio immobiliare denominato progetto CASE comprensivo delle opere di urbanizzazione;

VISTO il decreto del Comune dell'Aquila del 09 aprile 2014 con il quale è stata disposta la proroga dei provvedimenti di Occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto d'esproprio;

VISTA la Determinazione congiunta n.8 del 15 settembre 2015, con cui l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila e l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del Cratere, hanno conferito all'Arch. Fausto Pedetta Peccia l'incarico di coordinatore responsabile dell'Ufficio Centralizzato Espropri, a seguito di procedura selettiva per titoli e con contratto del 22/09/2015;

VISTA la Disposizione Sindacale Prot. n° 0004815 del 16/01/2016 con cui risulta autorizzato alla firma del presente provvedimento l'Ing. Lucio Nardis Dirigente pro tempore del settore Ricostruzione Pubblica Attività Produttive e Patrimonio;

VISTO il parere favorevole sul presente provvedimento del Resp. Dell'Ufficio Centralizzato Espropri, l'Arch. Fausto Pedetta Peccia, alla regolarità tecnica dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del vigente D.lgs. 267/2000 e del nuovo regolamento comunale sui controlli interni;

VISTO che, ai fini della redazione degli stati di consistenza e dell'immissione nel possesso delle aree interessate, sono stati redatti specifici verbali, da parte di tecnici designati dalla struttura commissariale e dall'Agenzia del Territorio, come nella seguente tabella:

Sezione	Foglio	Particella	Data
E	23	1151	23/11/2009

CONSIDERATO che, in ottemperanza degli artt. 20, 22bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del DPR 327/2001 sono state determinate le indennità di espropriazione e di occupazione, con le previste maggiorazioni in caso di cessione volontaria, tenuto conto anche di quanto disposto nell'art. 2, comma 6, del D.L. 28/04/2009, n. 39, convertito con modificazioni nella L. 77/2009, e sono state comunicate agli interessati come dalla tabella che segue:

Mappale			Comun. Indennità	
Sezione	Foglio	Particella	Protocollo	Data
E	23	1151	13772	14/11/2014

VISTA l'avvenuta costituzione del deposito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila ovvero la liquidazione diretta agli interessati che hanno sottoscritto l'accettazione delle indennità come dalla seguente tabella:

Sezione	Foglio	Particella	Determina di Deposito			Determina di Liquidazione		
			Num.	Data	Importo	Num.	Data	Importo
E	23	1151	275	27/04/2016	€ 11.515,97			€ 0,00

CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 è può essere dato seguito alla procedura espropriativa;

DECRETA

Art. 1

L'esproprio a favore del Comune di L'Aquila C.F. 80002270660, con sede in L'Aquila Via Filomusi Guelfi n.2, dei beni immobili ricadenti nel Comune dell'Aquila iscritti nel Catasto terreni dell'Aquila come nella seguente tabella:

Piano	Sezione	Foglio	Particella	Ditta
392	E	23	1151	COCCIOLONE ANTONINA FU GAETANO MAR FERELLA n. a PAGANICA il 14/03/1900 c.f. CCCNNN00C54G231O PROPRIETA' 1/1

Art. 2

L'indennità complessiva pari a € 11.515,97 (euro undicimilacinquecentoquindici\97) comprende l'indennità di esproprio, l'indennità di occupazione e le maggiorazioni ove previste, determinata in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, oltre ad iva se dovuta, nonché l'eventuale indennità per manufatti e danni così come descritta in premessa;

Art. 3

La trascrizione e voltura catastale del presente decreto saranno eseguite a cura dell'ufficio centralizzato espropri dell'ufficio speciale per la ricostruzione di L'Aquila;

Art. 4

La registrazione del presente decreto sarà eseguita dagli uffici del Comune dell'Aquila.

Art. 5

La notifica a tutti i soggetti interessati;

Art. 6

La trasmissione dell'estratto del presente decreto al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione (ai sensi art. 23 comma 5 del DPR 327/2001). L'opposizione del terzo è proponibile entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di cui al presente decreto resta fissata per la somma depositata;

Art. 7

La trasmissione della copia del presente decreto di esproprio all'ufficio istituito ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.P.R. 327/2001;


Art. 8

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento espropriativo;


Art. 9

Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Abruzzo – L'Aquila nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni; per le controversie riguardanti la determinazione dell'indennità, la competenza spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria.

**Il Responsabile dell'Ufficio
Centralizzato Espropri
Arch. Fausto Pedetta Peccia**



**Il Dirigente
Ing. Lucio Nardis**




USRA-USRC

Decreto di Esproprio 03.10.2016, n. 97. Comune dell'Aquila. Area 05 Arischia.

COMUNE DELL'AQUILA
Settore Ambiente e Patrimonio

DECRETO DI ESPROPRIO n. 97 del 03 OTT. 2016
(ex D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)

Comune: L'Aquila - Area: 05 - MUSP L'AQUILA\Arischia_DEC27_55

Sezione	Foglio	Particella
B	20	1757
B	20	1758
B	20	1759
B	20	1762
B	20	1763
B	20	1801
B	20	1830
B	20	1803
B	20	1832
B	20	1805
B	20	1834
B	20	1807
B	20	1836

Il Dirigente

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine ai citati eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO il decreto del Commissario delegato 13 ottobre 2009, rep. n. 29, recante al comma 2 "il presente decreto comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti, delle opere e dei servizi di cui al comma 1, costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione in favore dei rispettivi comuni nei quali sono localizzate le aree";
- VISTO il decreto del Commissario delegato 31 luglio 2009, rep. n. 15, recante al comma 2 "il presente decreto comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti, delle opere e dei servizi di cui al comma 1, costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione in favore dei rispettivi comuni nei quali sono localizzate le aree";
- VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;

- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile”* con specifico riferimento all’articolo 2 comma 1, che prevede un programma straordinario ed urgente per la realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione nonché delle connesse opere di urbanizzazioni e servizi, da destinare in via temporanea ai terremotati;
- VISTO la O.P.C.M. del 9 luglio 2009 n. 3790 *“Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 ed altre disposizioni urgenti di Protezione Civile”* con specifico riferimento all’art. 7 commi 1 e 2 che integrano le disposizioni di cui al sopra richiamato Decreto Legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla Legge 24 giugno 2009, n. 77, con un programma per la realizzazione *“di moduli abitativi provvisori e delle relative opere di urbanizzazione”* ed ancora *“di moduli ad uso scolastico provvisorio e delle connesse opere di urbanizzazione”*;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile”* con specifico riferimento all’articolo 2 comma 6 che stabilisce che le indennità di esproprio e di occupazione devono essere determinate tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;
- VISTO i decreti del Commissario delegato prot. 27 del 03/10/2009 con i quali è stata disposta l’occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto di esproprio;
- VISTO l’art. 4, comma 1, della O.P.C.M. del 17 settembre 2010, n. 3898 che autorizza il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad istituire una Struttura di Missione, operante a L’Aquila, al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d’urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all’art. 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all’art. 7, commi 1 e 2, dell’O.P.C.M. 9 luglio 2009, n. 3790, e connesse opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 concernente la proroga dello stato d’emergenza fino al 31 dicembre 2012;
- VISTO l’articolo 7 dell’O.P.C.M. 17 gennaio 2012, n. 3996, che così testualmente recita: *“Al fine di assicurare la massima tempestività nell’espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d’urgenza ed alle espropriazioni di cui all’art. 4, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nonché per contenere i relativi costi, il Dipartimento della Protezione Civile provvede in deroga agli artt. 21, 41 e 50 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto che la stima delle indennità di occupazione e di esproprio già si avvale dell’Agenzia del Territorio, sulla base della convenzione dell’11 maggio 2009 e successive integrazioni”*, integrata nel protocollo di intesa del 17/07/2013 tra Uffici Speciali per la Ricostruzione e Agenzia del Territorio;
- VISTO l’art.67-bis del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, con il quale è stato dichiarato cessato lo stato d’emergenza sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO l’art.67-ter comma 1 del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, che così testualmente recita: *“a decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestite sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione...omissis”*;
- VISTO l’art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell’Abruzzo del 2009, prevede l’istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L’Aquila, l’altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;
- VISTO l’art.67-quinquies, comma 2, del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n.134 che così testualmente recita: *“Fino all’adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto legge 28 aprile 2009, n.39,*

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità”;

- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali del 13 settembre 2012 n.1609, con il quale sono state demandate agli Enti Locali, tra l’altro, le attività espropriative;
- VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 20 settembre 2012 n.20 con la quale si dispone che “i comuni...omissis... sono individuati quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d’urgenza e le espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all’art.4, comma 1, dell’ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore...omissis...previa ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alle citate amministrazioni...omissis...gli oneri per il pagamento delle indennità dovute all’esito delle procedure amministrative di cui al presente articolo, sono a carico delle risorse finanziarie già stanziare per l’anno 2012 dall’art.20 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4013/2012...omissis”;
- VISTO il decreto del Comune dell’Aquila del 09 aprile 2014 con il quale è stata disposta la proroga dei provvedimenti di Occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto d’esproprio;
- VISTA la Determinazione congiunta n.8 del 15 settembre 2015, con cui l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell’Aquila e l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del Cratere, hanno conferito all’Arch. Fausto Pedetta Peccia l’incarico di coordinatore responsabile dell’Ufficio Centralizzato Espropri, a seguito di procedura selettiva per titoli e con contratto del 22/09/2015;
- VISTO il Decreto Sindacale Prot. n° 101 del 25/07/2016 con cui risulta autorizzato alla firma del presente provvedimento l’Ing. Lucio Nardis Dirigente del settore Ambiente e Patrimonio;
- VISTO il parere favorevole sul presente provvedimento del Resp. Dell’Ufficio Centralizzato Espropri, l’Arch. Fausto Pedetta Peccia, alla regolarità tecnica dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del vigente D.lgs. 267/2000 e del nuovo regolamento comunale sui controlli interni;
- VISTO che, ai fini della redazione degli stati di consistenza e dell’immissione nel possesso delle aree interessate, sono stati redatti specifici verbali, da parte di tecnici designati dalla struttura commissariale e dall’Agenzia del Territorio, come nella seguente tabella:

Sezione	Foglio	Particella	Data
B	20	1757	12/10/2009
B	20	1758	12/10/2009
B	20	1759	12/10/2009
B	20	1762	12/10/2009
B	20	1763	12/10/2009
B	20	1801	12/10/2009
B	20	1830	12/10/2009
B	20	1803	12/10/2009
B	20	1832	12/10/2009
B	20	1805	12/10/2009
B	20	1834	12/10/2009
B	20	1807	12/10/2009
B	20	1836	12/10/2009

CONSIDERATO che, in ottemperanza degli artt. 20, 22bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del DPR 327/2001 sono state determinate le indennità di espropriazione e di occupazione, con le previste maggiorazioni in caso di cessione volontaria, tenuto conto anche di quanto disposto nell’art. 2, comma 6, del D.L. 28/04/2009, n. 39, convertito con modificazioni nella L. 77/2009, e sono state comunicate agli interessati come dalla tabella che segue:

Sezione	Mappale		Comunicazione	
	Foglio	Particella	Protocollo	Data
B	20	1757	9208	24/07/2014
B	20	1758	9209	24/07/2014
B	20	1759	9210	24/07/2014

B	20	1762	9211	24/07/2014
B	20	1763	9212	24/07/2014
B	20	1801	9214	24/07/2014
B	20	1830	9215	24/07/2014
B	20	1803	9218	24/07/2014
B	20	1832	9220	24/07/2014
B	20	1805	9222	24/07/2014
B	20	1834	9224	24/07/2014
B	20	1807	9226	24/07/2014
B	20	1836	9227	31/07/2014

VISTA l'avvenuta costituzione del deposito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila ovvero la liquidazione diretta agli interessati che hanno sottoscritto l'accettazione delle indennità come dalla seguente tabella:

Sezione	Foglio	Particella	Determina di Deposito			Determina di Liquidazione		
			Num.	Data	Importo	Num.	Data	Importo
B	20	1757	389	16/06/2016	€ 13.828,08			
B	20	1758	387	16/06/2016	€ 1.035,58			
B	20	1759	388	16/06/2016	€ 3.411,33			
B	20	1762	392	16/06/2016	€ 7.797,33			
B	20	1763	390	16/06/2016	€ 2.193,00			
B	20	1801	391	16/06/2016	€ 12.061,50			
B	20	1830	398	16/06/2016	€ 5.251,58			
B	20	1803	396	16/06/2016	€ 7.310,00			
B	20	1832	402	16/06/2016	€ 3.411,33			
B	20	1805	393	16/06/2016	€ 2.071,17			
B	20	1834	401	16/06/2016	€ 1.766,58			
B	20	1807	394	16/06/2016	€ 5.118,42			
B	20	1836	404	16/06/2016	€ 3.857,58			

CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 è può essere dato seguito alla procedura espropriativa;

DECRETA

Art. 1

L'esproprio a favore del Comune di L'Aquila C.F. 80002270660, con sede in L'Aquila Via Filomusi Guelfi n.2, dei beni immobili ricadenti nel Comune dell'Aquila iscritti nel Catasto terreni dell'Aquila come nella seguente tabella:

Piano	Sezione	Foglio	Particella	Ditta
12	B	20	1757	CAPANNA LUCA n. a L'AQUILA il 14/01/1984 c.f. CPNLCU84A14A345E PROPRIETA' 1/1
13	B	20	1758	CAPANNA LUCA n. a L'AQUILA il 14/01/1984 c.f. CPNLCU84A14A345E PROPRIETA' 1/1
14	B	20	1759	CAPANNA LUCA n. a L'AQUILA il 14/01/1984 c.f. CPNLCU84A14A345E PROPRIETA' 1/1
17	B	20	1762	CAPANNA LUCA n. a L'AQUILA il 14/01/1984 c.f. CPNLCU84A14A345E PROPRIETA' 1/1
18	B	20	1763	CAPANNA LUCA n. a L'AQUILA il 14/01/1984 c.f. CPNLCU84A14A345E PROPRIETA' 1/1
19	B	20	1801	CAPANNA LUCA n. a L'AQUILA il 14/01/1984 c.f. CPNLCU84A14A345E PROPRIETA' 1/1
49	B	20	1830	CAPANNA LUCA n. a L'AQUILA il 14/01/1984 c.f. CPNLCU84A14A345E PROPRIETA' 1/1
21	B	20	1803	CAPANNA LUCA n. a L'AQUILA il 14/01/1984 c.f. CPNLCU84A14A345E PROPRIETA' 1/1
52	B	20	1832	CAPANNA LUCA n. a L'AQUILA il 14/01/1984 c.f. CPNLCU84A14A345E PROPRIETA' 1/1

23	B	20	1805	CAPANNA LUCA n. a L'AQUILA il 14/01/1984 c.f. CPNLCU84A14A345E PROPRIETA' 1/1
53	B	20	1834	CAPANNA LUCA n. a L'AQUILA il 14/01/1984 c.f. CPNLCU84A14A345E PROPRIETA' 1/1
25	B	20	1807	CAPANNA LUCA n. a L'AQUILA il 14/01/1984 c.f. CPNLCU84A14A345E PROPRIETA' 1/1
55	B	20	1836	CAPANNA LUCA n. a L'AQUILA il 14/01/1984 c.f. CPNLCU84A14A345E PROPRIETA' 1/1

Art. 2

L'indennità complessiva pari a € 69.113,48 (euro sessantanovemilacentotredici\48) comprende l'indennità di esproprio, l'indennità di occupazione e le maggiorazioni ove previste, determinata in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, oltre ad iva se dovuta, nonché l'eventuale indennità per manufatti e danni così come descritta in premessa;

Art. 3

La trascrizione e voltura catastale del presente decreto saranno eseguite a cura dell'ufficio centralizzato espropri dell'ufficio speciale per la ricostruzione di L'Aquila;

Art. 4

La registrazione del presente decreto sarà eseguita dagli uffici del Comune dell'Aquila.

Art. 5

La notifica a tutti i soggetti interessati;

Art. 6

La trasmissione dell'estratto del presente decreto al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione (ai sensi art. 23 comma 5 del DPR 327/2001). L'opposizione del terzo è proponibile entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di cui al presente decreto resta fissata per la somma depositata;

Art. 7

La trasmissione della copia del presente decreto di esproprio all'ufficio istituito ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.P.R. 327/2001;



Art. 8

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento espropriativo;

Art. 9

Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Abruzzo - L'Aquila nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni; per le controversie riguardanti la determinazione dell'indennità, la competenza spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria.

**Il Responsabile dell'Ufficio
Centralizzato Espropri**
Arch. Fausto Pedetta Peccia

Il Dirigente
Ing. Lucio Nardis



USRA-USRC

Decreto di Esproprio 13.10.2016, n. 101. Comune dell'Aquila. Area 01 Paganica 2.

COMUNE DELL'AQUILA
Settore Ambiente e Patrimonio

DECRETO DI ESPROPRIO n. 101 del 13 OTT. 2016
(ex D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)

Comune: L'Aquila – Area: 01 - CASE L'AQUILA\24 - PAGANICA 2

Sezione	Foglio	Particella
E	23	395

Il Dirigente

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine ai citati eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO il decreto del Commissario delegato 11 maggio 2009, rep. n. 6, recante al comma 2 "il presente decreto comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti, delle opere e dei servizi di cui al comma 1, costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione";
- VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile" con specifico riferimento all'articolo 2 comma 1, che prevede un programma straordinario ed urgente per la realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione (denominato "progetto C.A.S.E.") nonché delle connesse opere di urbanizzazioni e servizi, da destinare in via temporanea ai terremotati;
- VISTI i verbali di approvazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, disposti a seguito delle conferenze di servizi tenutesi in data 16 maggio, 24 luglio e 15 settembre 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile" con specifico riferimento all'articolo 2 comma 6 che stabilisce che le indennità di esproprio e di occupazione

devono essere determinate tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;

- VISTO i decreti del Commissario delegato prot. 40 del 21/11/2009 con i quali è stata disposta l'occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto di esproprio;
- VISTO l'art. 4, comma 1, della O.P.C.M. del 17 settembre 2010, n. 3898 che autorizza il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad istituire una Struttura di Missione, operante a L'Aquila, al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all'art. 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all'art. 7, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. 9 luglio 2009, n. 3790, e connesse opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 concernente la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2012;
- VISTO l'articolo 7 dell'O.P.C.M. 17 gennaio 2012, n. 3996, che così testualmente recita: *"Al fine di assicurare la massima tempestività nell'espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nonché per contenere i relativi costi, il Dipartimento della Protezione Civile provvede in deroga agli artt. 21, 41 e 50 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto che la stima delle indennità di occupazione e di esproprio già si avvale dell'Agenzia del Territorio, sulla base della convenzione dell'11 maggio 2009 e successive integrazioni"*, integrata nel protocollo di intesa del 17/07/2013 tra Uffici Speciali per la Ricostruzione e Agenzia del Territorio;
- VISTO l'art.67-bis del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, con il quale è stato dichiarato cessato lo stato d'emergenza sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO l'art.67-ter comma 1 del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, che così testualmente recita: *"a decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestite sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione...omissis"*;
- VISTO l'art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;
- VISTO l'art.67-quinquies, comma 2, del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n.134 che così testualmente recita: *"Fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità"*;
- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali del 13 settembre 2012 n.1609, con il quale sono state demandate agli Enti Locali, tra l'altro, le attività espropriative;
- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 20 settembre 2012 n.20 con la quale si dispone che *"i comuni...omissis... sono individuati quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'art.4, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore...omissis...previa ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alle citate"*

amministrazioni...omissis...gli oneri per il pagamento delle indennità dovute all'esito delle procedure amministrative di cui al presente articolo, sono a carico delle risorse finanziarie già stanziata per l'anno 2012 dall'art.20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4013/2012...omissis";

- VISTO il verbale di deliberazione del Consiglio Comunale del 27 settembre 2012 n.106 con il quale è stata deliberata l'acquisizione al civico patrimonio del compendio immobiliare denominato progetto CASE comprensivo delle opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Comune dell'Aquila del 09 aprile 2014 con il quale è stata disposta la proroga dei provvedimenti di Occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto d'esproprio;
- VISTA la Determinazione congiunta n.8 del 15 settembre 2015, con cui l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila e l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del Cratere, hanno conferito all'Arch. Fausto Pedetta Peccia l'incarico di coordinatore responsabile dell'Ufficio Centralizzato Espropri, a seguito di procedura selettiva per titoli e con contratto del 22/09/2015;
- VISTO il Decreto Sindacale Prot. n° 101 del 25/07/2016 con cui risulta autorizzato alla firma del presente provvedimento l'Ing. Lucio Nardis Dirigente del settore Ambiente e Patrimonio;
- VISTO il parere favorevole sul presente provvedimento del Resp. Dell'Ufficio Centralizzato Espropri, l'Arch. Fausto Pedetta Peccia, alla regolarità tecnica dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del vigente D.lgs. 267/2000 e del nuovo regolamento comunale sui controlli interni;
- VISTO che, ai fini della redazione degli stati di consistenza e dell'immissione nel possesso delle aree interessate, sono stati redatti specifici verbali, da parte di tecnici designati dalla struttura commissariale e dall'Agenzia del Territorio, come nella seguente tabella:

Sezione	Foglio	Particella	Data
E	23	395	23/11/2009

CONSIDERATO che, in ottemperanza degli artt. 20, 22bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del DPR 327/2001 sono state determinate le indennità di espropriazione e di occupazione, con le previste maggiorazioni in caso di cessione volontaria, tenuto conto anche di quanto disposto nell'art. 2, comma 6, del D.L. 28/04/2009, n. 39, convertito con modificazioni nella L. 77/2009, e sono state comunicate agli interessati come dalla tabella che segue:

Mappale			Comun. Indennità	
Sezione	Foglio	Particella	Protocollo	Data
E	23	395	13725	13/11/2014

VISTA l'avvenuta costituzione del deposito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila ovvero la liquidazione diretta agli interessati che hanno sottoscritto l'accettazione delle indennità come dalla seguente tabella:

Sezione	Foglio	Particella	Determina di Deposito			Determina di Liquidazione		
			Num.	Data	Importo	Num.	Data	Importo
E	23	395	407	16/06/2016	€ 11.515,97			€ 0,00

CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 è può essere dato seguito alla procedura espropriativa;

DECRETA

Art. 1

L'esproprio a favore del Comune di L'Aquila C.F. 80002270660, con sede in L'Aquila Via Filomusi Guelfi n.2, dei beni immobili ricadenti nel Comune dell'Aquila iscritti nel Catasto terreni dell'Aquila come nella seguente tabella:

Piano	Sezione	Foglio	Particella	Ditta
404	E	23	395	ROTELLINI GIOVINA MAR.COCCIONE n. a PAGANICA il 12/01/1933 c.f. RTLGVN33A52G231R PROPRIETA' 1/1

Art. 2

L'indennità complessiva pari a € 11.515,97 (euro undicimilacinquecentoquindici\97) comprende l'indennità di esproprio, l'indennità di occupazione e le maggiorazioni ove previste, determinata in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, oltre ad iva se dovuta, nonché l'eventuale indennità per manufatti e danni così come descritta in premessa;

Art. 3

La trascrizione e voltura catastale del presente decreto saranno eseguite a cura dell'ufficio centralizzato espropri dell'ufficio speciale per la ricostruzione di L'Aquila;

Art. 4

La registrazione del presente decreto sarà eseguita dagli uffici del Comune dell'Aquila.

Art. 5

La notifica a tutti i soggetti interessati;

Art. 6

La trasmissione dell'estratto del presente decreto al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione (ai sensi art. 23 comma 5 del DPR 327/2001). L'opposizione del terzo è proponibile entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di cui al presente decreto resta fissata per la somma depositata;

Art. 7

La trasmissione della copia del presente decreto di esproprio all'ufficio istituito ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.P.R. 327/2001;


Art. 8

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento espropriativo;

Art. 9

Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Abruzzo - L'Aquila nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni; per le controversie riguardanti la determinazione dell'indennità, la competenza spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria.

**Il Responsabile dell'Ufficio
Centralizzato Espropri**
Arch. Fausto Pedetta Peccia



Il Dirigente
Ing. Lucio Nardis



USRA-USRC

Decreto di Esproprio 13.10.2016, n. 102. Comune dell'Aquila. Area 04 MAP L'Aquila.

COMUNE DELL'AQUILA
Settore Ambiente e Patrimonio

DECRETO DI ESPROPRIO n. 102 del 13 OTT. 2016
(ex D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)

Comune: L'Aquila – Area: 04 - MAP L'AQUILA

Sezione	Foglio	Particella
H	9	2286

Il Dirigente

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine ai citati eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO il decreto del Commissario delegato 13 ottobre 2009, rep. n. 29, recante al comma 2 "il presente decreto comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti, delle opere e dei servizi di cui al comma 1, costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione in favore dei rispettivi comuni nei quali sono localizzate le aree";
- VISTO il decreto del Commissario delegato 31 luglio 2009, rep. n. 15, recante al comma 2 "il presente decreto comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti, delle opere e dei servizi di cui al comma 1, costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione in favore dei rispettivi comuni nei quali sono localizzate le aree";
- VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile" con specifico riferimento all'articolo 2 comma 1, che prevede un programma straordinario ed urgente per la realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione nonché delle connesse opere di urbanizzazioni e servizi, da destinare in via temporanea ai terremotati;

- VISTO la O.P.C.M. del 9 luglio 2009 n. 3790 “Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 ed altre disposizioni urgenti di Protezione Civile” con specifico riferimento all’art. 7 commi 1 e 2 che integrano le disposizioni di cui al sopra richiamato Decreto Legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla Legge 24 giugno 2009, n. 77, con un programma per la realizzazione “di moduli abitativi provvisori e delle relative opere di urbanizzazione” ed ancora “di moduli ad uso scolastico provvisorio e delle connesse opere di urbanizzazione”;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante “*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile*” con specifico riferimento all’articolo 2 comma 6 che stabilisce che le indennità di esproprio e di occupazione devono essere determinate tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;
- VISTO i decreti del Commissario delegato prot. 30 del 14/10/2009 con i quali è stata disposta l’occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto di esproprio;
- VISTO l’art. 4, comma 1, della O.P.C.M. del 17 settembre 2010, n. 3898 che autorizza il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad istituire una Struttura di Missione, operante a L’Aquila, al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d’urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all’art. 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all’art. 7, commi 1 e 2, dell’O.P.C.M. 9 luglio 2009, n. 3790, e connesse opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 concernente la proroga dello stato d’emergenza fino al 31 dicembre 2012;
- VISTO l’articolo 7 dell’O.P.C.M. 17 gennaio 2012, n. 3996, che così testualmente recita: “*Al fine di assicurare la massima tempestività nell’espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d’urgenza ed alle espropriazioni di cui all’art. 4, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nonché per contenere i relativi costi, il Dipartimento della Protezione Civile provvede in deroga agli artt. 21, 41 e 50 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto che la stima delle indennità di occupazione e di esproprio già si avvale dell’Agenzia del Territorio, sulla base della convenzione dell’11 maggio 2009 e successive integrazioni*”, integrata nel protocollo di intesa del 17/07/2013 tra Uffici Speciali per la Ricostruzione e Agenzia del Territorio;
- VISTO l’art.67-bis del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, con il quale è stato dichiarato cessato lo stato d’emergenza sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO l’art.67-ter comma 1 del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, che così testualmente recita: “*a decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestite sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione...omissis*;
- VISTO l’art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell’Abruzzo del 2009, prevede l’istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L’Aquila, l’altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;
- VISTO l’art.67-quinquies, comma 2, del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n.134 che così testualmente recita: “*Fino all’adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del*

decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità”;

VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali del 13 settembre 2012 n.1609, con il quale sono state demandate agli Enti Locali, tra l'altro, le attività espropriative;

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 20 settembre 2012 n.20 con la quale si dispone che “i comuni...omissis... sono individuati quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'art.4, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore...omissis...previa ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alle citate amministrazioni...omissis...gli oneri per il pagamento delle indennità dovute all'esito delle procedure amministrative di cui al presente articolo, sono a carico delle risorse finanziarie già stanziata per l'anno 2012 dall'art.20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4013/2012...omissis”;

VISTO il decreto del Comune dell'Aquila del 09 aprile 2014 con il quale è stata disposta la proroga dei provvedimenti di Occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto d'esproprio;

VISTA la Determinazione congiunta n.8 del 15 settembre 2015, con cui l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila e l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del Cratere, hanno conferito all'Arch. Fausto Pedetta Peccia l'incarico di coordinatore responsabile dell'Ufficio Centralizzato Espropri, a seguito di procedura selettiva per titoli e con contratto del 22/09/2015;

VISTO il Decreto Sindacale Prot. n° 101 del 25/07/2016 con cui risulta autorizzato alla firma del presente provvedimento l'Ing. Lucio Nardis Dirigente del settore Ambiente e Patrimonio;

VISTO il parere favorevole sul presente provvedimento del Resp. Dell'Ufficio Centralizzato Espropri, l'Arch. Fausto Pedetta Peccia, alla regolarità tecnica dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del vigente D.lgs. 267/2000 e del nuovo regolamento comunale sui controlli interni;

VISTO che, ai fini della redazione degli stati di consistenza e dell'immissione nel possesso delle aree interessate, sono stati redatti specifici verbali, da parte di tecnici designati dalla struttura commissariale e dall'Agenzia del Territorio, come nella seguente tabella:

Sezione	Foglio	Particella	Data
H	9	2286	15/10/2009

CONSIDERATO che, in ottemperanza degli artt. 20, 22bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del DPR 327/2001 sono state determinate le indennità di espropriazione e di occupazione, con le previste maggiorazioni in caso di cessione volontaria, tenuto conto anche di quanto disposto nell'art. 2, comma 6, del D.L. 28/04/2009, n. 39, convertito con modificazioni nella L. 77/2009, e sono state comunicate agli interessati come dalla tabella che segue:

Mappale			Comunicazione	
Sezione	Foglio	Particella	Protocollo	Data
H	9	2286	13704	13/11/2014

VISTA l'avvenuta costituzione del deposito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila ovvero la liquidazione diretta agli interessati che hanno sottoscritto l'accettazione delle indennità come dalla seguente tabella:

Sezione	Foglio	Particella	Determina di Deposito			Determina di Liquidazione		
			Num.	Data	Importo	Num.	Data	Importo
H	9	2286				887	03/06/2015	€ 104.351,54

CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 è può essere dato seguito alla procedura espropriativa;

DECRETA**Art. 1**

L'esproprio a favore del Comune di L'Aquila C.F. 80002270660, con sede in L'Aquila Via Filomusi Guelfi n.2, dei beni immobili ricadenti nel Comune dell'Aquila iscritti nel Catasto terreni dell'Aquila come nella seguente tabella:

Piano	Sezione	Foglio	Particella	Ditta
503	H	9	2286	CARNICELLI AURELIO n. a SASSA il 12/11/1919 c.f. CRNRLA19S12I450J PROPRIETA' 1/2, MORTARI MASSIMO n. a L'AQUILA il 08/09/1951 c.f. MRTMSM51P08A345P PROPRIETA' 1/2

Art. 2

L'indennità complessiva pari a € 104.351,54 (euro centoquattromilatrecentocinquantuno\54) comprende l'indennità di esproprio, l'indennità di occupazione e le maggiorazioni ove previste, determinata in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, oltre ad iva se dovuta, nonché l'eventuale indennità per manufatti e danni così come descritta in premessa;

Art. 3

La trascrizione e voltura catastale del presente decreto saranno eseguite a cura dell'ufficio centralizzato espropri dell'ufficio speciale per la ricostruzione di L'Aquila;

Art. 4

La registrazione del presente decreto sarà eseguita dagli uffici del Comune dell'Aquila.

Art. 5

La notifica a tutti i soggetti interessati;

Art. 6

La trasmissione dell'estratto del presente decreto al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione (ai sensi art. 23 comma 5 del DPR 327/2001). L'opposizione del terzo è proponibile entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di cui al presente decreto resta fissata per la somma depositata;

Art. 7

La trasmissione della copia del presente decreto di esproprio all'ufficio istituito ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.P.R. 327/2001;


Art. 8

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento espropriativo;


Art. 9

Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Abruzzo - L'Aquila nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni; per le controversie riguardanti la determinazione dell'indennità, la competenza spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria.

**Il Responsabile dell'Ufficio
Centralizzato Espropri**
Arch. Fausto Pedetta Peccia



Il Dirigente
Ing. Lucio Nardis



USRA-USRC

Decreto di Esproprio 13.10.2016, n. 103. Comune dell'Aquila. Area 04 MAP L'Aquila.

COMUNE DELL'AQUILA
Settore Ambiente e Patrimonio

DECRETO DI ESPROPRIO n. 103 del 13 OTT. 2016
(ex D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)

Comune: L'Aquila – Area: 04 - MAP L'AQUILA

Sezione	Foglio	Particella
H	12	2415
H	12	2417
H	12	2333
H	12	2335
H	12	2336
H	12	2337
H	12	2339
H	12	2341
H	12	696
H	12	697
H	12	698
H	12	2419
H	12	2421

Il Dirigente

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine ai citati eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO il decreto del Commissario delegato 13 ottobre 2009, rep. n. 29, recante al comma 2 "il presente decreto comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti, delle opere e dei servizi di cui al comma 1, costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione in favore dei rispettivi comuni nei quali sono localizzate le aree";
- VISTO il decreto del Commissario delegato 31 luglio 2009, rep. n. 15, recante al comma 2 "il presente decreto comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti, delle opere e dei servizi di cui al comma 1, costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree

- individuata, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione in favore dei rispettivi comuni nei quali sono localizzate le aree”;
- VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile”* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 1, che prevede un programma straordinario ed urgente per la realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione nonché delle connesse opere di urbanizzazioni e servizi, da destinare in via temporanea ai terremotati;
- VISTO la O.P.C.M. del 9 luglio 2009 n. 3790 *“Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 ed altre disposizioni urgenti di Protezione Civile”* con specifico riferimento all'art. 7 commi 1 e 2 che integrano le disposizioni di cui al sopra richiamato Decreto Legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla Legge 24 giugno 2009, n. 77, con un programma per la realizzazione *“di moduli abitativi provvisori e delle relative opere di urbanizzazione”* ed ancora *“di moduli ad uso scolastico provvisorio e delle connesse opere di urbanizzazione”*;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile”* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 6 che stabilisce che le indennità di esproprio e di occupazione devono essere determinate tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;
- VISTO i decreti del Commissario delegato prot. 30 del 14/10/2009 con i quali è stata disposta l'occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto di esproprio;
- VISTO l'art. 4, comma 1, della O.P.C.M. del 17 settembre 2010, n. 3898 che autorizza il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad istituire una Struttura di Missione, operante a L'Aquila, al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all'art. 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all'art. 7, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. 9 luglio 2009, n. 3790, e connesse opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 concernente la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2012;
- VISTO l'articolo 7 dell'O.P.C.M. 17 gennaio 2012, n. 3996, che così testualmente recita: *“Al fine di assicurare la massima tempestività nell'espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nonché per contenere i relativi costi, il Dipartimento della Protezione Civile provvede in deroga agli artt. 21, 41 e 50 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto che la stima delle indennità di occupazione e di esproprio già si avvale dell'Agenzia del Territorio, sulla base della convenzione dell'11 maggio 2009 e successive integrazioni”*, integrata nel protocollo di intesa del 17/07/2013 tra Uffici Speciali per la Ricostruzione e Agenzia del Territorio;
- VISTO l'art.67-bis del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, con il quale è stato dichiarato cessato lo stato d'emergenza sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO l'art.67-ter comma 1 del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, che così testualmente recita: *“a decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni*

di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestite sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione...omissis;

- VISTO l'art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;
- VISTO l'art.67-quinquies, comma 2, del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n.134 che così testualmente recita: *"Fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità"*;
- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali del 13 settembre 2012 n.1609, con il quale sono state demandate agli Enti Locali, tra l'altro, le attività espropriative;
- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 20 settembre 2012 n.20 con la quale si dispone che *"i comuni...omissis... sono individuati quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'art.4, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore...omissis...previa ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alle citate amministrazioni...omissis...gli oneri per il pagamento delle indennità dovute all'esito delle procedure amministrative di cui al presente articolo, sono a carico delle risorse finanziarie già stanziare per l'anno 2012 dall'art.20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4013/2012...omissis"*;
- VISTO il decreto del Comune dell'Aquila del 09 aprile 2014 con il quale è stata disposta la proroga dei provvedimenti di Occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto d'esproprio;
- VISTA la Determinazione congiunta n.8 del 15 settembre 2015, con cui l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila e l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del Cratere, hanno conferito all'Arch. Fausto Pedetta Peccia l'incarico di coordinatore responsabile dell'Ufficio Centralizzato Espropri, a seguito di procedura selettiva per titoli e con contratto del 22/09/2015;
- VISTO il Decreto Sindacale Prot. n° 101 del 25/07/2016 con cui risulta autorizzato alla firma del presente provvedimento l'Ing. Lucio Nardis Dirigente del settore Ambiente e Patrimonio;
- VISTO il parere favorevole sul presente provvedimento del Resp. Dell'Ufficio Centralizzato Espropri, l'Arch. Fausto Pedetta Peccia, alla regolarità tecnica dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del vigente D.lgs. 267/2000 e del nuovo regolamento comunale sui controlli interni;
- VISTO che, ai fini della redazione degli stati di consistenza e dell'immissione nel possesso delle aree interessate, sono stati redatti specifici verbali, da parte di tecnici designati dalla struttura commissariale e dall'Agenzia del Territorio, come nella seguente tabella:

Sezione	Foglio	Particella	Data
H	12	2415	15/10/2009
H	12	2417	15/10/2009
H	12	2333	15/10/2009
H	12	2335	15/10/2009
H	12	2336	15/10/2009
H	12	2337	15/10/2009
H	12	2339	15/10/2009
H	12	2341	15/10/2009

H	12	696	15/10/2009
H	12	697	15/10/2009
H	12	698	15/10/2009
H	12	2419	15/10/2009
H	12	2421	15/10/2009

CONSIDERATO che, in ottemperanza degli artt. 20, 22bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del DPR 327/2001 sono state determinate le indennità di espropriazione e di occupazione, con le previste maggiorazioni in caso di cessione volontaria, tenuto conto anche di quanto disposto nell'art. 2, comma 6, del D.L. 28/04/2009, n. 39, convertito con modificazioni nella L. 77/2009, e sono state comunicate agli interessati come dalla tabella che segue:

Sezione	Mappale		Comunicazione	
	Foglio	Particella	Protocollo	Data
H	12	2415	13654	13/11/2014
H	12	2417	13649	13/11/2014
H	12	2333	13621	13/11/2014
H	12	2335	13622	13/11/2014
H	12	2336	13623	13/11/2014
H	12	2337	13624	13/11/2014
H	12	2339	13651	13/11/2014
H	12	2341	13653	13/11/2014
H	12	696	13626	13/11/2014
H	12	697	13625	13/11/2014
H	12	698	13647	13/11/2014
H	12	2419	13657	13/11/2014
H	12	2421	13685	13/11/2014

VISTA l'avvenuta costituzione del deposito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila ovvero la liquidazione diretta agli interessati che hanno sottoscritto l'accettazione delle indennità come dalla seguente tabella:

Sezione	Foglio	Particella	Determina di Deposito			Determina di Liquidazione		
			Num.	Data	Importo	Num.	Data	Importo
H	12	2415						€ 16.303,65
H	12	2417						€ 20.295,00
H	12	2333						€ 27.262,95
H	12	2335						€ 34.455,97
H	12	2336						€ 6.165,81
H	12	2337						€ 23.647,68
H	12	2339						€ 48.640,35
H	12	2341						€ 2.570,70
H	12	696			€ 575,00			
H	12	697			€ 1.437,50			
H	12	698			€ 575,00			
H	12	2419						€ 14.580,32
H	12	2421						€ 13.394,70

CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 è può essere dato seguito alla procedura espropriativa;

DECRETA

Art. 1

L'esproprio a favore del Comune di L'Aquila C.F. 80002270660, con sede in L'Aquila Via Filomusi Guelfi n.2, dei beni immobili ricadenti nel Comune dell'Aquila iscritti nel Catasto terreni dell'Aquila come nella seguente tabella:

Piano	Sezione	Foglio	Particella	Ditta
315	H	12	2415	CIPRIANI FLORIANA n. a LUCOLI il 25/11/1937 c.f. CPRFRN37565E724B PROPRIETA' 1/1
317	H	12	2417	MICARELLI FIORELLA n. a L'AQUILA il 19/01/1964 c.f. MCRFL64A59A3450 PROPRIETA' 1/1
306	H	12	2333	RICCI OLIVIERO n. a L'AQUILA il 02/07/1960 c.f. RCCLVR60L02A345X PROPRIETA' 1/1
308	H	12	2335	MICARELLI GINO n. a L'AQUILA il 20/06/1962 c.f. MCRGNI62H20A345T PROPRIETA' 1/1
309	H	12	2336	MICARELLI GINO n. a L'AQUILA il 20/06/1962 c.f. MCRGNI62H20A345T PROPRIETA' 1/1
310	H	12	2337	TEMPESTA DANIELE n. a L'AQUILA il 29/10/1979 c.f. TMPDNL79R29A3450 PROPRIETA' 1/2, TEMPESTA MARZIA n. a L'AQUILA il 17/08/1974 c.f. TMPMRZ74M57A345D PROPRIETA' 1/2
312	H	12	2339	CIPRIANI FLORIANA n. a LUCOLI il 25/11/1937 c.f. CPRFRN37565E724B PROPRIETA' 1/1
314	H	12	2341	CIPRIANI FLORIANA n. a LUCOLI il 25/11/1937 c.f. CPRFRN37565E724B PROPRIETA' 1/1
323	H	12	696	MASCIOCCHI FRANCESCO n. a SASSA il 30/01/1965 PROPRIETA' 1/1
324	H	12	697	DI BATTISTA PALMA n. a TORNIMPARTE il 26/05/1888 PROPRIETA' 6/45, MICARELLI COSTANTINO n. a L'AQUILA il 07/10/1922 c.f. MCRCTN22R07A345J PROPRIETA' 11/45, MICARELLI ELISEO n. a L'AQUILA il 12/07/1919 c.f. MCRLSE19L12A345U PROPRIETA' 11/45, MICARELLI ERSILIA n. a L'AQUILA il 28/02/1913 c.f. MCRRSL13B68A345Q PROPRIETA' 6/45, MICARELLI IDA n. a L'AQUILA il 17/06/1926 c.f. MCRDIA26H57A345U PROPRIETA' 6/45, MICARELLI NAZZARENO n. a SASSA il 29/04/1917 c.f. MCRNZR17D29I450L PROPRIETA' 11/45
325	H	12	698	MICARELLI ANGELA PROPRIETA' 1/1
319	H	12	2419	TEMPESTA DANIELE n. a L'AQUILA il 29/10/1979 c.f. TMPDNL79R29A3450 PROPRIETA' 1/2, TEMPESTA MARZIA n. a L'AQUILA il 17/08/1974 c.f. TMPMRZ74M57A345D PROPRIETA' 1/2
321	H	12	2421	GIANSANTE VITTORIA n. a TORNIMPARTE il 12/01/1947 c.f. GNSVTR47A52L227Y PROPRIETA' 1/3, RICCI NADIA n. a L'AQUILA il 02/06/1972 c.f. RCCNDA72H42A345A PROPRIETA' 1/3, RICCI SERGIO n. a L'AQUILA il 15/03/1975 c.f. RCCSRG75C15A345I PROPRIETA' 1/3

Art. 2

L'indennità complessiva pari a € 209.904,63 (euro duecentonovemilannovecentoquattro\63) comprende l'indennità di esproprio, l'indennità di occupazione e le maggiorazioni ove previste, determinata in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, oltre ad iva se dovuta, nonché l'eventuale indennità per manufatti e danni così come descritta in premessa;

Art. 3

La trascrizione e voltura catastale del presente decreto saranno eseguite a cura dell'ufficio centralizzato espropri dell'ufficio speciale per la ricostruzione di L'Aquila;

Art. 4

La registrazione del presente decreto sarà eseguita dagli uffici del Comune dell'Aquila.

Art. 5

La notifica a tutti i soggetti interessati;

Art. 6

La trasmissione dell'estratto del presente decreto al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione (ai sensi art. 23 comma 5 del DPR 327/2001). L'opposizione del terzo è proponibile entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di cui al presente decreto resta fissata per la somma depositata;

Art. 7

La trasmissione della copia del presente decreto di esproprio all'ufficio istituito ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.P.R. 327/2001;

Art. 8

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento espropriativo;


Art. 9

Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Abruzzo – L'Aquila nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni; per le controversie riguardanti la determinazione dell'indennità, la competenza spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria.

**Il Responsabile dell'Ufficio
Centralizzato Espropri**
Arch. Fausto Pedetta Peccia



Il Dirigente
Ing. Lucio Nardis



USRA-USRC

Decreto di Esproprio 13.10.2016, n. 104. Comune dell'Aquila. Area 04 MAP L'Aquila.

COMUNE DELL'AQUILA
Settore Ambiente e Patrimonio

DECRETO DI ESPROPRIO n. 104 del 13 OTT. 2016
(ex D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)

Comune: L'Aquila – Area: 04 - MAP L'AQUILA

Sezione	Foglio	Particella
C	1	1344
C	1	1346
C	1	1348
C	1	1350
C	1	557
C	2	1049
C	2	1051
C	2	1055
C	2	1057
C	2	1059
C	2	134
C	2	311
C	2	366
C	2	1079
C	2	1081
C	2	1083
C	2	1085

Il Dirigente

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine ai citati eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO il decreto del Commissario delegato 13 ottobre 2009, rep. n. 29, recante al comma 2 "il presente decreto comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti, delle opere e dei servizi di cui al comma 1, costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del

- vincolo preordinato all'espropriazione in favore dei rispettivi comuni nei quali sono localizzate le aree";
- VISTO il decreto del Commissario delegato 31 luglio 2009, rep. n. 15, recante al comma 2 "il presente decreto comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti, delle opere e dei servizi di cui al comma 1, costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione in favore dei rispettivi comuni nei quali sono localizzate le aree";
- VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 1, che prevede un programma straordinario ed urgente per la realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione nonché delle connesse opere di urbanizzazioni e servizi, da destinare in via temporanea ai terremotati;
- VISTO la O.P.C.M. del 9 luglio 2009 n. 3790 *"Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 ed altre disposizioni urgenti di Protezione Civile"* con specifico riferimento all'art. 7 commi 1 e 2 che integrano le disposizioni di cui al sopra richiamato Decreto Legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla Legge 24 giugno 2009, n. 77, con un programma per la realizzazione *"di moduli abitativi provvisori e delle relative opere di urbanizzazione"* ed ancora *"di moduli ad uso scolastico provvisorio e delle connesse opere di urbanizzazione"*;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 6 che stabilisce che le indennità di esproprio e di occupazione devono essere determinate tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;
- VISTO i decreti del Commissario delegato prot. 3985 del 12/08/2011 e prot. 30 del 14/10/2009 con i quali è stata disposta l'occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto di esproprio;
- VISTO l'art. 4, comma 1, della O.P.C.M. del 17 settembre 2010, n. 3898 che autorizza il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad istituire una Struttura di Missione, operante a L'Aquila, al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all'art. 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all'art. 7, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. 9 luglio 2009, n. 3790, e connesse opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 concernente la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2012;
- VISTO l'articolo 7 dell'O.P.C.M. 17 gennaio 2012, n. 3996, che così testualmente recita: *"Al fine di assicurare la massima tempestività nell'espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nonché per contenere i relativi costi, il Dipartimento della Protezione Civile provvede in deroga agli artt. 21, 41 e 50 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto che la stima delle indennità di occupazione e di esproprio già si avvale dell'Agenzia del Territorio, sulla base della convenzione dell'11 maggio 2009 e successive integrazioni"*, integrata nel protocollo di intesa del 17/07/2013 tra Uffici Speciali per la Ricostruzione e Agenzia del Territorio;

- VISTO l'art.67-bis del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, con il quale è stato dichiarato cessato lo stato d'emergenza sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO l'art.67-ter comma 1 del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, che così testualmente recita: *"a decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestite sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione...omissis*;
- VISTO l'art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;
- VISTO l'art.67-quinquies, comma 2, del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n.134 che così testualmente recita: *"Fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità"*;
- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali del 13 settembre 2012 n.1609, con il quale sono state demandate agli Enti Locali, tra l'altro, le attività espropriative;
- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 20 settembre 2012 n.20 con la quale si dispone che *"i comuni...omissis... sono individuati quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'art.4, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore...omissis...previa ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alle citate amministrazioni...omissis...gli oneri per il pagamento delle indennità dovute all'esito delle procedure amministrative di cui al presente articolo, sono a carico delle risorse finanziarie già stanziare per l'anno 2012 dall'art.20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4013/2012...omissis"*;
- VISTO il decreto del Comune dell'Aquila del 09 aprile 2014 con il quale è stata disposta la proroga dei provvedimenti di Occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto d'esproprio;
- VISTA la Determinazione congiunta n.8 del 15 settembre 2015, con cui l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila e l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del Cratere, hanno conferito all'Arch. Fausto Pedetta Peccia l'incarico di coordinatore responsabile dell'Ufficio Centralizzato Espropri, a seguito di procedura selettiva per titoli e con contratto del 22/09/2015;
- VISTO il Decreto Sindacale Prot. n° 101 del 25/07/2016 con cui risulta autorizzato alla firma del presente provvedimento l'Ing. Lucio Nardis Dirigente del settore Ambiente e Patrimonio;
- VISTO il parere favorevole sul presente provvedimento del Resp. Dell'Ufficio Centralizzato Espropri, l'Arch. Fausto Pedetta Peccia, alla regolarità tecnica dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del vigente D.lgs. 267/2000 e del nuovo regolamento comunale sui controlli interni;
- VISTO che, ai fini della redazione degli stati di consistenza e dell'immissione nel possesso delle aree interessate, sono stati redatti specifici verbali, da parte di tecnici designati dalla struttura commissariale e dall'Agenzia del Territorio, come nella seguente tabella:

Sezione	Foglio	Particella	Data
C	1	1344	15/10/2009
C	1	1346	15/10/2009

C	1	1348	15/10/2009
C	1	1350	15/10/2009
C	1	557	15/10/2009
C	2	1049	03/10/2011
C	2	1051	15/10/2009
C	2	1055	15/10/2009
C	2	1057	15/10/2009
C	2	1059	15/10/2009
C	2	134	15/10/2009
C	2	311	15/10/2009
C	2	366	15/10/2009
C	2	1079	15/10/2009
C	2	1081	15/10/2009
C	2	1083	15/10/2009
C	2	1085	15/10/2009

CONSIDERATO che, in ottemperanza degli artt. 20, 22bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del DPR 327/2001 sono state determinate le indennità di espropriazione e di occupazione, con le previste maggiorazioni in caso di cessione volontaria, tenuto conto anche di quanto disposto nell'art. 2, comma 6, del D.L. 28/04/2009, n. 39, convertito con modificazioni nella L. 77/2009, e sono state comunicate agli interessati come dalla tabella che segue:

Sezione	Mappale		Comunicazione	
	Foglio	Particella	Protocollo	Data
C	1	1344	13381	06/11/2014
C	1	1346	13380	06/11/2014
C	1	1348	13343	06/11/2014
C	1	1350	13375	06/11/2014
C	1	557	13378	06/11/2014
C	2	1049	13340	06/11/2014
C	2	1051	13385	06/11/2014
C	2	1055	13276	04/11/2014
C	2	1057	13373	06/11/2014
C	2	1059	13371	06/11/2014
C	2	134	13374	06/11/2014
C	2	311	13386	06/11/2014
C	2	366	13274	04/11/2014
C	2	1079	13356	06/11/2014
C	2	1081	13355	06/11/2014
C	2	1083	13357	06/11/2014
C	2	1085	13360	06/11/2014

VISTA l'avvenuta costituzione del deposito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila ovvero la liquidazione diretta agli interessati che hanno sottoscritto l'accettazione delle indennità come dalla seguente tabella:

Sezione	Foglio	Particella	Determina di Deposito			Determina di Liquidazione		
			Num.	Data	Importo	Num.	Data	Importo
C	1	1344				554	16/04/2015	€ 55.311,03
C	1	1346				814	14/05/2015	€ 5.896,26
C	1	1348				240	11/03/2015	€ 4.667,00

C	1	1350	1358	23/09/2015	€ 450,63
C	1	557			815 14/05/2015 € 6.902,80
C	2	1049			243 11/03/2015 € 1.118,60
C	2	1051			254 11/03/2015 € 13.871,00
C	2	1055			591 27/07/2016 € 1.861,16
C	2	1057	1364	23/09/2015	€ 19.913,33
C	2	1059			1089 14/07/2015 € 18.758,49
C	2	134			256 11/03/2015 € 25.111,12
C	2	311			246 11/03/2015 € 16.566,44
C	2	366			592 27/07/2016 € 812,56
C	2	1079			248 11/03/2015 € 5.461,16
C	2	1081			241 11/03/2015 € 5.510,58
C	2	1083			247 11/03/2015 € 5.560,00
C	2	1085			251 11/03/2015 € 10.279,82

CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 è può essere dato seguito alla procedura espropriativa;

DECRETA

Art. 1

L'esproprio a favore del Comune di L'Aquila C.F. 80002270660, con sede in L'Aquila Via Filomusi Guelfi n.2, dei beni immobili ricadenti nel Comune dell'Aquila iscritti nel Catasto terreni dell'Aquila come nella seguente tabella:

Piano	Sezione	Foglio	Particella	Ditta
3202	C	1	1344	SAC. GELSOMINO MANFREDI PARROCCHIA DI S.MARIA IN PIANOLA GELSOMINO MANFREDI c.f. 80011420660 PROPRIETA' 1/1
3204	C	1	1346	LEPIDI EVANDRO n. a L'AQUILA il 28/09/1956 c.f. LPDVDR56P28A345I PROPRIETA' 1/2, LEPIDI FABRIZIO n. a L'AQUILA il 01/10/1962 c.f. LPDFRZ62R01A345J PROPRIETA' 1/2
3206	C	1	1348	LEPIDI ANGELO n. a L'AQUILA il 27/03/1948 c.f. LPDNGL48C27A345A PROPRIETA' 1/4, LEPIDI GABRIELLA n. a L'AQUILA il 10/01/1950 c.f. LPDGRL50A50A345R PROPRIETA' 3/4
3208	C	1	1350	LEPIDI QUINTINA n. a BAGNO il 22/09/1913 c.f. LPDQTN13P62A563I PROPRIETA' 1/1
3219	C	1	557	LEPIDI FABRIZIO n. a L'AQUILA il 01/10/1962 c.f. LPDFRZ62R01A345J PROPRIETA' 1/1
3221	C	2	1049	CORRIDORE MARIA ENRICA n. a L'AQUILA il 19/08/1952 c.f. CRRMNR52M59A345G PROPRIETA' 1/1
3223	C	2	1051	CENTI MARIA n. a L'AQUILA il 16/04/1931 c.f. CNTMRA31D56A345H PROPRIETA' 1/1
3227	C	2	1055	CENTI CELESTINO n. a L'AQUILA il 05/05/1955 c.f. CNTCST55E05A345Z PROPRIETA' 1/4, CENTI NINO n. a L'AQUILA il 01/01/1948 c.f. CNTNNI48A01A345L PROPRIETA' 1/4, NARDECCHIA ANNAMARIA n. a L'AQUILA il 16/01/1972 c.f. NRDNMR72A56A345A PROPRIETA' 1/2
3229	C	2	1057	CENTI VALERIA n. a L'AQUILA il 20/11/1973 c.f. CNTVLR73S60A345H PROPRIETA' 1/2, GRAZIANI ALESSANDRO n. a CERCOLA il 28/08/1972 c.f. GRZLSN72M28C495A PROPRIETA' 1/2
3231	C	2	1059	CENTI NINO n. a L'AQUILA il 01/01/1948 c.f. CNTNNI48A01A345L PROPRIETA' 1/1
3233	C	2	134	CORRIDORE ANDREA n. a L'AQUILA il 20/12/1937 c.f. CRRNDR37T20A345S PROPRIETA' 1/2, GIAMMARIA IVA n. a TORNIMPARTE il 10/08/1938 c.f. GMMVIA38M50L227D PROPRIETA' 1/2
3236	C	2	311	CENTI PIZZUTILLI ROSA ANGELA n. a BAGNO il 01/06/1927 c.f. CNTRNG27H41A563E PROPRIETA' 1/1

3237	C	2	366	CENTI CELESTINO n. a L'AQUILA il 05/05/1955 c.f. CNTCST55E05A345Z PROPRIETA' 1/4, CENTI NINO n. a L'AQUILA il 01/01/1948 c.f. CNTNNI48A01A345L PROPRIETA' 1/4, NARDECCHIA ANNAMARIA n. a L'AQUILA il 16/01/1972 c.f. NRDNMR72A56A345A PROPRIETA' 1/2
3250	C	2	1079	CORRIDORE SILVIO n. a L'AQUILA il 05/02/1946 c.f. CRRSLV46B05A345V PROPRIETA' 1/1
3252	C	2	1081	CORRIDORE SILVIO n. a L'AQUILA il 05/02/1946 c.f. CRRSLV46B05A345V PROPRIETA' 1/1
3254	C	2	1083	CORRIDORE SILVIO n. a L'AQUILA il 05/02/1946 c.f. CRRSLV46B05A345V PROPRIETA' 1/1
3256	C	2	1085	CORRIDORE ANDREA n. a L'AQUILA il 20/12/1937 c.f. CRRNDR37T20A345S PROPRIETA' 1/2, GIAMMARIA IVA n. a TORNIMPARTE il 10/08/1938 c.f. GMMVIA38M50L227D PROPRIETA' 1/2

Art. 2

L'indennità complessiva pari a € 198.051,98 (euro centonovantottomilacinquantuno\98) comprende l'indennità di esproprio, l'indennità di occupazione e le maggiorazioni ove previste, determinata in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, oltre ad iva se dovuta, nonché l'eventuale indennità per manufatti e danni così come descritta in premessa;

Art. 3

La trascrizione e voltura catastale del presente decreto saranno eseguite a cura dell'ufficio centralizzato espropri dell'ufficio speciale per la ricostruzione di L'Aquila;

Art. 4

La registrazione del presente decreto sarà eseguita dagli uffici del Comune dell'Aquila.

Art. 5

La notifica a tutti i soggetti interessati;

Art. 6

La trasmissione dell'estratto del presente decreto al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione (ai sensi art. 23 comma 5 del DPR 327/2001). L'opposizione del terzo è proponibile entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di cui al presente decreto resta fissata per la somma depositata;

Art. 7

La trasmissione della copia del presente decreto di esproprio all'ufficio istituito ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.P.R. 327/2001;

Art. 8

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento espropriativo;

Art. 9

Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Abruzzo - L'Aquila nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni; per le controversie riguardanti la determinazione dell'indennità, la competenza spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria.

**Il Responsabile dell'Ufficio
Centralizzato Espropri**
Arch. Fausto Pedetta Peccia




Il Dirigente
Ing. Licio Nardis

USRA-USRC

Decreto di Esproprio 13.10.2016, n. 105. Comune dell'Aquila. Area 04 MAP L'Aquila.

COMUNE DELL'AQUILA
Settore Ambiente e Patrimonio

DECRETO DI ESPROPRIO n. 105 del 13 OTT. 2016
(ex D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)

Comune: L'Aquila – Area: 04 - MAP L'AQUILA

Sezione	Foglio	Particella
E	8	1346

Il Dirigente

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine ai citati eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO il decreto del Commissario delegato 13 ottobre 2009, rep. n. 29, recante al comma 2 "il presente decreto comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti, delle opere e dei servizi di cui al comma 1, costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione in favore dei rispettivi comuni nei quali sono localizzate le aree";
- VISTO il decreto del Commissario delegato 31 luglio 2009, rep. n. 15, recante al comma 2 "il presente decreto comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti, delle opere e dei servizi di cui al comma 1, costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione in favore dei rispettivi comuni nei quali sono localizzate le aree";
- VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile" con specifico riferimento all'articolo 2 comma 1, che prevede un programma straordinario ed urgente per la realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione nonché delle connesse opere di urbanizzazioni e servizi, da destinare in via temporanea ai terremotati;

- VISTO la O.P.C.M. del 9 luglio 2009 n. 3790 “Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 ed altre disposizioni urgenti di Protezione Civile” con specifico riferimento all’art. 7 commi 1 e 2 che integrano le disposizioni di cui al sopra richiamato Decreto Legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla Legge 24 giugno 2009, n. 77, con un programma per la realizzazione “di moduli abitativi provvisori e delle relative opere di urbanizzazione” ed ancora “di moduli ad uso scolastico provvisorio e delle connesse opere di urbanizzazione”;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile”* con specifico riferimento all’articolo 2 comma 6 che stabilisce che le indennità di esproprio e di occupazione devono essere determinate tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto del Commissario delegato prot. 30 del 14/10/2009 con il quale è stata disposta l’occupazione della Particella oggetto del presente decreto di esproprio;
- VISTO l’art. 4, comma 1, della O.P.C.M. del 17 settembre 2010, n. 3898 che autorizza il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad istituire una Struttura di Missione, operante a L’Aquila, al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d’urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all’art. 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all’art. 7, commi 1 e 2, dell’O.P.C.M. 9 luglio 2009, n. 3790, e connesse opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 concernente la proroga dello stato d’emergenza fino al 31 dicembre 2012;
- VISTO l’articolo 7 dell’O.P.C.M. 17 gennaio 2012, n. 3996, che così testualmente recita: *“Al fine di assicurare la massima tempestività nell’espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d’urgenza ed alle espropriazioni di cui all’art. 4, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nonché per contenere i relativi costi, il Dipartimento della Protezione Civile provvede in deroga agli artt. 21, 41 e 50 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto che la stima delle indennità di occupazione e di esproprio già si avvale dell’Agenzia del Territorio, sulla base della convenzione dell’11 maggio 2009 e successive integrazioni”*, integrata nel protocollo di intesa del 17/07/2013 tra Uffici Speciali per la Ricostruzione e Agenzia del Territorio;
- VISTO l’art.67-bis del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, con il quale è stato dichiarato cessato lo stato d’emergenza sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO l’art.67-ter comma 1 del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, che così testualmente recita: *“a decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestite sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione...omissis”*;
- VISTO l’art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell’Abruzzo del 2009, prevede l’istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L’Aquila, l’altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;
- VISTO l’art.67-quinquies, comma 2, del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n.134 che così testualmente recita: *“Fino all’adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del*

decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità”;

VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali del 13 settembre 2012 n.1609, con il quale sono state demandate agli Enti Locali, tra l'altro, le attività espropriative;

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 20 settembre 2012 n.20 con la quale si dispone che “i comuni...omissis... sono individuati quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'art.4, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore...omissis...previa ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alle citate amministrazioni...omissis...gli oneri per il pagamento delle indennità dovute all'esito delle procedure amministrative di cui al presente articolo, sono a carico delle risorse finanziarie già stanziare per l'anno 2012 dall'art.20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4013/2012...omissis”;

VISTO il decreto del Comune dell'Aquila del 09 aprile 2014 con il quale è stata disposta la proroga dei provvedimenti di Occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto d'esproprio;

VISTA la Determinazione congiunta n.8 del 15 settembre 2015, con cui l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila e l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del Cratere, hanno conferito all'Arch. Fausto Pedetta Peccia l'incarico di coordinatore responsabile dell'Ufficio Centralizzato Espropri, a seguito di procedura selettiva per titoli e con contratto del 22/09/2015;

VISTO il Decreto Sindacale Prot. n° 101 del 25/07/2016 con cui risulta autorizzato alla firma del presente provvedimento l'Ing. Lucio Nardis Dirigente del settore Ambiente e Patrimonio;

VISTO il parere favorevole sul presente provvedimento del Resp. Dell'Ufficio Centralizzato Espropri, l'Arch. Fausto Pedetta Peccia, alla regolarità tecnica dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del vigente D.lgs. 267/2000 e del nuovo regolamento comunale sui controlli interni;

VISTO che, ai fini della redazione degli stati di consistenza e dell'immissione nel possesso delle aree interessate, sono stati redatti specifici verbali, da parte di tecnici designati dalla struttura commissariale e dall'Agenzia del Territorio, come nella seguente tabella:

Sezione	Foglio	Particella	Data
E	8	1346	15/10/2009

CONSIDERATO che, in ottemperanza degli artt. 20, 22bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del DPR 327/2001 sono state determinate le indennità di espropriazione e di occupazione, con le previste maggiorazioni in caso di cessione volontaria, tenuto conto anche di quanto disposto nell'art. 2, comma 6, del D.L. 28/04/2009, n. 39, convertito con modificazioni nella L. 77/2009, e sono state comunicate agli interessati come dalla tabella che segue:

Mappale			Comunicazione	
Sezione	Foglio	Particella	Protocollo	Data
E	8	1346	12544	16/10/2014

VISTA l'avvenuta costituzione del deposito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila ovvero la liquidazione diretta agli interessati che hanno sottoscritto l'accettazione delle indennità come dalla seguente tabella:

Sezione	Foglio	Particella	Determina di Deposito			Determina di Liquidazione		
			Num.	Data	Importo	Num.	Data	Importo
E	8	1346	1367	23/09/2015	€ 87.481,33			

CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 è può essere dato seguito alla procedura espropriativa;

DECRETA**Art. 1**

L'esproprio a favore del Comune di L'Aquila C.F. 80002270660, con sede in L'Aquila Via Filomusi Guelfi n.2, dei beni immobili ricadenti nel Comune dell'Aquila iscritti nel Catasto terreni dell'Aquila come nella seguente tabella:

Piano	Sezione	Foglio	Particella	Ditta
2302	E	8	1346	DEGAN ALFONSO n. a VENEZIA il 26/01/1947 c.f. DGNLNS47A26L736G PROPRIETA' 1/1

Art. 2

L'indennità complessiva pari a € 87.481,33 (euro ottantasettemilaquattrocentottantuno\33) comprende l'indennità di esproprio, l'indennità di occupazione e le maggiorazioni ove previste, determinata in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, oltre ad iva se dovuta, nonché l'eventuale indennità per manufatti e danni così come descritta in premessa;

Art. 3

La trascrizione e voltura catastale del presente decreto saranno eseguite a cura dell'ufficio centralizzato espropri dell'ufficio speciale per la ricostruzione di L'Aquila;

Art. 4

La registrazione del presente decreto sarà eseguita dagli uffici del Comune dell'Aquila.

Art. 5

La notifica a tutti i soggetti interessati;

Art. 6

La trasmissione dell'estratto del presente decreto al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione (ai sensi art. 23 comma 5 del DPR 327/2001). L'opposizione del terzo è proponibile entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di cui al presente decreto resta fissata per la somma depositata;

Art. 7

La trasmissione della copia del presente decreto di esproprio all'ufficio istituito ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.P.R. 327/2001;


Art. 8

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento espropriativo;

Art. 9

Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Abruzzo - L'Aquila nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni; per le controversie riguardanti la determinazione dell'indennità, la competenza spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria.

**Il Responsabile dell'Ufficio
Centralizzato Espropri**
Arch. Fausto Pedetta Peccia



Il Dirigente
Ing. Lucio Nardis



USRA-USRC

Decreto di Esproprio 13.10.2016, n. 106. Comune dell'Aquila. Area 04 MAP L'Aquila.

COMUNE DELL'AQUILA
Settore Ambiente e Patrimonio

DECRETO DI ESPROPRIO n. 106 del 13 OTT. 2016
(ex D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)

Comune: L'Aquila – Area: 04 - MAP L'AQUILA

Sezione	Foglio	Particella
E	16	1271
E	16	2472
E	16	50

Il Dirigente

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine ai citati eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO il decreto del Commissario delegato 13 ottobre 2009, rep. n. 29, recante al comma 2 "il presente decreto comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti, delle opere e dei servizi di cui al comma 1, costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione in favore dei rispettivi comuni nei quali sono localizzate le aree";
- VISTO il decreto del Commissario delegato 31 luglio 2009, rep. n. 15, recante al comma 2 "il presente decreto comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti, delle opere e dei servizi di cui al comma 1, costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione in favore dei rispettivi comuni nei quali sono localizzate le aree";
- VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile" con specifico riferimento all'articolo 2 comma 1, che prevede un programma straordinario ed urgente per la

- realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione nonché delle connesse opere di urbanizzazioni e servizi, da destinare in via temporanea ai terremotati;
- VISTO la O.P.C.M. del 9 luglio 2009 n. 3790 “Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 ed altre disposizioni urgenti di Protezione Civile” con specifico riferimento all’art. 7 commi 1 e 2 che integrano le disposizioni di cui al sopra richiamato Decreto Legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla Legge 24 giugno 2009, n. 77, con un programma per la realizzazione “di moduli abitativi provvisori e delle relative opere di urbanizzazione” ed ancora “di moduli ad uso scolastico provvisorio e delle connesse opere di urbanizzazione”;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile”* con specifico riferimento all’articolo 2 comma 6 che stabilisce che le indennità di esproprio e di occupazione devono essere determinate tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto del Commissario delegato prot. 30 del 14/10/2009 con il quale è stata disposta l’occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto di esproprio;
- VISTO l’art. 4, comma 1, della O.P.C.M. del 17 settembre 2010, n. 3898 che autorizza il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad istituire una Struttura di Missione, operante a L’Aquila, al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d’urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all’art. 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all’art. 7, commi 1 e 2, dell’O.P.C.M. 9 luglio 2009, n. 3790, e connesse opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 concernente la proroga dello stato d’emergenza fino al 31 dicembre 2012;
- VISTO l’articolo 7 dell’O.P.C.M. 17 gennaio 2012, n. 3996, che così testualmente recita: *“Al fine di assicurare la massima tempestività nell’espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d’urgenza ed alle espropriazioni di cui all’art. 4, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nonché per contenere i relativi costi, il Dipartimento della Protezione Civile provvede in deroga agli artt. 21, 41 e 50 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto che la stima delle indennità di occupazione e di esproprio già si avvale dell’Agenzia del Territorio, sulla base della convenzione dell’11 maggio 2009 e successive integrazioni”*, integrata nel protocollo di intesa del 17/07/2013 tra Uffici Speciali per la Ricostruzione e Agenzia del Territorio;
- VISTO l’art.67-bis del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, con il quale è stato dichiarato cessato lo stato d’emergenza sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO l’art.67-ter comma 1 del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, che così testualmente recita: *“a decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestite sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione...omissis;*
- VISTO l’art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell’Abruzzo del 2009, prevede l’istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L’Aquila, l’altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;
- VISTO l’art.67-quinquies, comma 2, del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n.134 che così testualmente recita: *“Fino all’adozione di un testo unico delle*

disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità”;

VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali del 13 settembre 2012 n.1609, con il quale sono state demandate agli Enti Locali, tra l'altro, le attività espropriative;

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 20 settembre 2012 n.20 con la quale si dispone che “i comuni...omissis... sono individuati quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'art.4, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore...omissis...previa ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alle citate amministrazioni...omissis...gli oneri per il pagamento delle indennità dovute all'esito delle procedure amministrative di cui al presente articolo, sono a carico delle risorse finanziarie già stanziata per l'anno 2012 dall'art.20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4013/2012...omissis”;

VISTO il decreto del Comune dell'Aquila del 09 aprile 2014 con il quale è stata disposta la proroga dei provvedimenti di Occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto d'esproprio;

VISTA la Determinazione congiunta n.8 del 15 settembre 2015, con cui l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila e l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del Cratere, hanno conferito all'Arch. Fausto Pedetta Peccia l'incarico di coordinatore responsabile dell'Ufficio Centralizzato Espropri, a seguito di procedura selettiva per titoli e con contratto del 22/09/2015;

VISTO il Decreto Sindacale Prot. n° 101 del 25/07/2016 con cui risulta autorizzato alla firma del presente provvedimento l'Ing. Lucio Nardis Dirigente del settore Ambiente e Patrimonio;

VISTO il parere favorevole sul presente provvedimento del Resp. Dell'Ufficio Centralizzato Espropri, l'Arch. Fausto Pedetta Peccia, alla regolarità tecnica dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del vigente D.lgs. 267/2000 e del nuovo regolamento comunale sui controlli interni;

VISTO che, ai fini della redazione degli stati di consistenza e dell'immissione nel possesso delle aree interessate, sono stati redatti specifici verbali, da parte di tecnici designati dalla struttura commissariale e dall'Agenzia del Territorio, come nella seguente tabella:

Sezione	Foglio	Particella	Data
E	16	1271	15/10/2009
E	16	2472	15/10/2009
E	16	50	15/10/2009

CONSIDERATO che, in ottemperanza degli artt. 20, 22bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del DPR 327/2001 sono state determinate le indennità di espropriazione e di occupazione, con le previste maggiorazioni in caso di cessione volontaria, tenuto conto anche di quanto disposto nell'art. 2, comma 6, del D.L. 28/04/2009, n. 39, convertito con modificazioni nella L. 77/2009, e sono state comunicate agli interessati come dalla tabella che segue:

Mappale			Comunicazione	
Sezione	Foglio	Particella	Protocollo	Data
E	16	1271	13776	14/11/2014
E	16	2472	13775	14/11/2014
E	16	50	13773	14/11/2014

VISTA l'avvenuta costituzione del deposito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila ovvero la liquidazione diretta agli interessati che hanno sottoscritto l'accettazione delle indennità come dalla seguente tabella:

Sezione	Foglio	Particella	Determina di Deposito			Determina di Liquidazione		
			Num.	Data	Importo	Num.	Data	Importo
E	16	1271				1790	02/12/2015	€ 32.226,00
E	16	2472				1789	02/12/2015	€ 3.567,00
E	16	50				1783	02/12/2015	€ 106.033,69

CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 è può essere dato seguito alla procedura espropriativa;

DECRETA

Art. 1

L'esproprio a favore del Comune di L'Aquila C.F. 80002270660, con sede in L'Aquila Via Filomusi Guelfi n.2, dei beni immobili ricadenti nel Comune dell'Aquila iscritti nel Catasto terreni dell'Aquila come nella seguente tabella:

Piano	Sezione	Foglio	Particella	Ditta
2401	E	16	1271	ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO ARCIDIOCESI DELL'AQUILA c.f. 93004020660 PROPRIETA' 1/1
2403	E	16	2472	ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO ARCIDIOCESI DELL'AQUILA c.f. 93004020660 PROPRIETA' 1/1
2406	E	16	50	ENTE PARROCCHIA DI SANTA MARIA E S. BIAGIO CON SEDE IN TEMPERA c.f. 93037600660 PROPRIETA' 1/1

Art. 2

L'indennità complessiva pari a € 141.826,69 (euro centoquarantunomilaottocentoventisei\69) comprende l'indennità di esproprio, l'indennità di occupazione e le maggiorazioni ove previste, determinata in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, oltre ad iva se dovuta, nonché l'eventuale indennità per manufatti e danni così come descritta in premessa;

Art. 3

La trascrizione e voltura catastale del presente decreto saranno eseguite a cura dell'ufficio centralizzato espropri dell'ufficio speciale per la ricostruzione di L'Aquila;

Art. 4

La registrazione del presente decreto sarà eseguita dagli uffici del Comune dell'Aquila.

Art. 5

La notifica a tutti i soggetti interessati;

Art. 6

La trasmissione dell'estratto del presente decreto al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione (ai sensi art. 23 comma 5 del DPR 327/2001). L'opposizione del terzo è proponibile entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di cui al presente decreto resta fissata per la somma depositata;

Art. 7

La trasmissione della copia del presente decreto di esproprio all'ufficio istituito ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.P.R. 327/2001;


Art. 8


Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento espropriativo;

Art. 9

Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Abruzzo – L'Aquila nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni; per le controversie riguardanti la determinazione dell'indennità, la competenza spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria.

**Il Responsabile dell'Ufficio
Centralizzato Espropri**
Arch. Fausto Pedetta Peccia





Il Dirigente
Ing. Ludio Nardis



USRA-USRC

Decreto di Esproprio 13.10.2016, n. 109. Comune dell'Aquila. Area 04 MAP L'Aquila.

COMUNE DELL'AQUILA
Settore Ambiente e Patrimonio

DECRETO DI ESPROPRIO n. 109 del 13 OTT. 2016
(ex D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)

Comune: L'Aquila – Area: 04 - MAP L'AQUILA

Sezione	Foglio	Particella
A	82	3
A	82	341
A	82	342
A	82	4
A	82	5
A	82	512

Il Dirigente

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine ai citati eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO il decreto del Commissario delegato 13 ottobre 2009, rep. n. 29, recante al comma 2 "il presente decreto comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti, delle opere e dei servizi di cui al comma 1, costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione in favore dei rispettivi comuni nei quali sono localizzate le aree";
- VISTO il decreto del Commissario delegato 31 luglio 2009, rep. n. 15, recante al comma 2 "il presente decreto comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti, delle opere e dei servizi di cui al comma 1, costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione in favore dei rispettivi comuni nei quali sono localizzate le aree";
- VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione

- Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 1, che prevede un programma straordinario ed urgente per la realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione nonché delle connesse opere di urbanizzazioni e servizi, da destinare in via temporanea ai terremotati;
- VISTO la O.P.C.M. del 9 luglio 2009 n. 3790 "Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 ed altre disposizioni urgenti di Protezione Civile" con specifico riferimento all'art. 7 commi 1 e 2 che integrano le disposizioni di cui al sopra richiamato Decreto Legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla Legge 24 giugno 2009, n. 77, con un programma per la realizzazione "di moduli abitativi provvisori e delle relative opere di urbanizzazione" ed ancora "di moduli ad uso scolastico provvisorio e delle connesse opere di urbanizzazione";
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 6 che stabilisce che le indennità di esproprio e di occupazione devono essere determinate tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto del Commissario delegato prot. 30 del 14/10/2009 con il quale è stata disposta l'occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto di esproprio;
- VISTO l'art. 4, comma 1, della O.P.C.M. del 17 settembre 2010, n. 3898 che autorizza il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad istituire una Struttura di Missione, operante a L'Aquila, al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all'art. 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all'art. 7, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. 9 luglio 2009, n. 3790, e connesse opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 concernente la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2012;
- VISTO l'articolo 7 dell'O.P.C.M. 17 gennaio 2012, n. 3996, che così testualmente recita: *"Al fine di assicurare la massima tempestività nell'espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nonché per contenere i relativi costi, il Dipartimento della Protezione Civile provvede in deroga agli artt. 21, 41 e 50 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto che la stima delle indennità di occupazione e di esproprio già si avvale dell'Agenzia del Territorio, sulla base della convenzione dell'11 maggio 2009 e successive integrazioni"*, integrata nel protocollo di intesa del 17/07/2013 tra Uffici Speciali per la Ricostruzione e Agenzia del Territorio;
- VISTO l'art.67-bis del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, con il quale è stato dichiarato cessato lo stato d'emergenza sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO l'art.67-ter comma 1 del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, che così testualmente recita: *"a decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestite sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione...omissis"*;
- VISTO l'art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;

- VISTO l'art.67-quinquies, comma 2, del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n.134 che così testualmente recita: *“Fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità”*;
- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali del 13 settembre 2012 n.1609, con il quale sono state demandate agli Enti Locali, tra l'altro, le attività espropriative;
- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 20 settembre 2012 n.20 con la quale si dispone che *“i comuni...omissis... sono individuati quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'art.4, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore...omissis...previa ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alle citate amministrazioni...omissis...gli oneri per il pagamento delle indennità dovute all'esito delle procedure amministrative di cui al presente articolo, sono a carico delle risorse finanziarie già stanziare per l'anno 2012 dall'art.20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4013/2012...omissis”*;
- VISTO il decreto del Comune dell'Aquila del 09 aprile 2014 con il quale è stata disposta la proroga dei provvedimenti di Occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto d'esproprio;
- VISTA la Determinazione congiunta n.8 del 15 settembre 2015, con cui l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila e l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del Cratere, hanno conferito all'Arch. Fausto Pedetta Peccia l'incarico di coordinatore responsabile dell'Ufficio Centralizzato Espropri, a seguito di procedura selettiva per titoli e con contratto del 22/09/2015;
- VISTO il Decreto Sindacale Prot. n° 101 del 25/07/2016 con cui risulta autorizzato alla firma del presente provvedimento l'Ing. Lucio Nardis Dirigente del settore Ambiente e Patrimonio;
- VISTO il parere favorevole sul presente provvedimento del Resp. Dell'Ufficio Centralizzato Espropri, l'Arch. Fausto Pedetta Peccia, alla regolarità tecnica dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del vigente D.lgs. 267/2000 e del nuovo regolamento comunale sui controlli interni;
- VISTO che, ai fini della redazione degli stati di consistenza e dell'immissione nel possesso delle aree interessate, sono stati redatti specifici verbali, da parte di tecnici designati dalla struttura commissariale e dall'Agenzia del Territorio, come nella seguente tabella:

Sezione	Foglio	Particella	Data
A	82	3	15/10/2009
A	82	341	15/10/2009
A	82	342	15/10/2009
A	82	4	15/10/2009
A	82	5	15/10/2009
A	82	512	15/10/2009

CONSIDERATO che, in ottemperanza degli artt. 20, 22bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del DPR 327/2001 sono state determinate le indennità di espropriazione e di occupazione, con le previste maggiorazioni in caso di cessione volontaria, tenuto conto anche di quanto disposto nell'art. 2, comma 6, del D.L. 28/04/2009, n. 39, convertito con modificazioni nella L. 77/2009, e sono state comunicate agli interessati come dalla tabella che segue:

Mappale			Comunicazione	
Sezione	Foglio	Particella	Protocollo	Data
A	82	3	13256	04/11/2014
A	82	341	13137	30/10/2014

A	82	342	13136	30/10/2014
A	82	4	13255	04/11/2014
A	82	5	13254	04/11/2014
A	82	512	13135	30/10/2014

VISTA l'avvenuta costituzione del deposito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila ovvero la liquidazione diretta agli interessati che hanno sottoscritto l'accettazione delle indennità come dalla seguente tabella:

Sezione	Foglio	Particella	Determina di Deposito			Determina di Liquidazione		
			Num.	Data	Importo	Num.	Data	Importo
A	82	3	796	12/05/2015	€ 18.284,86			
A	82	341	588	27/07/2016	€ 5.644,62			
A	82	342	589	27/07/2016	€ 27.020,14			
A	82	4	792	12/05/2015	€ 3.590,35			
A	82	5	795	12/05/2015	€ 25.354,51			
A	82	512	793	12/05/2015	€ 15.138,68			

CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 è può essere dato seguito alla procedura espropriativa;

DECRETA

Art. 1

L'esproprio a favore del Comune di L'Aquila C.F. 80002270660, con sede in L'Aquila Via Filomusi Guelfi n.2, dei beni immobili ricadenti nel Comune dell'Aquila iscritti nel Catasto terreni dell'Aquila come nella seguente tabella:

Piano	Sezione	Foglio	Particella	Ditta
4610	A	82	3	COLETTI BRUNO n. a FAGNANO ALTO il 01/06/1942 c.f. CLTBRN42H01D465H PROPRIETA' 1/2, DI PAOLANTONIO LUCIA n. a MONTEREALE il 01/01/1950 c.f. DPLLCU50A41F595Q PROPRIETA' 1/2
4611	A	82	341	DEL RE LUIGINA n. a L'AQUILA il 02/02/1920 c.f. DLRLGN20B42A345Z PROPRIETA' 1/1
4612	A	82	342	DEL RE LUIGINA n. a L'AQUILA il 02/02/1920 c.f. DLRLGN20B42A345Z PROPRIETA' 1/1
4613	A	82	4	IANNI MASSIMILIANA n. a L'AQUILA il 26/10/1969 c.f. NNIMSM69R66A345J PROPRIETA' 1/1
4614	A	82	5	IANNI MASSIMILIANA n. a L'AQUILA il 26/10/1969 c.f. NNIMSM69R66A345J PROPRIETA' 1/1
4615	A	82	512	IANNI MASSIMILIANA n. a L'AQUILA il 26/10/1969 c.f. NNIMSM69R66A345J PROPRIETA' 1/1

Art. 2

L'indennità complessiva pari a € 95.033,16 (euro novantacinquemilatrentatre\16) comprende l'indennità di esproprio, l'indennità di occupazione e le maggiorazioni ove previste, determinata in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, oltre ad iva se dovuta, nonché l'eventuale indennità per manufatti e danni così come descritta in premessa;

Art. 3

La trascrizione e voltura catastale del presente decreto saranno eseguite a cura dell'ufficio centralizzato espropri dell'ufficio speciale per la ricostruzione di L'Aquila;

Art. 4

La registrazione del presente decreto sarà eseguita dagli uffici del Comune dell'Aquila.

Art. 5

La notifica a tutti i soggetti interessati;

Art. 6

La trasmissione dell'estratto del presente decreto al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione (ai sensi art. 23 comma 5 del DPR 327/2001). L'opposizione del terzo è proponibile entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di cui al presente decreto resta fissata per la somma depositata;

Art. 7

La trasmissione della copia del presente decreto di esproprio all'ufficio istituito ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.P.R. 327/2001;


Art. 8


Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento espropriativo;

Art. 9


Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Abruzzo - L'Aquila nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni; per le controversie riguardanti la determinazione dell'indennità, la competenza spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria.

**Il Responsabile dell'Ufficio
Centralizzato Espropri**
Arch. Fausto Pedetta Peccia





Il Dirigente
Ing. Lucio Nardis



USRA-USRC

Decreto di Esproprio 13.10.2016, n. 110. Comune dell'Aquila. Area 04 MAP L'Aquila.

COMUNE DELL'AQUILA
Settore Ambiente e Patrimonio

DECRETO DI ESPROPRIO n. 110 del **13 OTT. 2016**
(ex D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)

Comune: L'Aquila – Area: 04 - MAP L'AQUILA

Sezione	Foglio	Particella
C	15	2418
C	15	275
C	15	938

Il Dirigente

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine ai citati eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO il decreto del Commissario delegato 13 ottobre 2009, rep. n. 29, recante al comma 2 "il presente decreto comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti, delle opere e dei servizi di cui al comma 1, costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione in favore dei rispettivi comuni nei quali sono localizzate le aree";
- VISTO il decreto del Commissario delegato 31 luglio 2009, rep. n. 15, recante al comma 2 "il presente decreto comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti, delle opere e dei servizi di cui al comma 1, costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione in favore dei rispettivi comuni nei quali sono localizzate le aree";
- VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile" con specifico riferimento all'articolo 2 comma 1, che prevede un programma straordinario ed urgente per la

- realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione nonché delle connesse opere di urbanizzazioni e servizi, da destinare in via temporanea ai terremotati;
- VISTO la O.P.C.M. del 9 luglio 2009 n. 3790 "Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 ed altre disposizioni urgenti di Protezione Civile" con specifico riferimento all'art. 7 commi 1 e 2 che integrano le disposizioni di cui al sopra richiamato Decreto Legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla Legge 24 giugno 2009, n. 77, con un programma per la realizzazione "di moduli abitativi provvisori e delle relative opere di urbanizzazione" ed ancora "di moduli ad uso scolastico provvisorio e delle connesse opere di urbanizzazione";
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 6 che stabilisce che le indennità di esproprio e di occupazione devono essere determinate tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto del Commissario delegato prot. 30 del 14/10/2009 con il quale è stata disposta l'occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto di esproprio;
- VISTO l'art. 4, comma 1, della O.P.C.M. del 17 settembre 2010, n. 3898 che autorizza il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad istituire una Struttura di Missione, operante a L'Aquila, al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all'art. 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all'art. 7, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. 9 luglio 2009, n. 3790, e connesse opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 concernente la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2012;
- VISTO l'articolo 7 dell'O.P.C.M. 17 gennaio 2012, n. 3996, che così testualmente recita: *"Al fine di assicurare la massima tempestività nell'espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nonché per contenere i relativi costi, il Dipartimento della Protezione Civile provvede in deroga agli artt. 21, 41 e 50 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto che la stima delle indennità di occupazione e di esproprio già si avvale dell'Agenzia del Territorio, sulla base della convenzione dell'11 maggio 2009 e successive integrazioni"*, integrata nel protocollo di intesa del 17/07/2013 tra Uffici Speciali per la Ricostruzione e Agenzia del Territorio;
- VISTO l'art.67-bis del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, con il quale è stato dichiarato cessato lo stato d'emergenza sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO l'art.67-ter comma 1 del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, che così testualmente recita: *"a decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestite sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione...omissis"*;
- VISTO l'art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;
- VISTO l'art.67-quinquies, comma 2, del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n.134 che così testualmente recita: *"Fino all'adozione di un testo unico delle*

disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità”;

- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali del 13 settembre 2012 n.1609, con il quale sono state demandate agli Enti Locali, tra l'altro, le attività espropriative;
- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 20 settembre 2012 n.20 con la quale si dispone che “i comuni...omissis... sono individuati quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'art.4, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore...omissis...previa ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alle citate amministrazioni...omissis...gli oneri per il pagamento delle indennità dovute all'esito delle procedure amministrative di cui al presente articolo, sono a carico delle risorse finanziarie già stanziare per l'anno 2012 dall'art.20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4013/2012...omissis”;
- VISTO il decreto del Comune dell'Aquila del 09 aprile 2014 con il quale è stata disposta la proroga dei provvedimenti di Occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto d'esproprio;
- VISTA la Determinazione congiunta n.8 del 15 settembre 2015, con cui l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila e l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del Cratere, hanno conferito all'Arch. Fausto Pedetta Peccia l'incarico di coordinatore responsabile dell'Ufficio Centralizzato Espropri, a seguito di procedura selettiva per titoli e con contratto del 22/09/2015;
- VISTO il Decreto Sindacale Prot. n° 101 del 25/07/2016 con cui risulta autorizzato alla firma del presente provvedimento l'Ing. Lucio Nardis Dirigente del settore Ambiente e Patrimonio;
- VISTO il parere favorevole sul presente provvedimento del Resp. Dell'Ufficio Centralizzato Espropri, l'Arch. Fausto Pedetta Peccia, alla regolarità tecnica dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del vigente D.lgs. 267/2000 e del nuovo regolamento comunale sui controlli interni;
- VISTO che, ai fini della redazione degli stati di consistenza e dell'immissione nel possesso delle aree interessate, sono stati redatti specifici verbali, da parte di tecnici designati dalla struttura commissariale e dall'Agenzia del Territorio, come nella seguente tabella:

Sezione	Foglio	Particella	Data
C	15	2418	15/10/2009
C	15	275	15/10/2009
C	15	938	15/10/2009

CONSIDERATO che, in ottemperanza degli artt. 20, 22bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del DPR 327/2001 sono state determinate le indennità di espropriazione e di occupazione, con le previste maggiorazioni in caso di cessione volontaria, tenuto conto anche di quanto disposto nell'art. 2, comma 6, del D.L. 28/04/2009, n. 39, convertito con modificazioni nella L. 77/2009, e sono state comunicate agli interessati come dalla tabella che segue:

Mappale			Comunicazione	
Sezione	Foglio	Particella	Protocollo	Data
C	15	2418	06372	30/05/2014
C	15	275	06370	30/05/2014
C	15	938	06367	30/05/2014

VISTA l'avvenuta costituzione del deposito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila ovvero la liquidazione diretta agli interessati che hanno sottoscritto l'accettazione delle indennità come dalla seguente tabella:

Sezione	Foglio	Particella	Determina di Deposito			Determina di Liquidazione		
			Num.	Data	Importo	Num.	Data	Importo
C	15	2418				2999	22/12/2014	€ 183.537,69
C	15	275				2998	22/12/2014	€ 279.147,21
C	15	938				2997	22/12/2014	€ 280.413,26

CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 è può essere dato seguito alla procedura espropriativa;

DECRETA

Art. 1

L'esproprio a favore del Comune di L'Aquila C.F. 80002270660, con sede in L'Aquila Via Filomusi Guelfi n.2, dei beni immobili ricadenti nel Comune dell'Aquila iscritti nel Catasto terreni dell'Aquila come nella seguente tabella:

Piano	Sezione	Foglio	Particella	Ditta
4117	C	15	2418	DE PAULIS MARIA n. a L'AQUILA il 14/07/1976 c.f. DPLMRA76L54A345H PROPRIETA' 1/3, DE PAULIS MARIA ANTONIETTA n. a L'AQUILA il 03/03/1970 c.f. DPLMNT70C43A345E PROPRIETA' 1/3, DE PAULIS MAURO n. a L'AQUILA il 08/07/1968 c.f. DPLMRA68L08A345M PROPRIETA' 1/3
4120	C	15	275	DE PAULIS MARIA n. a L'AQUILA il 14/07/1976 c.f. DPLMRA76L54A345H PROPRIETA' 1/3, DE PAULIS MARIA ANTONIETTA n. a L'AQUILA il 03/03/1970 c.f. DPLMNT70C43A345E PROPRIETA' 1/3, DE PAULIS MAURO n. a L'AQUILA il 08/07/1968 c.f. DPLMRA68L08A345M PROPRIETA' 1/3
4121	C	15	938	PIETRAMICO MATILDE n. a BAGNO il 11/06/1931 c.f. PTRMLD31H51A563B PROPRIETA' 1/1

Art. 2

L'indennità complessiva pari a € 743.098,16 (euro settecentoquarantatremilanovantaotto\16) comprende l'indennità di esproprio, l'indennità di occupazione e le maggiorazioni ove previste, determinata in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, oltre ad iva se dovuta, nonché l'eventuale indennità per manufatti e danni così come descritta in premessa;

Art. 3

La trascrizione e voltura catastale del presente decreto saranno eseguite a cura dell'ufficio centralizzato espropri dell'ufficio speciale per la ricostruzione di L'Aquila;

Art. 4

La registrazione del presente decreto sarà eseguita dagli uffici del Comune dell'Aquila.

Art. 5

La notifica a tutti i soggetti interessati;

Art. 6

La trasmissione dell'estratto del presente decreto al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione (ai sensi art. 23 comma 5 del DPR 327/2001). L'opposizione del terzo è proponibile entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di cui al presente decreto resta fissata per la somma depositata;

Art. 7

La trasmissione della copia del presente decreto di esproprio all'ufficio istituito ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.P.R. 327/2001;


Art. 8

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento espropriativo;


Art. 9

Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Abruzzo – L'Aquila nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni; per le controversie riguardanti la determinazione dell'indennità, la competenza spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria.

**Il Responsabile dell'Ufficio
Centralizzato Espropri**
Arch. Fausto Pedetta Peccia



Il Dirigente
Ing. Lucio Nardis



USRA-USRC

Decreto di Esproprio 13.10.2016, n. 111. Comune dell'Aquila. Area 04 MAP L'Aquila.

COMUNE DELL'AQUILA
Settore Ambiente e Patrimonio

13 OTT. 2016

DECRETO DI ESPROPRIO n. 111 del _____
(ex D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)

Comune: L'Aquila - Area: 04 - MAP L'AQUILA

Sezione	Foglio	Particella
D	77	1
D	77	1102
D	77	1104
D	77	1106
D	77	1108
D	77	933
D	77	934

Il Dirigente

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine ai citati eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO il decreto del Commissario delegato 13 ottobre 2009, rep. n. 29, recante al comma 2 "il presente decreto comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti, delle opere e dei servizi di cui al comma 1, costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione in favore dei rispettivi comuni nei quali sono localizzate le aree";
- VISTO il decreto del Commissario delegato 31 luglio 2009, rep. n. 15, recante al comma 2 "il presente decreto comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti, delle opere e dei servizi di cui al comma 1, costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione in favore dei rispettivi comuni nei quali sono localizzate le aree";
- VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile" con specifico

- riferimento all'articolo 2 comma 1, che prevede un programma straordinario ed urgente per la realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione nonché delle connesse opere di urbanizzazioni e servizi, da destinare in via temporanea ai terremotati;
- VISTO la O.P.C.M. del 9 luglio 2009 n. 3790 "Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 ed altre disposizioni urgenti di Protezione Civile" con specifico riferimento all'art. 7 commi 1 e 2 che integrano le disposizioni di cui al sopra richiamato Decreto Legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla Legge 24 giugno 2009, n. 77, con un programma per la realizzazione "di moduli abitativi provvisori e delle relative opere di urbanizzazione" ed ancora "di moduli ad uso scolastico provvisorio e delle connesse opere di urbanizzazione";
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 6 che stabilisce che le indennità di esproprio e di occupazione devono essere determinate tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto del Commissario delegato prot. 38 del 18/11/2009 con il quale è stata disposta l'occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto di esproprio;
- VISTO l'art. 4, comma 1, della O.P.C.M. del 17 settembre 2010, n. 3898 che autorizza il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad istituire una Struttura di Missione, operante a L'Aquila, al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all'art. 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all'art. 7, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. 9 luglio 2009, n. 3790, e connesse opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 concernente la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2012;
- VISTO l'articolo 7 dell'O.P.C.M. 17 gennaio 2012, n. 3996, che così testualmente recita: *"Al fine di assicurare la massima tempestività nell'espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nonché per contenere i relativi costi, il Dipartimento della Protezione Civile provvede in deroga agli artt. 21, 41 e 50 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto che la stima delle indennità di occupazione e di esproprio già si avvale dell'Agenzia del Territorio, sulla base della convenzione dell'11 maggio 2009 e successive integrazioni"*, integrata nel protocollo di intesa del 17/07/2013 tra Uffici Speciali per la Ricostruzione e Agenzia del Territorio;
- VISTO l'art.67-bis del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, con il quale è stato dichiarato cessato lo stato d'emergenza sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO l'art.67-ter comma 1 del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, che così testualmente recita: *"a decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestite sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione...omissis"*;
- VISTO l'art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;
- VISTO l'art.67-quinquies, comma 2, del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n.134 che così testualmente recita: *"Fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le*

disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità”;

- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali del 13 settembre 2012 n.1609, con il quale sono state demandate agli Enti Locali, tra l'altro, le attività espropriative;
- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 20 settembre 2012 n.20 con la quale si dispone che *“i comuni...omissis... sono individuati quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'art.4, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore...omissis...previa ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alle citate amministrazioni...omissis...gli oneri per il pagamento delle indennità dovute all'esito delle procedure amministrative di cui al presente articolo, sono a carico delle risorse finanziarie già stanziare per l'anno 2012 dall'art.20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4013/2012...omissis”;*
- VISTO il decreto del Comune dell'Aquila del 09 aprile 2014 con il quale è stata disposta la proroga dei provvedimenti di Occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto d'esproprio;
- VISTA la Determinazione congiunta n.8 del 15 settembre 2015, con cui l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila e l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del Cratere, hanno conferito all'Arch. Fausto Pedetta Peccia l'incarico di coordinatore responsabile dell'Ufficio Centralizzato Espropri, a seguito di procedura selettiva per titoli e con contratto del 22/09/2015;
- VISTO il Decreto Sindacale Prot. n° 101 del 25/07/2016 con cui risulta autorizzato alla firma del presente provvedimento l'Ing. Lucio Nardis Dirigente del settore Ambiente e Patrimonio;
- VISTO il parere favorevole sul presente provvedimento del Resp. Dell'Ufficio Centralizzato Espropri, l'Arch. Fausto Pedetta Peccia, alla regolarità tecnica dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del vigente D.lgs. 267/2000 e del nuovo regolamento comunale sui controlli interni;
- VISTO che, ai fini della redazione degli stati di consistenza e dell'immissione nel possesso delle aree interessate, sono stati redatti specifici verbali, da parte di tecnici designati dalla struttura commissariale e dall'Agenzia del Territorio, come nella seguente tabella:

Sezione	Foglio	Particella	Data
D	77	1	20/11/2009
D	77	1102	20/11/2009
D	77	1104	20/11/2009
D	77	1106	20/11/2009
D	77	1108	20/11/2009
D	77	933	20/11/2009
D	77	934	20/11/2009

CONSIDERATO che, in ottemperanza degli artt. 20, 22bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del DPR 327/2001 sono state determinate le indennità di espropriazione e di occupazione, con le previste maggiorazioni in caso di cessione volontaria, tenuto conto anche di quanto disposto nell'art. 2, comma 6, del D.L. 28/04/2009, n. 39, convertito con modificazioni nella L. 77/2009, e sono state comunicate agli interessati come dalla tabella che segue:

Mappale			Comunicazione	
Sezione	Foglio	Particella	Protocollo	Data
D	77	1	12584	16/10/2014
D	77	1102	12566	16/10/2014
D	77	1104	12553	16/10/2014
D	77	1106	12551	16/10/2014
D	77	1108	12549	16/10/2014

D	77	933	12548	16/10/2014
D	77	934	12547	16/10/2014

VISTA l'avvenuta costituzione del deposito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila ovvero la liquidazione diretta agli interessati che hanno sottoscritto l'accettazione delle indennità come dalla seguente tabella:

Sezione	Foglio	Particella	Determina di Deposito			Determina di Liquidazione		
			Num.	Data	Importo	Num.	Data	Importo
D	77	1	648	29/07/2016	€ 1.985,94	205	18/04/2016	€ 708,48
D	77	1102	649	29/07/2016	€ 128,13			
D	77	1104	650	29/07/2016	€ 790,10			
D	77	1106	614	29/07/2016	€ 298,96			
D	77	1108	615	29/07/2016	€ 136,67			
D	77	933	616	29/07/2016	€ 2.647,92			
D	77	934				1050	14/07/2015	€ 2.833,92

CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 è può essere dato seguito alla procedura espropriativa;

DECRETA

Art. 1

L'esproprio a favore del Comune di L'Aquila C.F. 80002270660, con sede in L'Aquila Via Filomusi Guelfi n.2, dei beni immobili ricadenti nel Comune dell'Aquila iscritti nel Catasto terreni dell'Aquila come nella seguente tabella:

Piano	Sezione	Foglio	Particella	Ditta
4501	D	77	1	CIAMPA ALBINO n. a CAMARDA il 21/05/1930 c.f. CMPLBN30E21B458S PROPRIETA' 1/11, CIAMPA ATTILIO n. a CAMARDA il 04/11/1938 PROPRIETA' 1/11, CIAMPA ELENA n. a CAMARDA il 05/01/1943 PROPRIETA' 1/11, CIAMPA ENZO n. a CAMARDA il 28/06/1940 PROPRIETA' 1/11, CIAMPA EVENIO n. a L'AQUILA il 13/07/1955 c.f. CMPVNE55L13A345P PROPRIETA' 1/11, CIAMPA GIOSUE' n. a L'AQUILA il 04/09/1946 c.f. CMPGSI46P04A345T PROPRIETA' 1/11, CIAMPA GIULIO n. a CAMARDA il 04/04/1928 PROPRIETA' 1/11, CIAMPA LAURO n. a CAMARDA il 14/02/1934 PROPRIETA' 1/11, CIAMPA MARIA n. a CAMARDA il 28/02/1934 PROPRIETA' 1/11, CIAMPA PASQUALINO n. a CAMARDA il 12/04/1935 PROPRIETA' 1/11, CIAMPA VITO n. a CAMARDA il 18/04/1901 PROPRIETA' 1/11
4503	D	77	1102	ALTOBELLI VINCENZO PROPRIETA' 1/1
4505	D	77	1104	CUPILLARI ERNESTA n. a CAMARDA il 31/10/1905 USUFRUTTUARIO, GAMBACURTA GIULIA n. a L'AQUILA il 16/01/1905 PROPRIETA' 1/15, MARCOCCI AMERICO n. a L'AQUILA il 21/04/1905 PROPRIETA' 1/15, MARCOCCI ANGELO n. a CAMARDA il 22/03/1937 c.f. MRCNGL37C22A345Z PROPRIETA' 1/15, MARCOCCI ELIA n. a CAMARDA il 20/05/1918 c.f. MRCL118E20B458S PROPRIETA' 1/15, MARCOCCI ELIO n. a L'AQUILA il 27/03/1934 PROPRIETA' 1/15, MARCOCCI GIUSEPPINA n. a CAMARDA il 18/10/1925 c.f. MRCGPP25R58B458K PROPRIETA' 1/15, MARCOCCI IRIDE n. a CAMARDA il 17/09/1927 PROPRIETA' 1/15, MARCOCCI LIVIO n. a CAMARDA il 20/05/1934 PROPRIETA' 1/15, MARCOCCI LUIGI n. a L'AQUILA il 12/10/1962 PROPRIETA' 1/15, MARCOCCI LUIGINO n. a CAMARDA il 02/09/1925 c.f. MRCLGN25P42B458F PROPRIETA' 1/15, MARCOCCI MARIA n. a CAMARDA il 22/08/1929 PROPRIETA' 1/15, MARCOCCI NUNZIA ADA n. a CAMARDA il 22/10/1945 PROPRIETA' 1/15, MARCOCCI ROBERTO n. a CAMARDA il 07/06/1940 PROPRIETA' 1/15, MARCOCCI SOFIA n. a STATI UNITI D'AMERICA il 03/10/1920 c.f. MRCSFO20R43Z404W PROPRIETA' 1/15, SPEZZA SOFIA PROPRIETA' 1/15
4507	D	77	1106	SPEZZA ALBERICO PROPRIETA' 1/8, SPEZZA DONATO PROPRIETA' 1/8, SPEZZA GENOINA n. a CAMARDA il 13/07/1924 c.f. SPZGNN24L53B458S PROPRIETA' 1/8, SPEZZA GIUSEPPE n. a L'AQUILA il 19/03/1906 PROPRIETA' 1/8, SPEZZA IOLANDA n. a CAMARDA il 09/07/1936 c.f. SPZLND36L49B458E PROPRIETA' 1/8, SPEZZA LIDIA n. a CAMARDA il 15/11/1927 PROPRIETA' 1/8, SPEZZA LUIGINA n. a CAMARDA il 01/01/1926 PROPRIETA' 1/8, ZINOBILE MARIA GRAZIA n. a CAMARDA il 08/09/1899 PROPRIETA' 1/8

4509	D	77	1108	BONOMI CONCETTA n. a L'AQUILA PROPRIETA' 1/6, CIALONE FELICE n. a L'AQUILA PROPRIETA' 1/6, CIALONE FRANCESCO n. a CAMARDA il 24/01/1902 c.f. CLNFNC02A24B458I PROPRIETA' 1/6, IANNI NUNZIA n. a CAMARDA il 16/11/1893 PROPRIETA' 1/6, RICCITELLI ELENA il 16/04/1921 PROPRIETA' 1/6, RICCITELLI LEONDIINA il 20/09/1919 PROPRIETA' 1/6
4517	D	77	933	MASSARO DOMENICO n. a CAMARDA il 18/05/1882 PROPRIETA' 1/2, ZINOBILO ALMERINDA n. a CAMARDA il 14/04/1884 PROPRIETA' 1/2
4518	D	77	934	CIAMPA DIONISIO n. a L'AQUILA il 23/07/1931 c.f. CMPDNS31L23A345C PROPRIETA' 1/1

Art. 2

L'indennità complessiva pari a € 9.530,12 (euro novemilacinquecentotrenta\12) comprende l'indennità di esproprio, l'indennità di occupazione e le maggiorazioni ove previste, determinata in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, oltre ad iva se dovuta, nonché l'eventuale indennità per manufatti e danni così come descritta in premessa;

Art. 3

La trascrizione e voltura catastale del presente decreto saranno eseguite a cura dell'ufficio centralizzato espropri dell'ufficio speciale per la ricostruzione di L'Aquila;

Art. 4

La registrazione del presente decreto sarà eseguita dagli uffici del Comune dell'Aquila.

Art. 5

La notifica a tutti i soggetti interessati;

Art. 6

La trasmissione dell'estratto del presente decreto al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione (ai sensi art. 23 comma 5 del DPR 327/2001). L'opposizione del terzo è proponibile entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di cui al presente decreto resta fissata per la somma depositata;

Art. 7

La trasmissione della copia del presente decreto di esproprio all'ufficio istituito ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.P.R. 327/2001;

Art. 8

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento espropriativo;

Art. 9

Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Abruzzo - L'Aquila nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni; per le controversie riguardanti la determinazione dell'indennità, la competenza spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria.

Il Dirigente
Ing. Licio Nardis

Il Responsabile dell'Ufficio
Centralizzato Espropri
Arch. Fausto Pedetta Peccia

USRA-USRC

Decreto di Esproprio 13.10.2016, n. 112. Comune dell'Aquila. Area 04 MAP L'Aquila.

COMUNE DELL'AQUILA
Settore Ambiente e Patrimonio

DECRETO DI ESPROPRIO n. 112 del 13 OTT. 2016
(ex D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)

Comune: L'Aquila – Area: 04 - MAP L'AQUILA

Sezione	Foglio	Particella
A	110	1151
A	110	1153
A	110	1155
A	110	1159
A	110	1161
A	110	1163
A	110	1165
A	110	1167
A	110	1171
A	110	201
A	110	203
A	110	205
A	110	447
A	110	525
A	110	526
A	110	633

Il Dirigente

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine ai citati eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO il decreto del Commissario delegato 13 ottobre 2009, rep. n. 29, recante al comma 2 "il presente decreto comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti, delle opere e dei servizi di cui al comma 1, costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione in favore dei rispettivi comuni nei quali sono localizzate le aree";

- VISTO il decreto del Commissario delegato 31 luglio 2009, rep. n. 15, recante al comma 2 “il presente decreto comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti, delle opere e dei servizi di cui al comma 1, costituisce decreto di occupazione d’urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l’effetto dell’imposizione del vincolo preordinato all’espropriazione in favore dei rispettivi comuni nei quali sono localizzate le aree”;
- VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile”* con specifico riferimento all’articolo 2 comma 1, che prevede un programma straordinario ed urgente per la realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione nonché delle connesse opere di urbanizzazioni e servizi, da destinare in via temporanea ai terremotati;
- VISTO la O.P.C.M. del 9 luglio 2009 n. 3790 *“Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 ed altre disposizioni urgenti di Protezione Civile”* con specifico riferimento all’art. 7 commi 1 e 2 che integrano le disposizioni di cui al sopra richiamato Decreto Legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla Legge 24 giugno 2009, n. 77, con un programma per la realizzazione *“di moduli abitativi provvisori e delle relative opere di urbanizzazione”* ed ancora *“di moduli ad uso scolastico provvisorio e delle connesse opere di urbanizzazione”*;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile”* con specifico riferimento all’articolo 2 comma 6 che stabilisce che le indennità di esproprio e di occupazione devono essere determinate tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto del Commissario delegato prot. 30 del 14/10/2009 con il quale è stata disposta l’occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto di esproprio;
- VISTO l’art. 4, comma 1, della O.P.C.M. del 17 settembre 2010, n. 3898 che autorizza il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad istituire una Struttura di Missione, operante a L’Aquila, al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d’urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all’art. 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all’art. 7, commi 1 e 2, dell’O.P.C.M. 9 luglio 2009, n. 3790, e connesse opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 concernente la proroga dello stato d’emergenza fino al 31 dicembre 2012;
- VISTO l’articolo 7 dell’O.P.C.M. 17 gennaio 2012, n. 3996, che così testualmente recita: *“Al fine di assicurare la massima tempestività nell’espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d’urgenza ed alle espropriazioni di cui all’art. 4, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nonché per contenere i relativi costi, il Dipartimento della Protezione Civile provvede in deroga agli artt. 21, 41 e 50 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto che la stima delle indennità di occupazione e di esproprio già si avvale dell’Agenzia del Territorio, sulla base della convenzione dell’11 maggio 2009 e successive integrazioni”*, integrata nel protocollo di intesa del 17/07/2013 tra Uffici Speciali per la Ricostruzione e Agenzia del Territorio;
- VISTO l’art.67-bis del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, con il quale è stato dichiarato cessato lo stato d’emergenza sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;

- VISTO l'art.67-ter comma 1 del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, che così testualmente recita: *"a decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestite sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione...omissis*;
- VISTO l'art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009,prevede l'istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;
- VISTO l'art.67-quinquies, comma 2, del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n.134 che così testualmente recita: *"Fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità"*;
- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali del 13 settembre 2012 n.1609, con il quale sono state demandate agli Enti Locali, tra l'altro, le attività espropriative;
- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 20 settembre 2012 n.20 con la quale si dispone che *"i comuni...omissis... sono individuati quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'art.4, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore...omissis...previa ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alle citate amministrazioni...omissis...gli oneri per il pagamento delle indennità dovute all'esito delle procedure amministrative di cui al presente articolo, sono a carico delle risorse finanziarie già stanziare per l'anno 2012 dall'art.20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4013/2012...omissis"*;
- VISTO il decreto del Comune dell'Aquila del 09 aprile 2014 con il quale è stata disposta la proroga dei provvedimenti di Occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto d'esproprio;
- VISTA la Determinazione congiunta n.8 del 15 settembre 2015, con cui l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila e l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del Cratere, hanno conferito all'Arch. Fausto Pedetta Peccia l'incarico di coordinatore responsabile dell'Ufficio Centralizzato Espropri, a seguito di procedura selettiva per titoli e con contratto del 22/09/2015;
- VISTO il Decreto Sindacale Prot. n° 101 del 25/07/2016 con cui risulta autorizzato alla firma del presente provvedimento l'Ing. Lucio Nardis Dirigente del settore Ambiente e Patrimonio;
- VISTO il parere favorevole sul presente provvedimento del Resp. Dell'Ufficio Centralizzato Espropri, l'Arch. Fausto Pedetta Peccia, alla regolarità tecnica dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del vigente D.lgs. 267/2000 e del nuovo regolamento comunale sui controlli interni;
- VISTO che, ai fini della redazione degli stati di consistenza e dell'immissione nel possesso delle aree interessate, sono stati redatti specifici verbali, da parte di tecnici designati dalla struttura commissariale e dall'Agenzia del Territorio, come nella seguente tabella:

Sezione	Foglio	Particella	Data
A	110	1151	16/10/2009
A	110	1153	16/10/2009
A	110	1155	16/10/2009
A	110	1159	16/10/2009
A	110	1161	16/10/2009

A	110	1163	16/10/2009
A	110	1165	16/10/2009
A	110	1167	16/10/2009
A	110	1171	16/10/2009
A	110	201	16/10/2009
A	110	203	16/10/2009
A	110	205	16/10/2009
A	110	447	16/10/2009
A	110	525	16/10/2009
A	110	526	16/10/2009
A	110	633	16/10/2009

CONSIDERATO che, in ottemperanza degli artt. 20, 22bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del DPR 327/2001 sono state determinate le indennità di espropriazione e di occupazione, con le previste maggiorazioni in caso di cessione volontaria, tenuto conto anche di quanto disposto nell'art. 2, comma 6, del D.L. 28/04/2009, n. 39, convertito con modificazioni nella L. 77/2009, e sono state comunicate agli interessati come dalla tabella che segue:

Sezione	Mappale		Comunicazione	
	Foglio	Particella	Protocollo	Data
A	110	1151	00953	19/01/2015
A	110	1153	00757	14/01/2015
A	110	1155	00727	14/01/2015
A	110	1159	00777	14/01/2015
A	110	1161	00818	13/01/2015
A	110	1163	00820	15/01/2015
A	110	1165	00822	15/01/2015
A	110	1167	00817	15/01/2015
A	110	1171	00821	15/01/2015
A	110	201	00824	13/01/2015
A	110	203	00774	14/01/2015
A	110	205	00773	14/01/2015
A	110	447	00997	20/01/2015
A	110	525	00995	20/01/2015
A	110	526	00771	14/01/2015
A	110	633	00726	14/01/2015

VISTA l'avvenuta costituzione del deposito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila ovvero la liquidazione diretta agli interessati che hanno sottoscritto l'accettazione delle indennità come dalla seguente tabella:

Sezione	Foglio	Particella	Determina di Deposito			Determina di Liquidazione		
			Num.	Data	Importo	Num.	Data	Importo
A	110	1151				1226	31/08/2015	€ 22.351,39
A	110	1153	33	23/08/2016	€ 12.748,99	485	20/06/2016	€ 8.499,33
A	110	1155	1449	30/09/2015	€ 17.416,67			
A	110	1159	1444	30/09/2015	€ 5.805,56			
A	110	1161	1443	30/09/2015	€ 5.805,56			
A	110	1163	1442	30/09/2015	€ 5.805,56			
A	110	1165				52	12/02/2016	€ 2.380,28

A	110	1167		54	12/02/2016	€ 2.830,99
A	110	1171		53	12/02/2016	€ 456,88
A	110	201		48	12/02/2016	€ 24.035,00
A	110	203		486	20/06/2016	€ 12.772,22
A	110	205		435	17/06/2016	€ 11.262,78
A	110	447		436	17/06/2016	€ 3.773,61
A	110	525		1305	23/09/2015	€ 2.960,83
A	110	526		437	17/06/2016	€ 2.670,56
A	110	633	1447	30/09/2015		€ 7.663,33

CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 è può essere dato seguito alla procedura espropriativa;

DECRETA

Art. 1

L'esproprio a favore del Comune di L'Aquila C.F. 80002270660, con sede in L'Aquila Via Filomusi Guelfi n.2, dei beni immobili ricadenti nel Comune dell'Aquila iscritti nel Catasto terreni dell'Aquila come nella seguente tabella:

Piano	Sezione	Foglio	Particella	Ditta
2203	A	110	1151	LORENZETTI GIUSEPPE n. a L'AQUILA il 25/06/1947 c.f. LRNGPP47H25A345H PROPRIETA' 1/1
2205	A	110	1153	BRUSCO DOMENICA n. a ARISCHIA il 24/02/1916 PROPRIETA' 1/8, DE SANTIS ROBERTO n. a L'AQUILA il 26/01/1967 c.f. DSNRR767A26A345X PROPRIETA' 1/8, PALERI ANTONIO n. a ARISCHIA il 13/06/1896 c.f. PLRNTN96H13A40 PROPRIETA' 1/8, PALERI ARMANDO n. a ARISCHIA il 29/03/1904 c.f. PLRRND04C29A406 PROPRIETA' 1/8, PALERI CARLO n. a L'AQUILA il 21/12/1941 c.f. PLRCL41T21A345P PROPRIETA' 1/8, PALERI MARIO PROPRIETA' 1/8, PALERI SANTE n. a ARISCHIA il 13/03/1892 c.f. PLRSNT92C13A40 PROPRIETA' 1/8, PALERI SETTIMIA n. a ARISCHIA il 07/05/1913 c.f. PLRSTM13E47A406 PROPRIETA' 1/8
2207	A	110	1155	ISTITUTO DIOCESANO PER SOSTENTAMENTO CLERO -L'AQUILA DIRITTO DEL CONCEDEnte 1/1, LORENZETTI ANNA n. a L'AQUILA il 08/11/1937 c.f. LRNNNA37548A345R LIVELLARIO, LORENZETTI VELIA n. a L'AQUILA il 14/09/1944 c.f. LRNVLE44P54A345U LIVELLARIO
2211	A	110	1159	LORENZETTI PASQUALE n. a L'AQUILA il 04/10/1939 c.f. LRNPQL39R04A345A PROPRIETA' 1/1
2213	A	110	1161	LORENZETTI DARIO n. a L'AQUILA il 11/10/1939 c.f. LRNDRA39R11A345X PROPRIETA' 1/1
2215	A	110	1163	LORENZETTI MARTA n. a L'AQUILA il 30/04/1945 c.f. LRNMRT45D70A345D PROPRIETA' 1/1
2217	A	110	1165	INNAMORATI DANIELE n. a L'AQUILA il 30/10/1957 c.f. NNMDNL57R30A345L PROPRIETA' 1/1
2219	A	110	1167	INNAMORATI DANIELE n. a L'AQUILA il 30/10/1957 c.f. NNMDNL57R30A345L PROPRIETA' 1/1
2223	A	110	1171	INNAMORATI DANIELE n. a L'AQUILA il 30/10/1957 c.f. NNMDNL57R30A345L PROPRIETA' 1/1
2225	A	110	201	INNAMORATI DANIELE n. a L'AQUILA il 30/10/1957 c.f. NNMDNL57R30A345L PROPRIETA' 1/1
2226	A	110	203	LORENZETTI EMMA n. a L'AQUILA il 19/12/1933 c.f. LRNMME33T59A345T PROPRIETA' 1/1
2228	A	110	205	BUCCELLA LEA n. a L'AQUILA il 06/07/1923 c.f. BCCLEA23L46A345E PROPRIETA' 1/2, INNAMORATI DANIELE n. a L'AQUILA il 30/10/1957 c.f. NNMDNL57R30A345L PROPRIETA' 1/2
2235	A	110	447	LORENZETTI ROSILDE n. a L'AQUILA il 02/02/1945 c.f. LRNRDL45B42A345I PROPRIETA' 1/1
2238	A	110	525	LORENZETTI RITA n. a L'AQUILA il 16/02/1956 c.f. LRNRIT56B56A345N PROPRIETA' 1/1

2239	A	110	526	LORENZETTI PASQUALE n. a L'AQUILA il 04/10/1939 c.f. LRNPQL39R04A345A PROPRIETA' 1/1
2244	A	110	633	ISTITUTO DIOCESANO PER SOSTENTAMENTO CLERO-L'AQUILA CON SEDE IN L'AQUILA DIRITTO DEL CONCEDENTE 1/1, LORENZETTI ANNA n. a L'AQUILA il 08/11/1937 c.f. LRNNNA37S48A345R LIVELLARIO, LORENZETTI VELIA n. a L'AQUILA il 14/09/1944 c.f. LRNVLE44P54A345U LIVELLARIO

Art. 2

L'indennità complessiva pari a € 149.239,54 (euro centoquarantanovemiladuecentotrentanove\54) comprende l'indennità di esproprio, l'indennità di occupazione e le maggiorazioni ove previste, determinata in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, oltre ad iva se dovuta, nonché l'eventuale indennità per manufatti e danni così come descritta in premessa;

Art. 3

La trascrizione e voltura catastale del presente decreto saranno eseguite a cura dell'ufficio centralizzato espropri dell'ufficio speciale per la ricostruzione di L'Aquila;

Art. 4

La registrazione del presente decreto sarà eseguita dagli uffici del Comune dell'Aquila.

Art. 5

La notifica a tutti i soggetti interessati;

Art. 6

La trasmissione dell'estratto del presente decreto al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione (ai sensi art. 23 comma 5 del DPR 327/2001). L'opposizione del terzo è proponibile entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di cui al presente decreto resta fissata per la somma depositata;

Art. 7

La trasmissione della copia del presente decreto di esproprio all'ufficio istituito ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.P.R. 327/2001;


Art. 8

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento espropriativo;


Art. 9

Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Abruzzo - L'Aquila nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni; per le controversie riguardanti la determinazione dell'indennità, la competenza spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria.

**Il Responsabile dell'Ufficio
Centralizzato Espropri**
Arch. Fausto Pedetta Peccia




Il Dirigente
Ing. Lucio Nardis



USRA-USRC

Decreto di Esproprio 13.10.2016, n. 113. Comune dell'Aquila. Area 04 MAP L'Aquila.

COMUNE DELL'AQUILA
Settore Ambiente e Patrimonio

DECRETO DI ESPROPRIO n. 113 del 13 OTT. 2016
(ex D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)

Comune: L'Aquila – Area: 04 - MAP L'AQUILA

Sezione	Foglio	Particella
D	69	2036
D	69	596
D	69	597
D	69	598
D	69	599
D	69	600
D	69	3002

Il Dirigente

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine ai citati eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO il decreto del Commissario delegato 13 ottobre 2009, rep. n. 29, recante al comma 2 "il presente decreto comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti, delle opere e dei servizi di cui al comma 1, costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione in favore dei rispettivi comuni nei quali sono localizzate le aree";
- VISTO il decreto del Commissario delegato 31 luglio 2009, rep. n. 15, recante al comma 2 "il presente decreto comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti, delle opere e dei servizi di cui al comma 1, costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione in favore dei rispettivi comuni nei quali sono localizzate le aree";
- VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;

- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile”* con specifico riferimento all’articolo 2 comma 1, che prevede un programma straordinario ed urgente per la realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione nonché delle connesse opere di urbanizzazioni e servizi, da destinare in via temporanea ai terremotati;
- VISTO la O.P.C.M. del 9 luglio 2009 n. 3790 *“Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 ed altre disposizioni urgenti di Protezione Civile”* con specifico riferimento all’art. 7 commi 1 e 2 che integrano le disposizioni di cui al sopra richiamato Decreto Legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla Legge 24 giugno 2009, n. 77, con un programma per la realizzazione *“di moduli abitativi provvisori e delle relative opere di urbanizzazione”* ed ancora *“di moduli ad uso scolastico provvisorio e delle connesse opere di urbanizzazione”*;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile”* con specifico riferimento all’articolo 2 comma 6 che stabilisce che le indennità di esproprio e di occupazione devono essere determinate tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;
- VISTO i decreti del Commissario delegato prot. 30 del 14/10/2009 con i quali è stata disposta l’occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto di esproprio;
- VISTO l’art. 4, comma 1, della O.P.C.M. del 17 settembre 2010, n. 3898 che autorizza il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad istituire una Struttura di Missione, operante a L’Aquila, al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d’urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all’art. 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all’art. 7, commi 1 e 2, dell’O.P.C.M. 9 luglio 2009, n. 3790, e connesse opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 concernente la proroga dello stato d’emergenza fino al 31 dicembre 2012;
- VISTO l’articolo 7 dell’O.P.C.M. 17 gennaio 2012, n. 3996, che così testualmente recita: *“Al fine di assicurare la massima tempestività nell’espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d’urgenza ed alle espropriazioni di cui all’art. 4, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nonché per contenere i relativi costi, il Dipartimento della Protezione Civile provvede in deroga agli artt. 21, 41 e 50 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto che la stima delle indennità di occupazione e di esproprio già si avvale dell’Agenzia del Territorio, sulla base della convenzione dell’11 maggio 2009 e successive integrazioni”*, integrata nel protocollo di intesa del 17/07/2013 tra Uffici Speciali per la Ricostruzione e Agenzia del Territorio;
- VISTO l’art.67-bis del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, con il quale è stato dichiarato cessato lo stato d’emergenza sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO l’art.67-ter comma 1 del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, che così testualmente recita: *“a decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestite sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione...omissis*;
- VISTO l’art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell’Abruzzo del 2009, prevede l’istituzione di due Uffici

- Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;
- VISTO l'art.67-quinquies, comma 2, del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n.134 che così testualmente recita: *"Fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità"*;
- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali del 13 settembre 2012 n.1609, con il quale sono state demandate agli Enti Locali, tra l'altro, le attività espropriative;
- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 20 settembre 2012 n.20 con la quale si dispone che *"i comuni...omissis... sono individuati quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'art.4, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore...omissis...previa ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alle citate amministrazioni...omissis...gli oneri per il pagamento delle indennità dovute all'esito delle procedure amministrative di cui al presente articolo, sono a carico delle risorse finanziarie già stanziata per l'anno 2012 dall'art.20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4013/2012...omissis"*;
- VISTO il decreto del Comune dell'Aquila del 09 aprile 2014 con il quale è stata disposta la proroga dei provvedimenti di Occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto d'esproprio;
- VISTA la Determinazione congiunta n.8 del 15 settembre 2015, con cui l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila e l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del Cratere, hanno conferito all'Arch. Fausto Pedetta Peccia l'incarico di coordinatore responsabile dell'Ufficio Centralizzato Espropri, a seguito di procedura selettiva per titoli e con contratto del 22/09/2015;
- VISTO il Decreto Sindacale Prot. n° 101 del 25/07/2016 con cui risulta autorizzato alla firma del presente provvedimento l'Ing. Lucio Nardis Dirigente del settore Ambiente e Patrimonio;
- VISTO il parere favorevole sul presente provvedimento del Resp. Dell'Ufficio Centralizzato Espropri, l'Arch. Fausto Pedetta Peccia, alla regolarità tecnica dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del vigente D.lgs. 267/2000 e del nuovo regolamento comunale sui controlli interni;
- VISTO che, ai fini della redazione degli stati di consistenza e dell'immissione nel possesso delle aree interessate, sono stati redatti specifici verbali, da parte di tecnici designati dalla struttura commissariale e dall'Agenzia del Territorio, come nella seguente tabella:

Sezione	Foglio	Particella	Data
D	69	2036	16/10/2009
D	69	596	16/10/2009
D	69	597	16/10/2009
D	69	598	16/10/2009
D	69	599	16/10/2009
D	69	600	16/10/2009
D	69	3002	16/10/2009

CONSIDERATO che, in ottemperanza degli artt. 20, 22bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del DPR 327/2001 sono state determinate le indennità di espropriazione e di occupazione, con le previste maggiorazioni in caso di cessione volontaria, tenuto conto anche di quanto disposto nell'art. 2, comma 6, del D.L. 28/04/2009, n. 39, convertito con modificazioni nella L. 77/2009, e sono state comunicate agli interessati come dalla tabella che segue:

Mappale	Comunicazione
---------	---------------

Sezione	Foglio	Particella	Protocollo	Data
D	69	2036	6518	27/04/2015
D	69	596	6472	27/04/2015
D	69	597	6466	27/04/2015
D	69	598	6469	27/04/2015
D	69	599	6278	23/04/2015
D	69	600	6271	23/04/2015
D	69	3002	6286	23/04/2015

VISTA l'avvenuta costituzione del deposito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila ovvero la liquidazione diretta agli interessati che hanno sottoscritto l'accettazione delle indennità come dalla seguente tabella:

Sezione	Foglio	Particella	Determina di Deposito			Determina di Liquidazione		
			Num.	Data	Importo	Num.	Data	Importo
D	69	2036	642	29/07/2016	€ 3.003,33			
D	69	596	643	29/07/2016	€ 1.060,00			
D	69	597				422	17/06/2016	€ 1.060,00
D	69	598	644	29/07/2016	€ 1.369,17			
D	69	599	645	29/07/2016	€ 1.457,50			
D	69	600	646	29/07/2016	€ 927,50			
D	69	3002	647	29/07/2016	€ 1.590,00			

CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 è può essere dato seguito alla procedura espropriativa;

DECRETA

Art. 1

L'esproprio a favore del Comune di L'Aquila C.F. 80002270660, con sede in L'Aquila Via Filomusi Guelfi n.2, dei beni immobili ricadenti nel Comune dell'Aquila iscritti nel Catasto terreni dell'Aquila come nella seguente tabella:

Piano	Sezione	Foglio	Particella	Ditta
4301	D	69	2036	MORELLI BERARDINA n. a CAMARDA il 12/02/1947 c.f. MRLBRD47B52B458H PROPRIETA' 1/1
4303	D	69	596	CORBELLI ARCANGELO n. a L'AQUILA il 29/09/1923 PROPRIETA' 1/7, CORBELLI CONCETTA n. a L'AQUILA il 17/01/1911 PROPRIETA' 1/7, CORBELLI FERDINANDO n. a L'AQUILA il 03/09/1921 c.f. CRBFDN21P03A345J PROPRIETA' 1/7, CORBELLI GIOVANNI n. a L'AQUILA il 12/03/1914 c.f. CRBGNN14C12A345W PROPRIETA' 1/7, CORBELLI LUISA PROPRIETA' 1/7, CORBELLI NUNZIA n. a L'AQUILA il 21/05/1930 c.f. CRBNNZ30E61A345W PROPRIETA' 1/7, CORBELLI PASQUALE n. a L'AQUILA il 24/02/1908 c.f. CRBPQL08B24A345U PROPRIETA' 1/7
4304	D	69	597	ALFONSI DANTE n. a L'AQUILA il 27/11/1945 c.f. LFNDR45S27A345K PROPRIETA' 1/1
4305	D	69	598	SCIPIONI ALBA n. a L'AQUILA il 21/01/1956 c.f. SCPLBA56A61A345A PROPRIETA' 1/1
4306	D	69	599	CUPILLARI EVA n. a L'AQUILA il 03/04/1932 c.f. CPLVEA32D43A345B PROPRIETA' 1/4, MOSCARDI MARIA n. a CAMARDA il 29/05/1903 PROPRIETA' 1/4, SCIPIONI GIANNANTONIO n. a CAMARDA il 22/10/1934 PROPRIETA' 1/4, SCIPIONI ROMOLO n. a L'AQUILA il 07/06/1976 c.f. SCPRML76H07A345O PROPRIETA' 1/4
4307	D	69	600	ALLOGGIA FERDINANDO n. a CAMARDA il 26/03/1912 PROPRIETA' 1/16, ALLOGGIA GIUSEPPINA n. a CAMARDA il 27/06/1957 PROPRIETA' 1/16, ALLOGGIA PAOLA n. a CAMARDA il 16/12/1946 c.f. LLGPLA46T56B458C PROPRIETA' 1/16, ALLOGGIA RAFFAELE n. a CAMARDA il 02/09/1949 PROPRIETA' 1/16, CORBELLI ARCANGELO n. a L'AQUILA il 29/09/1923 PROPRIETA' 1/16, CORBELLI CONCETTA n. a L'AQUILA il 17/01/1941 PROPRIETA' 1/16, CORBELLI FERDINANDO n. a

				L'AQUILA il 03/09/1921 c.f. CRBFDN21P03A345J PROPRIETA' 1/16, CORBELLI GIOVANNI n. a L'AQUILA il 12/03/1914 c.f. CRBGNN14C12A345W PROPRIETA' 1/16, CORBELLI LUISA FU VINCENZO PROPRIETA' 1/16, CORBELLI NUNZIA n. a L'AQUILA il 21/05/1930 c.f. CRBNNZ30E61A345W PROPRIETA' 1/16, CORBELLI PASQUALE n. a L'AQUILA il 24/01/1908 PROPRIETA' 1/16, CUPILLARI EVA n. a L'AQUILA il 03/04/1932 c.f. CPLVEA32D43A345B PROPRIETA' 1/16, SCIPIONI ANTONIO FU GIOVANNI ANTONIO PROPRIETA' 1/16, SCIPIONI GIANNANTONIO n. a CAMARDA il 22/10/1934 PROPRIETA' 1/16, SCIPIONI PASQUA n. a CAMARDA il 21/04/1920 PROPRIETA' 1/16, SCIPIONI ROMOLO n. a L'AQUILA il 07/06/1976 c.f. SCPRML76H07A345O PROPRIETA' 1/16
4321	D	69	3002	FARINACCI MARIA n. a CEPAGATTI il 23/05/1932 c.f. FRNMRA32E63C474Y PROPRIETA' 1/3, INNOCENZI RITA n. a L'AQUILA il 28/06/1970 c.f. NNCRTI70H68A345E PROPRIETA' 1/3, INNOCENZI ROBERTO n. a L'AQUILA il 05/08/1968 c.f. NNCRR68M05A345E PROPRIETA' 1/3

Art. 2

L'indennità complessiva pari a € 10.467,50 (euro diecimilaquattrocentosessantasette\50) comprende l'indennità di esproprio, l'indennità di occupazione e le maggiorazioni ove previste, determinata in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, oltre ad iva se dovuta, nonché l'eventuale indennità per manufatti e danni così come descritta in premessa;

Art. 3

La trascrizione e voltura catastale del presente decreto saranno eseguite a cura dell'ufficio centralizzato espropri dell'ufficio speciale per la ricostruzione di L'Aquila;

Art. 4

La registrazione del presente decreto sarà eseguita dagli uffici del Comune dell'Aquila.

Art. 5

La notifica a tutti i soggetti interessati;

Art. 6

La trasmissione dell'estratto del presente decreto al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione (ai sensi art. 23 comma 5 del DPR 327/2001). L'opposizione del terzo è proponibile entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di cui al presente decreto resta fissata per la somma depositata;

Art. 7

La trasmissione della copia del presente decreto di esproprio all'ufficio istituito ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.P.R. 327/2001;

Art. 8

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento espropriativo;

Art. 9

Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Abruzzo – L'Aquila nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni; per le controversie riguardanti la determinazione dell'indennità, la competenza spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria.

**Il Responsabile dell'Ufficio
Centralizzato Espropri
Arch. Fausto Pedetta Peccia**



**Il Dirigente
Ing. Lucio Nardis**



USRA-USRC

Decreto di Esproprio 13.10.2016, n. 114. Comune dell'Aquila. Area 05 MUSP L'Aquila.

COMUNE DELL'AQUILA
Settore Ambiente e Patrimonio

DECRETO DI ESPROPRIO n. 114 del 13 OTT. 2016
(ex D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)

Comune: L'Aquila - Area: 05 - MUSP L'AQUILA\IPSIA

Sezione	Foglio	Particella
A	81	1861
A	81	1863
A	81	1865
A	81	1867

Il Dirigente

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine ai citati eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO il decreto del Commissario delegato 13 ottobre 2009, rep. n. 29, recante al comma 2 "il presente decreto comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti, delle opere e dei servizi di cui al comma 1, costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione in favore dei rispettivi comuni nei quali sono localizzate le aree";
- VISTO il decreto del Commissario delegato 31 luglio 2009, rep. n. 15, recante al comma 2 "il presente decreto comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti, delle opere e dei servizi di cui al comma 1, costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione in favore dei rispettivi comuni nei quali sono localizzate le aree";
- VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile" con specifico riferimento all'articolo 2 comma 1, che prevede un programma straordinario ed urgente per la

- realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione nonché delle connesse opere di urbanizzazioni e servizi, da destinare in via temporanea ai terremotati;
- VISTO la O.P.C.M. del 9 luglio 2009 n. 3790 "Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 ed altre disposizioni urgenti di Protezione Civile" con specifico riferimento all'art. 7 commi 1 e 2 che integrano le disposizioni di cui al sopra richiamato Decreto Legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla Legge 24 giugno 2009, n. 77, con un programma per la realizzazione "di moduli abitativi provvisori e delle relative opere di urbanizzazione" ed ancora "di moduli ad uso scolastico provvisorio e delle connesse opere di urbanizzazione";
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 6 che stabilisce che le indennità di esproprio e di occupazione devono essere determinate tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto del Commissario delegato prot. 55 del 26/12/2009 con il quale è stata disposta l'occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto di esproprio;
- VISTO l'art. 4, comma 1, della O.P.C.M. del 17 settembre 2010, n. 3898 che autorizza il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad istituire una Struttura di Missione, operante a L'Aquila, al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all'art. 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all'art. 7, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. 9 luglio 2009, n. 3790, e connesse opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 concernente la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2012;
- VISTO l'articolo 7 dell'O.P.C.M. 17 gennaio 2012, n. 3996, che così testualmente recita: *"Al fine di assicurare la massima tempestività nell'espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nonché per contenere i relativi costi, il Dipartimento della Protezione Civile provvede in deroga agli artt. 21, 41 e 50 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto che la stima delle indennità di occupazione e di esproprio già si avvale dell'Agenzia del Territorio, sulla base della convenzione dell'11 maggio 2009 e successive integrazioni"*, integrata nel protocollo di intesa del 17/07/2013 tra Uffici Speciali per la Ricostruzione e Agenzia del Territorio;
- VISTO l'art.67-bis del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, con il quale è stato dichiarato cessato lo stato d'emergenza sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO l'art.67-ter comma 1 del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, che così testualmente recita: *"a decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestite sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione...omissis"*;
- VISTO l'art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;
- VISTO l'art.67-quinquies, comma 2, del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n.134 che così testualmente recita: *"Fino all'adozione di un testo unico delle*

disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità”;

- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali del 13 settembre 2012 n.1609, con il quale sono state demandate agli Enti Locali, tra l'altro, le attività espropriative;
- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 20 settembre 2012 n.20 con la quale si dispone che *“i comuni...omissis... sono individuati quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'art.4, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore...omissis...previa ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alle citate amministrazioni...omissis...gli oneri per il pagamento delle indennità dovute all'esito delle procedure amministrative di cui al presente articolo, sono a carico delle risorse finanziarie già stanziare per l'anno 2012 dall'art.20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4013/2012...omissis”;*
- VISTO il decreto del Comune dell'Aquila del 09 aprile 2014 con il quale è stata disposta la proroga dei provvedimenti di Occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto d'esproprio;
- VISTA la Determinazione congiunta n.8 del 15 settembre 2015, con cui l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila e l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del Cratere, hanno conferito all'Arch. Fausto Pedetta Peccia l'incarico di coordinatore responsabile dell'Ufficio Centralizzato Espropri, a seguito di procedura selettiva per titoli e con contratto del 22/09/2015;
- VISTO il Decreto Sindacale Prot. n° 101 del 25/07/2016 con cui risulta autorizzato alla firma del presente provvedimento l'Ing. Lucio Nardis Dirigente del settore Ambiente e Patrimonio;
- VISTO il parere favorevole sul presente provvedimento del Resp. Dell'Ufficio Centralizzato Espropri, l'Arch. Fausto Pedetta Peccia, alla regolarità tecnica dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del vigente D.lgs. 267/2000 e del nuovo regolamento comunale sui controlli interni;
- VISTO che, ai fini della redazione degli stati di consistenza e dell'immissione nel possesso delle aree interessate, sono stati redatti specifici verbali, da parte di tecnici designati dalla struttura commissariale e dall'Agenzia del Territorio, come nella seguente tabella:

Sezione	Foglio	Particella	Data
A	81	1861	26/12/2009
A	81	1863	26/12/2009
A	81	1865	26/12/2009
A	81	1867	26/12/2009

- CONSIDERATO che, in ottemperanza degli artt. 20, 22bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del DPR 327/2001 sono state determinate le indennità di espropriazione e di occupazione, con le previste maggiorazioni in caso di cessione volontaria, tenuto conto anche di quanto disposto nell'art. 2, comma 6, del D.L. 28/04/2009, n. 39, convertito con modificazioni nella L. 77/2009, e sono state comunicate agli interessati come dalla tabella che segue:

Mappale			Comunicazione	
Sezione	Foglio	Particella	Protocollo	Data
A	81	1861	4332	22/10/2013
A	81	1863	04330	22/10/2013
A	81	1865	4333	22/10/2013
A	81	1867	02469	03/09/2013

VISTA l'avvenuta costituzione del deposito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila ovvero la liquidazione diretta agli interessati che hanno sottoscritto l'accettazione delle indennità come dalla seguente tabella:

Sezione	Foglio	Particella	Determina di Deposito			Determina di Liquidazione		
			Num.	Data	Importo	Num.	Data	Importo
A	81	1861				1688	29/07/2014	€ 10.620,00
A	81	1863				1620	25/07/2014	€ 47.126,25
A	81	1865				2867	15/12/2014	€ 16.123,83
A	81	1867				1680	29/07/2014	€ 13.053,75

CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 è può essere dato seguito alla procedura espropriativa;

DECRETA

Art. 1

L'esproprio a favore del Comune di L'Aquila C.F. 80002270660, con sede in L'Aquila Via Filomusi Guelfi n.2, dei beni immobili ricadenti nel Comune dell'Aquila iscritti nel Catasto terreni dell'Aquila come nella seguente tabella:

Piano	Sezione	Foglio	Particella	Ditta
27	A	81	1861	MANETTA MARINA n. a L'AQUILA il 19/01/1967 c.f. MNTMRN67A59A345V PROPRIETA' 1/1
29	A	81	1863	IANNI MARIA TERESA n. a L'AQUILA il 25/12/1937 c.f. NNIMTR37T65A345K PROPRIETA' 1/2, PAPA MARIA CRISTINA n. a CASAGIOVE il 24/04/1963 c.f. PPAMCR63D64B860Q PROPRIETA' 1/4, PAPA PIETRO n. a BARI il 14/10/1966 c.f. PPAPTR66R14A662A PROPRIETA' 1/4
31	A	81	1865	DI NARDO MARIA TERESA n. a L'AQUILA il 30/08/1934 c.f. DNRMTR34M70A345C PROPRIETA' 1/8, MANETTA ERNESTO FRANCESCO n. a VENEZUELA il 12/03/1969 c.f. MNTRST69C12Z614W PROPRIETA' 1/8, MANETTA MARCO DANTE n. a VENEZUELA il 28/10/1967 c.f. MNTMCD67R28Z614K PROPRIETA' 1/8, MANETTA ROSA n. a VENEZUELA il 04/07/1966 c.f. MNTRSO66L44Z614U PROPRIETA' 1/8, MANETTA TULLIO n. a L'AQUILA il 04/04/1932 c.f. MNTLL32D04A345Y PROPRIETA' 1/2
33	A	81	1867	CIUFFETELLI ANTONELLA n. a L'AQUILA il 15/01/1954 c.f. CFFNNL54A55A345X PROPRIETA' 1/4, CIUFFETELLI MANETTA CARLO n. a ROMA il 19/05/1961 c.f. CFFCRL61E19H501H PROPRIETA' 1/3, MANETTA FRANCO n. a L'AQUILA il 10/07/1962 c.f. MNTFNC62L10A345P PROPRIETA' 1/3, MOLINO MICHELE n. a VASTO il 03/03/1948 c.f. MLNMHL48C03E372L PROPRIETA' 1/12

Art. 2

L'indennità complessiva pari a € 86.923,83 (euro ottantaseimilanovecentoventitre\83) comprende l'indennità di esproprio, l'indennità di occupazione e le maggiorazioni ove previste, determinata in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, oltre ad iva se dovuta, nonché l'eventuale indennità per manufatti e danni così come descritta in premessa;

Art. 3

La trascrizione e voltura catastale del presente decreto saranno eseguite a cura dell'ufficio centralizzato espropri dell'ufficio speciale per la ricostruzione di L'Aquila;

Art. 4

La registrazione del presente decreto sarà eseguita dagli uffici del Comune dell'Aquila.

Art. 5

La notifica a tutti i soggetti interessati;

Art. 6

La trasmissione dell'estratto del presente decreto al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione (ai sensi art. 23 comma 5 del DPR 327/2001). L'opposizione del terzo è proponibile entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di cui al presente decreto resta fissata per la somma depositata;

Art. 7

La trasmissione della copia del presente decreto di esproprio all'ufficio istituito ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.P.R. 327/2001;


Art. 8

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento espropriativo;

Art. 9


Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Abruzzo - L'Aquila nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni; per le controversie riguardanti la determinazione dell'indennità, la competenza spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria.

**Il Responsabile dell'Ufficio
Centralizzato Espropri
Arch. Fausto Pedetta Peccia**





**Il Dirigente
Ing. Lucio Nardis**



USRA-USRC

Decreto di Esproprio 13.10.2016, n. 115. Comune dell'Aquila. Area 05 MUSP L'Aquila.

COMUNE DELL'AQUILA
Settore Ambiente e Patrimonio

DECRETO DI ESPROPRIO n. 115 del **13 OTT. 2016**
(ex D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)

Comune: L'Aquila – Area: 05 - MUSP L'AQUILA\AREE 49_3

Sezione	Foglio	Particella
A	83	1650
A	83	1651

Il Dirigente

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine ai citati eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO il decreto del Commissario delegato 13 ottobre 2009, rep. n. 29, recante al comma 2 "il presente decreto comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti, delle opere e dei servizi di cui al comma 1, costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione in favore dei rispettivi comuni nei quali sono localizzate le aree";
- VISTO il decreto del Commissario delegato 31 luglio 2009, rep. n. 15, recante al comma 2 "il presente decreto comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti, delle opere e dei servizi di cui al comma 1, costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione in favore dei rispettivi comuni nei quali sono localizzate le aree";
- VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile" con specifico riferimento all'articolo 2 comma 1, che prevede un programma straordinario ed urgente per la realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione nonché delle connesse opere di urbanizzazioni e servizi, da destinare in via temporanea ai terremotati;
- VISTO la O.P.C.M. del 9 luglio 2009 n. 3790 "Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 ed altre disposizioni urgenti di Protezione Civile" con specifico riferimento all'art. 7 commi 1 e 2 che integrano le disposizioni di cui al sopra richiamato Decreto Legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla Legge 24 giugno 2009,

- n. 77, con un programma per la realizzazione “di moduli abitativi provvisori e delle relative opere di urbanizzazione” ed ancora “di moduli ad uso scolastico provvisorio e delle connesse opere di urbanizzazione”;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile”* con specifico riferimento all’articolo 2 comma 6 che stabilisce che le indennità di esproprio e di occupazione devono essere determinate tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto del Commissario delegato prot. 36 del 03/11/2009 con il quale è stata disposta l’occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto di esproprio;
- VISTO l’art. 4, comma 1, della O.P.C.M. del 17 settembre 2010, n. 3898 che autorizza il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad istituire una Struttura di Missione, operante a L’Aquila, al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d’urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all’art. 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all’art. 7, commi 1 e 2, dell’O.P.C.M. 9 luglio 2009, n. 3790, e connesse opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 concernente la proroga dello stato d’emergenza fino al 31 dicembre 2012;
- VISTO l’articolo 7 dell’O.P.C.M. 17 gennaio 2012, n. 3996, che così testualmente recita: *“Al fine di assicurare la massima tempestività nell’espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d’urgenza ed alle espropriazioni di cui all’art. 4, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nonché per contenere i relativi costi, il Dipartimento della Protezione Civile provvede in deroga agli artt. 21, 41 e 50 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto che la stima delle indennità di occupazione e di esproprio già si avvale dell’Agenzia del Territorio, sulla base della convenzione dell’11 maggio 2009 e successive integrazioni”*, integrata nel protocollo di intesa del 17/07/2013 tra Uffici Speciali per la Ricostruzione e Agenzia del Territorio;
- VISTO l’art.67-bis del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, con il quale è stato dichiarato cessato lo stato d’emergenza sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO l’art.67-ter comma 1 del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, che così testualmente recita: *“a decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestite sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione...omissis”*;
- VISTO l’art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell’Abruzzo del 2009, prevede l’istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L’Aquila, l’altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;
- VISTO l’art.67-quinquies, comma 2, del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n.134 che così testualmente recita: *“Fino all’adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità”*;
- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali del 13 settembre 2012 n.1609, con il quale sono state demandate agli Enti Locali, tra l’altro, le attività espropriative;
- VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 20 settembre 2012 n.20 con la quale si dispone che *“i comuni...omissis... sono individuati quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d’urgenza e*

le espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'art.4, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore...omissis...previa ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alle citate amministrazioni...omissis...gli oneri per il pagamento delle indennità dovute all'esito delle procedure amministrative di cui al presente articolo, sono a carico delle risorse finanziarie già stanziata per l'anno 2012 dall'art.20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4013/2012...omissis”;

VISTO il decreto del Comune dell'Aquila del 09 aprile 2014 con il quale è stata disposta la proroga dei provvedimenti di Occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto d'esproprio;

VISTA la Determinazione congiunta n.8 del 15 settembre 2015, con cui l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila e l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del Cratere, hanno conferito all'Arch. Fausto Pedetta Peccia l'incarico di coordinatore responsabile dell'Ufficio Centralizzato Espropri, a seguito di procedura selettiva per titoli e con contratto del 22/09/2015;

VISTO il Decreto Sindacale Prot. n° 101 del 25/07/2016 con cui risulta autorizzato alla firma del presente provvedimento l'Ing. Lucio Nardis Dirigente del settore Ambiente e Patrimonio;

VISTO il parere favorevole sul presente provvedimento del Resp. Dell'Ufficio Centralizzato Espropri, l'Arch. Fausto Pedetta Peccia, alla regolarità tecnica dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del vigente D.lgs. 267/2000 e del nuovo regolamento comunale sui controlli interni;

VISTO che, ai fini della redazione degli stati di consistenza e dell'immissione nel possesso delle aree interessate, sono stati redatti specifici verbali, da parte di tecnici designati dalla struttura commissariale e dall'Agenzia del Territorio, come nella seguente tabella:

Sezione	Foglio	Particella	Data
A	83	1650	12/10/2009
A	83	1651	12/10/2009

CONSIDERATO che, in ottemperanza degli artt. 20, 22bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del DPR 327/2001 sono state determinate le indennità di espropriazione e di occupazione, con le previste maggiorazioni in caso di cessione volontaria, tenuto conto anche di quanto disposto nell'art. 2, comma 6, del D.L. 28/04/2009, n. 39, convertito con modificazioni nella L. 77/2009, e sono state comunicate agli interessati come dalla tabella che segue:

Sezione	Mappale		Comunicazione	
	Foglio	Particella	Protocollo	Data
A	83	1650	2727	13/06/2012
A	83	1651	2728	13/06/2012

VISTA l'avvenuta costituzione del deposito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila ovvero la liquidazione diretta agli interessati che hanno sottoscritto l'accettazione delle indennità come dalla seguente tabella:

Sezione	Foglio	Particella	Determina di Deposito			Determina di Liquidazione		
			Num.	Data	Importo	Num.	Data	Importo
A	83	1650				1177	04/06/2014	€ 1.181,78
A	83	1651				1178	04/06/2014	€ 616,58

CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 è può essere dato seguito alla procedura espropriativa;

DECRETA

Art. 1

L'esproprio a favore del Comune di L'Aquila C.F. 80002270660, con sede in L'Aquila Via Filomusi Guelfi n.2, dei beni immobili ricadenti nel Comune dell'Aquila iscritti nel Catasto terreni dell'Aquila come nella seguente tabella:

Piano	Sezione	Foglio	Particella	Ditta
16	A	83	1650	CIUFFETELLI BENIAMINO n. a L'AQUILA il 28/05/1942 c.f. CFFBMN42E28A345Q PROPRIETA' 1/3, CIUFFETELLI CARMINA n. a L'AQUILA il 28/10/1946 c.f. CFFCMN46R68A345Y PROPRIETA' 1/3, CIUFFETELLI EUGENIO n. a L'AQUILA il 20/01/1944 c.f. CFFGNE44A20A345Q PROPRIETA' 1/3
17	A	83	1651	CIUFFETELLI BENIAMINO n. a L'AQUILA il 28/05/1942 c.f. CFFBMN42E28A345Q PROPRIETA' 1/3, CIUFFETELLI CARMINA n. a L'AQUILA il 28/10/1946 c.f. CFFCMN46R68A345Y PROPRIETA' 1/3, CIUFFETELLI EUGENIO n. a L'AQUILA il 20/01/1944 c.f. CFFGNE44A20A345Q PROPRIETA' 1/3

Art. 2

L'indennità complessiva pari a € 1.798,36 (euro millesettecentonovantaotto\36) comprende l'indennità di esproprio, l'indennità di occupazione e le maggiorazioni ove previste, determinata in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, oltre ad iva se dovuta, nonché l'eventuale indennità per manufatti e danni così come descritta in premessa;

Art. 3

La trascrizione e voltura catastale del presente decreto saranno eseguite a cura dell'ufficio centralizzato espropri dell'ufficio speciale per la ricostruzione di L'Aquila;

Art. 4

La registrazione del presente decreto sarà eseguita dagli uffici del Comune dell'Aquila.

Art. 5

La notifica a tutti i soggetti interessati;

Art. 6

La trasmissione dell'estratto del presente decreto al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione (ai sensi art. 23 comma 5 del DPR 327/2001). L'opposizione del terzo è proponibile entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di cui al presente decreto resta fissata per la somma depositata;

Art. 7

La trasmissione della copia del presente decreto di esproprio all'ufficio istituito ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.P.R. 327/2001;

Art. 8

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento espropriativo;

Art. 9


Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Abruzzo – L'Aquila nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni; per le controversie riguardanti la determinazione dell'indennità, la competenza spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria.

**Il Responsabile dell'Ufficio
Centralizzato Espropri**
Arch. Fausto Pedetta Peccia





Il Dirigente
Ing. Lucio Nardis



USRA-USRC

Decreto di Esproprio 13.10.2016, n. 116. Comune dell'Aquila. Area 05 MUSP L'Aquila/Arischia.

COMUNE DELL'AQUILA
Settore Ambiente e Patrimonio

13 OTT. 2016

DECRETO DI ESPROPRIO n. 116 del _____
(ex D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)

Comune: L'Aquila – Area: 05 - MUSP L'AQUILA\Arischia_DEC27_55

Sezione	Foglio	Particella
B	20	1813
B	20	1815
B	20	1817
B	20	1818
B	20	1821
B	20	1822

Il Dirigente

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine ai citati eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO il decreto del Commissario delegato 13 ottobre 2009, rep. n. 29, recante al comma 2 "il presente decreto comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti, delle opere e dei servizi di cui al comma 1, costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione in favore dei rispettivi comuni nei quali sono localizzate le aree";
- VISTO il decreto del Commissario delegato 31 luglio 2009, rep. n. 15, recante al comma 2 "il presente decreto comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti, delle opere e dei servizi di cui al comma 1, costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione in favore dei rispettivi comuni nei quali sono localizzate le aree";
- VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione

- Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile” con specifico riferimento all’articolo 2 comma 1, che prevede un programma straordinario ed urgente per la realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione nonché delle connesse opere di urbanizzazioni e servizi, da destinare in via temporanea ai terremotati;*
- VISTO la O.P.C.M. del 9 luglio 2009 n. 3790 “*Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 ed altre disposizioni urgenti di Protezione Civile” con specifico riferimento all’art. 7 commi 1 e 2 che integrano le disposizioni di cui al sopra richiamato Decreto Legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla Legge 24 giugno 2009, n. 77, con un programma per la realizzazione “di moduli abitativi provvisori e delle relative opere di urbanizzazione” ed ancora “di moduli ad uso scolastico provvisorio e delle connesse opere di urbanizzazione”;*
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante “*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile” con specifico riferimento all’articolo 2 comma 6 che stabilisce che le indennità di esproprio e di occupazione devono essere determinate tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;*
- VISTO il decreto del Commissario delegato prot. 55 del 26/12/2009 con il quale è stata disposta l’occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto di esproprio;
- VISTO l’art. 4, comma 1, della O.P.C.M. del 17 settembre 2010, n. 3898 che autorizza il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad istituire una Struttura di Missione, operante a L’Aquila, al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d’urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all’art. 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all’art. 7, commi 1 e 2, dell’O.P.C.M. 9 luglio 2009, n. 3790, e connesse opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 concernente la proroga dello stato d’emergenza fino al 31 dicembre 2012;
- VISTO l’articolo 7 dell’O.P.C.M. 17 gennaio 2012, n. 3996, che così testualmente recita: “*Al fine di assicurare la massima tempestività nell’espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d’urgenza ed alle espropriazioni di cui all’art. 4, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nonché per contenere i relativi costi, il Dipartimento della Protezione Civile provvede in deroga agli artt. 21, 41 e 50 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto che la stima delle indennità di occupazione e di esproprio già si avvale dell’Agenzia del Territorio, sulla base della convenzione dell’11 maggio 2009 e successive integrazioni”*, integrata nel protocollo di intesa del 17/07/2013 tra Uffici Speciali per la Ricostruzione e Agenzia del Territorio;
- VISTO l’art.67-bis del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, con il quale è stato dichiarato cessato lo stato d’emergenza sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO l’art.67-ter comma 1 del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, che così testualmente recita: “*a decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestite sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione...omissis;*
- VISTO l’art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell’Abruzzo del 2009,prevede l’istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L’Aquila, l’altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;

- VISTO l'art.67-quinquies, comma 2, del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n.134 che così testualmente recita: *"Fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità"*;
- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali del 13 settembre 2012 n.1609, con il quale sono state demandate agli Enti Locali, tra l'altro, le attività espropriative;
- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 20 settembre 2012 n.20 con la quale si dispone che *"i comuni...omissis... sono individuati quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'art.4, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore...omissis...previa ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alle citate amministrazioni...omissis...gli oneri per il pagamento delle indennità dovute all'esito delle procedure amministrative di cui al presente articolo, sono a carico delle risorse finanziarie già stanziata per l'anno 2012 dall'art.20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4013/2012...omissis"*;
- VISTO il decreto del Comune dell'Aquila del 09 aprile 2014 con il quale è stata disposta la proroga dei provvedimenti di Occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto d'esproprio;
- VISTA la Determinazione congiunta n.8 del 15 settembre 2015, con cui l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila e l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del Cratere, hanno conferito all'Arch. Fausto Pedetta Peccia l'incarico di coordinatore responsabile dell'Ufficio Centralizzato Espropri, a seguito di procedura selettiva per titoli e con contratto del 22/09/2015;
- VISTO il Decreto Sindacale Prot. n° 101 del 25/07/2016 con cui risulta autorizzato alla firma del presente provvedimento l'Ing. Lucio Nardis Dirigente del settore Ambiente e Patrimonio;
- VISTO il parere favorevole sul presente provvedimento del Resp. Dell'Ufficio Centralizzato Espropri, l'Arch. Fausto Pedetta Peccia, alla regolarità tecnica dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del vigente D.lgs. 267/2000 e del nuovo regolamento comunale sui controlli interni;
- VISTO che, ai fini della redazione degli stati di consistenza e dell'immissione nel possesso delle aree interessate, sono stati redatti specifici verbali, da parte di tecnici designati dalla struttura commissariale e dall'Agenzia del Territorio, come nella seguente tabella:

Sezione	Foglio	Particella	Data
B	20	1813	26/12/2009
B	20	1815	26/12/2009
B	20	1817	26/12/2009
B	20	1818	26/12/2009
B	20	1821	26/12/2009
B	20	1822	26/12/2009

CONSIDERATO che, in ottemperanza degli artt. 20, 22bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del DPR 327/2001 sono state determinate le indennità di espropriazione e di occupazione, con le previste maggiorazioni in caso di cessione volontaria, tenuto conto anche di quanto disposto nell'art. 2, comma 6, del D.L. 28/04/2009, n. 39, convertito con modificazioni nella L. 77/2009, e sono state comunicate agli interessati come dalla tabella che segue:

Mappale			Comunicazione	
Sezione	Foglio	Particella	Protocollo	Data
B	20	1813	9237	24/07/2014
B	20	1815	9234	24/07/2014

B	20	1817	9232	24/07/2014
B	20	1818	13400	06/11/2014
B	20	1821	9231	24/07/2014
B	20	1822	13399	06/11/2014

VISTA l'avvenuta costituzione del deposito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila ovvero la liquidazione diretta agli interessati che hanno sottoscritto l'accettazione delle indennità come dalla seguente tabella:

Sezione	Foglio	Particella	Determina di Deposito			Determina di Liquidazione		
			Num.	Data	Importo	Num.	Data	Importo
B	20	1813	457	17/06/2016	€ 239,88			
B	20	1815	459	17/06/2016	€ 1.376,16			
B	20	1817	417	16/06/2016	€ 2.517,99			
B	20	1818	414	16/06/2016	€ 306,08			
B	20	1821	418	16/06/2016	€ 3.015,97			
B	20	1822	416	16/06/2016	€ 4.285,07			

CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 è può essere dato seguito alla procedura espropriativa;

DECRETA

Art. 1

L'esproprio a favore del Comune di L'Aquila C.F. 80002270660, con sede in L'Aquila Via Filomusi Guelfi n.2, dei beni immobili ricadenti nel Comune dell'Aquila iscritti nel Catasto terreni dell'Aquila come nella seguente tabella:

Piano	Sezione	Foglio	Particella	Ditta
31	B	20	1813	GIZZI ANTONIA n. a ARISCHIA il 12/10/1922 c.f. GZZNTN22R52A406W PROPRIETA' 1/7, GIZZI FERDINANDO n. a ARISCHIA il 23/08/1917 c.f. GZZFDN17M23A406Q PROPRIETA' 1/7, GIZZI GIOVANNI n. a ARISCHIA il 11/07/1914 c.f. GZZGNN14L11A406F PROPRIETA' 1/7, GIZZI GUIDO n. a ARISCHIA il 07/01/1916 c.f. GZZGDU16A07A406O PROPRIETA' 1/7, GIZZI IDOLO n. a ARISCHIA il 05/03/1921 c.f. GZZDLI21C05A406W PROPRIETA' 1/7, PECCINA DOMENICA n. a ARISCHIA il 06/05/1901 c.f. PCCDNC01E46A406L PROPRIETA' 1/7, PECCINA GIULIA PROPRIETA' 1/7
33	B	20	1815	CARPENTE LUCIA n. a ARISCHIA il 23/02/1966 c.f. CRPLCU66B63A406P USUFRUTTUARIO, GIZZI ANTONIA n. a ARISCHIA il 12/10/1922 c.f. GZZNTN22R52A406W PROPRIETA' 1/7, GIZZI FERDINANDO n. a ARISCHIA il 23/08/1917 c.f. GZZFDN17M23A406Q PROPRIETA' 1/7, GIZZI GIOVANNI n. a ARISCHIA il 11/07/1914 c.f. GZZGNN14L11A406F PROPRIETA' 1/7, GIZZI GUIDO n. a ARISCHIA il 07/01/1916 c.f. GZZGDU16A07A406O PROPRIETA' 1/7, GIZZI IDOLO n. a ARISCHIA il 05/03/1921 c.f. GZZDLI21C05A406W PROPRIETA' 1/7, PECCINE DOMENICA n. a ARISCHIA il 06/05/1901 PROPRIETA' 1/7, PECCINE GIULIA PROPRIETA' 1/7
35	B	20	1817	NURZIA VINCENZO n. a L'AQUILA il 30/11/1949 c.f. NRZVCN49S30A345B PROPRIETA' 1/1
36	B	20	1818	NURZIA VINCENZO n. a L'AQUILA il 30/11/1949 c.f. NRZVCN49S30A345B PROPRIETA' 1/1
39	B	20	1821	NURZIA VINCENZO n. a L'AQUILA il 30/11/1949 c.f. NRZVCN49S30A345B PROPRIETA' 1/1
40	B	20	1822	NURZIA VINCENZO n. a L'AQUILA il 30/11/1949 c.f. NRZVCN49S30A345B PROPRIETA' 1/1

Art. 2

L'indennità complessiva pari a € 11.741,15 (euro undicimilasettecentoquarantuno\15) comprende l'indennità di esproprio, l'indennità di occupazione e le maggiorazioni ove previste, determinata in

ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, oltre ad iva se dovuta, nonché l'eventuale indennità per manufatti e danni così come descritta in premessa;

Art. 3

La trascrizione e voltura catastale del presente decreto saranno eseguite a cura dell'ufficio centralizzato espropri dell'ufficio speciale per la ricostruzione di L'Aquila;

Art. 4

La registrazione del presente decreto sarà eseguita dagli uffici del Comune dell'Aquila.

Art. 5

La notifica a tutti i soggetti interessati;

Art. 6

La trasmissione dell'estratto del presente decreto al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione (ai sensi art. 23 comma 5 del DPR 327/2001). L'opposizione del terzo è proponibile entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di cui al presente decreto resta fissata per la somma depositata;

Art. 7

La trasmissione della copia del presente decreto di esproprio all'ufficio istituito ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.P.R. 327/2001;

Art. 8

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento espropriativo;

Art. 9

Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Abruzzo – L'Aquila nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni; per le controversie riguardanti la determinazione dell'indennità, la competenza spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria.

**Il Responsabile dell'Ufficio
Centralizzato Espropri
Arch. Fausto Pedetta Peccia**



**Il Dirigente
Ing. Lucio Nardis**



USRA-USRC

Decreto di Esproprio 13.10.2016, n. 117. Comune dell'Aquila. Area 04 MAP L'Aquila.

COMUNE DELL'AQUILA
Settore Ambiente e Patrimonio

DECRETO DI ESPROPRIO n. 117 del **13 OTT. 2016**
(ex D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)

Comune: L'Aquila - Area: 04 - MAP L'AQUILA

Sezione	Foglio	Particella
C	10	1442
C	10	1443
C	10	325
C	10	326
C	10	327
C	10	328
C	10	330
C	10	639
C	10	822

Il Dirigente

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine ai citati eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO il decreto del Commissario delegato 13 ottobre 2009, rep. n. 29, recante al comma 2 "il presente decreto comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti, delle opere e dei servizi di cui al comma 1, costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione in favore dei rispettivi comuni nei quali sono localizzate le aree";
- VISTO il decreto del Commissario delegato 31 luglio 2009, rep. n. 15, recante al comma 2 "il presente decreto comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti, delle opere e dei servizi di cui al comma 1, costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione in favore dei rispettivi comuni nei quali sono localizzate le aree";

- VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 1, che prevede un programma straordinario ed urgente per la realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione nonché delle connesse opere di urbanizzazioni e servizi, da destinare in via temporanea ai terremotati;
- VISTO la O.P.C.M. del 9 luglio 2009 n. 3790 *"Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 ed altre disposizioni urgenti di Protezione Civile"* con specifico riferimento all'art. 7 commi 1 e 2 che integrano le disposizioni di cui al sopra richiamato Decreto Legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla Legge 24 giugno 2009, n. 77, con un programma per la realizzazione *"di moduli abitativi provvisori e delle relative opere di urbanizzazione"* ed ancora *"di moduli ad uso scolastico provvisorio e delle connesse opere di urbanizzazione"*;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 6 che stabilisce che le indennità di esproprio e di occupazione devono essere determinate tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;
- VISTO i decreti del Commissario delegato prot. 30 del 14/10/2009 con i quali è stata disposta l'occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto di esproprio;
- VISTO l'art. 4, comma 1, della O.P.C.M. del 17 settembre 2010, n. 3898 che autorizza il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad istituire una Struttura di Missione, operante a L'Aquila, al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all'art. 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all'art. 7, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. 9 luglio 2009, n. 3790, e connesse opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 concernente la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2012;
- VISTO l'articolo 7 dell'O.P.C.M. 17 gennaio 2012, n. 3996, che così testualmente recita: *"Al fine di assicurare la massima tempestività nell'espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nonché per contenere i relativi costi, il Dipartimento della Protezione Civile provvede in deroga agli artt. 21, 41 e 50 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto che la stima delle indennità di occupazione e di esproprio già si avvale dell'Agenzia del Territorio, sulla base della convenzione dell'11 maggio 2009 e successive integrazioni"*, integrata nel protocollo di intesa del 17/07/2013 tra Uffici Speciali per la Ricostruzione e Agenzia del Territorio;
- VISTO l'art.67-bis del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, con il quale è stato dichiarato cessato lo stato d'emergenza sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO l'art.67-ter comma 1 del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, che così testualmente recita: *"a decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestite sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione...omissis"*;

- VISTO l'art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;
- VISTO l'art.67-quinquies, comma 2, del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n.134 che così testualmente recita: *"Fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità"*;
- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali del 13 settembre 2012 n.1609, con il quale sono state demandate agli Enti Locali, tra l'altro, le attività espropriative;
- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 20 settembre 2012 n.20 con la quale si dispone che *"i comuni...omissis... sono individuati quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'art.4, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore...omissis...previa ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alle citate amministrazioni...omissis...gli oneri per il pagamento delle indennità dovute all'esito delle procedure amministrative di cui al presente articolo, sono a carico delle risorse finanziarie già stanziata per l'anno 2012 dall'art.20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4013/2012...omissis"*;
- VISTO il decreto del Comune dell'Aquila del 09 aprile 2014 con il quale è stata disposta la proroga dei provvedimenti di Occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto d'esproprio;
- VISTA la Determinazione congiunta n.8 del 15 settembre 2015, con cui l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila e l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del Cratere, hanno conferito all'Arch. Fausto Pedetta Peccia l'incarico di coordinatore responsabile dell'Ufficio Centralizzato Espropri, a seguito di procedura selettiva per titoli e con contratto del 22/09/2015;
- VISTO il Decreto Sindacale Prot. n° 101 del 25/07/2016 con cui risulta autorizzato alla firma del presente provvedimento l'Ing. Lucio Nardis Dirigente del settore Ambiente e Patrimonio;
- VISTO il parere favorevole sul presente provvedimento del Resp. Dell'Ufficio Centralizzato Espropri, l'Arch. Fausto Pedetta Peccia, alla regolarità tecnica dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del vigente D.lgs. 267/2000 e del nuovo regolamento comunale sui controlli interni;
- VISTO che, ai fini della redazione degli stati di consistenza e dell'immissione nel possesso delle aree interessate, sono stati redatti specifici verbali, da parte di tecnici designati dalla struttura commissariale e dall'Agenzia del Territorio, come nella seguente tabella:

Sezione	Foglio	Particella	Data
C	10	1442	15/10/2009
C	10	1443	15/10/2009
C	10	325	15/10/2009
C	10	326	15/10/2009
C	10	327	15/10/2009
C	10	328	15/10/2009
C	10	330	15/10/2009
C	10	639	15/10/2009
C	10	822	15/10/2009

CONSIDERATO che, in ottemperanza degli artt. 20, 22bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del DPR 327/2001 sono state determinate le indennità di espropriazione e di occupazione, con le previste maggiorazioni in caso di cessione volontaria, tenuto conto anche di quanto disposto nell'art. 2, comma 6, del D.L. 28/04/2009, n. 39, convertito con modificazioni nella L. 77/2009, e sono state comunicate agli interessati come dalla tabella che segue:

Sezione	Mappale		Comunicazione	
	Foglio	Particella	Protocollo	Data
C	10	1442	13319	06/11/2014
C	10	1443	13325	06/11/2014
C	10	325	13332	06/11/2014
C	10	326	13333	06/11/2014
C	10	327	13258	04/11/2014
C	10	328	13318	06/11/2014
C	10	330	13257	04/11/2014
C	10	639	13331	06/11/2014
C	10	822	13310	06/11/2014

VISTA l'avvenuta costituzione del deposito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila ovvero la liquidazione diretta agli interessati che hanno sottoscritto l'accettazione delle indennità come dalla seguente tabella:

Sezione	Foglio	Particella	Determina di Deposito			Determina di Liquidazione		
			Num.	Data	Importo	Num.	Data	Importo
C	10	1442				238	18/04/2016	€ 39.567,56
C	10	1443				239	18/04/2016	€ 33.357,60
C	10	325				234	18/04/2016	€ 28.949,59
C	10	326				232	18/04/2016	€ 16.684,36
C	10	327				240	18/04/2016	€ 35.505,49
C	10	328				237	18/04/2016	€ 45.168,68
C	10	330				241	18/04/2016	€ 72.817,54
C	10	639				231	18/04/2016	€ 14.906,33
C	10	822				233	18/04/2009	€ 28.740,49

CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 è può essere dato seguito alla procedura espropriativa;

DECRETA

Art. 1

L'esproprio a favore del Comune di L'Aquila C.F. 80002270660, con sede in L'Aquila Via Filomusi Guelfi n.2, dei beni immobili ricadenti nel Comune dell'Aquila iscritti nel Catasto terreni dell'Aquila come nella seguente tabella:

Piano	Sezione	Foglio	Particella	Ditta
234	C	10	1442	SPAGNOLI ANNA MARIA n. a ROMA il 15/05/1951 c.f. SPGNMRS1E55H501V PROPRIETA' 1/2 SPAGNOLI GIULIO CESARE n. a ROMA il 09/06/1952 c.f. SPGGCS52H09H501O PROPRIETA' 1/2
235	C	10	1443	SPAGNOLI ROSA n. a L'AQUILA il 19/08/1945 c.f. SPGRSO45M59A345L PROPRIETA' 1/1
244	C	10	325	SCIMIA MARIA n. a BAGNO il 13/01/1933 c.f. SCMMRA33A53A345R PROPRIETA' 1/1
245	C	10	326	PAPOLA MARUCCI CRISTINA n. a L'AQUILA il 30/10/1945 c.f. PPLCST45R70A345F PROPRIETA' 1/1
246	C	10	327	CICCONI EMIDIO n. a L'AQUILA il 01/12/1954 c.f. CCCMDE54T01A345M NUDA

				PROPRIETA' 1/1 NARDECCHIA PIA MARIA n. a L'AQUILA il 21/11/1931 c.f. NRDPMR31S61A3450 USUFRUTTO
247	C	10	328	SPAGNOLI ANNA MARIA n. a ROMA il 15/05/1951 c.f. SPGNMR51E55H501V PROPRIETA' 1/2 SPAGNOLI GIULIO CESARE n. a ROMA il 09/06/1952 c.f. SPGGCS52H09H5010 PROPRIETA' 1/2
248	C	10	330	SCIMIA ANNAPIA n. a L'AQUILA il 02/01/1971 c.f. SCMNNP71A42A345C PROPRIETA' 1/9 SCIMIA CLELIO n. a L'AQUILA il 26/05/1961 c.f. SCMCLL61E26A345L PROPRIETA' 1/9 SCIMIA NELLO n. a L'AQUILA il 26/03/1934 c.f. SCMNLL34C26A345N PROPRIETA' 2/3 SCIMIA PASQUALINA n. a L'AQUILA il 04/02/1964 c.f. SCMPQL64B44A345Q PROPRIETA' 1/9
251	C	10	639	PAPOLA MARUCCI CRISTINA n. a L'AQUILA il 30/10/1945 c.f. PPLCST45R70A345F PROPRIETA' 1/1
253	C	10	822	SCIMIA MARIA n. a BAGNO il 13/01/1933 c.f. SCMMRA33A53A345V PROPRIETA' 1/1

Art. 2

L'indennità complessiva pari a € 315.697,64 (euro trecentoquindicimilaseicentonovantasette\64) comprende l'indennità di esproprio, l'indennità di occupazione e le maggiorazioni ove previste, determinata in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, oltre ad iva se dovuta, nonché l'eventuale indennità per manufatti e danni così come descritta in premessa;

Art. 3

La trascrizione e voltura catastale del presente decreto saranno eseguite a cura dell'ufficio centralizzato espropri dell'ufficio speciale per la ricostruzione di L'Aquila;

Art. 4

La registrazione del presente decreto sarà eseguita dagli uffici del Comune dell'Aquila.

Art. 5

La notifica a tutti i soggetti interessati;

Art. 6

La trasmissione dell'estratto del presente decreto al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione (ai sensi art. 23 comma 5 del DPR 327/2001). L'opposizione del terzo è proponibile entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di cui al presente decreto resta fissata per la somma depositata;

Art. 7

La trasmissione della copia del presente decreto di esproprio all'ufficio istituito ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.P.R. 327/2001;


Art. 8

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento espropriativo;


Art. 9

Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Abruzzo - L'Aquila nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni; per le controversie riguardanti la determinazione dell'indennità, la competenza spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria.

**Il Responsabile dell'Ufficio
Centralizzato Espropri**
Arch. Fausto Pedetta Peccia




Il Dirigente
Ing. Lucio Nardis



USRA-USRC

Decreto di Esproprio 13.10.2016, n. 118. Comune dell'Aquila. Area 04 MAP L'Aquila.

COMUNE DELL'AQUILA
Settore Ambiente e Patrimonio

DECRETO DI ESPROPRIO n. 118 del 13 OTT. 2016
(ex D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)

Comune: L'Aquila – Area: 04 - MAP L'AQUILA

Sezione	Foglio	Particella
A	38	519
A	38	520
A	38	521
A	38	523
A	38	524
A	38	525
A	38	527
A	38	528
A	38	640

Il Dirigente

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine ai citati eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO il decreto del Commissario delegato 13 ottobre 2009, rep. n. 29, recante al comma 2 "il presente decreto comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti, delle opere e dei servizi di cui al comma 1, costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione in favore dei rispettivi comuni nei quali sono localizzate le aree";
- VISTO il decreto del Commissario delegato 31 luglio 2009, rep. n. 15, recante al comma 2 "il presente decreto comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti, delle opere e dei servizi di cui al comma 1, costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione in favore dei rispettivi comuni nei quali sono localizzate le aree";
- VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;

- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile”* con specifico riferimento all’articolo 2 comma 1, che prevede un programma straordinario ed urgente per la realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione nonché delle connesse opere di urbanizzazioni e servizi, da destinare in via temporanea ai terremotati;
- VISTO la O.P.C.M. del 9 luglio 2009 n. 3790 *“Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 ed altre disposizioni urgenti di Protezione Civile”* con specifico riferimento all’art. 7 commi 1 e 2 che integrano le disposizioni di cui al sopra richiamato Decreto Legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla Legge 24 giugno 2009, n. 77, con un programma per la realizzazione *“di moduli abitativi provvisori e delle relative opere di urbanizzazione”* ed ancora *“di moduli ad uso scolastico provvisorio e delle connesse opere di urbanizzazione”*;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile”* con specifico riferimento all’articolo 2 comma 6 che stabilisce che le indennità di esproprio e di occupazione devono essere determinate tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto del Commissario delegato prot. 30 del 14/10/2009 con il quale è stata disposta l’occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto di esproprio;
- VISTO l’art. 4, comma 1, della O.P.C.M. del 17 settembre 2010, n. 3898 che autorizza il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad istituire una Struttura di Missione, operante a L’Aquila, al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d’urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all’art. 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all’art. 7, commi 1 e 2, dell’O.P.C.M. 9 luglio 2009, n. 3790, e connesse opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 concernente la proroga dello stato d’emergenza fino al 31 dicembre 2012;
- VISTO l’articolo 7 dell’O.P.C.M. 17 gennaio 2012, n. 3996, che così testualmente recita: *“Al fine di assicurare la massima tempestività nell’espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d’urgenza ed alle espropriazioni di cui all’art. 4, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nonché per contenere i relativi costi, il Dipartimento della Protezione Civile provvede in deroga agli artt. 21, 41 e 50 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto che la stima delle indennità di occupazione e di esproprio già si avvale dell’Agenzia del Territorio, sulla base della convenzione dell’11 maggio 2009 e successive integrazioni”*, integrata nel protocollo di intesa del 17/07/2013 tra Uffici Speciali per la Ricostruzione e Agenzia del Territorio;
- VISTO l’art.67-bis del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, con il quale è stato dichiarato cessato lo stato d’emergenza sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO l’art.67-ter comma 1 del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, che così testualmente recita: *“a decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestite sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione...omissis*;
- VISTO l’art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell’Abruzzo del 2009, prevede l’istituzione di due Uffici

- Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;
- VISTO l'art.67-quinquies, comma 2, del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n.134 che così testualmente recita: *"Fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità"*;
- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali del 13 settembre 2012 n.1609, con il quale sono state demandate agli Enti Locali, tra l'altro, le attività espropriative;
- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 20 settembre 2012 n.20 con la quale si dispone che *"i comuni...omissis... sono individuati quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'art.4, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore...omissis...previa ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alle citate amministrazioni...omissis...gli oneri per il pagamento delle indennità dovute all'esito delle procedure amministrative di cui al presente articolo, sono a carico delle risorse finanziarie già stanziata per l'anno 2012 dall'art.20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4013/2012...omissis"*;
- VISTO il decreto del Comune dell'Aquila del 09 aprile 2014 con il quale è stata disposta la proroga dei provvedimenti di Occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto d'esproprio;
- VISTA la Determinazione congiunta n.8 del 15 settembre 2015, con cui l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila e l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del Cratere, hanno conferito all'Arch. Fausto Pedetta Peccia l'incarico di coordinatore responsabile dell'Ufficio Centralizzato Espropri, a seguito di procedura selettiva per titoli e con contratto del 22/09/2015;
- VISTO il Decreto Sindacale Prot. n° 101 del 25/07/2016 con cui risulta autorizzato alla firma del presente provvedimento l'Ing. Lucio Nardis Dirigente del settore Ambiente e Patrimonio;
- VISTO il parere favorevole sul presente provvedimento del Resp. Dell'Ufficio Centralizzato Espropri, l'Arch. Fausto Pedetta Peccia, alla regolarità tecnica dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del vigente D.lgs. 267/2000 e del nuovo regolamento comunale sui controlli interni;
- VISTO che, ai fini della redazione degli stati di consistenza e dell'immissione nel possesso delle aree interessate, sono stati redatti specifici verbali, da parte di tecnici designati dalla struttura commissariale e dall'Agenzia del Territorio, come nella seguente tabella:

Sezione	Foglio	Particella	Data
A	38	519	15/10/2009
A	38	520	15/10/2009
A	38	521	15/10/2009
A	38	523	15/10/2009
A	38	524	15/10/2009
A	38	525	15/10/2009
A	38	527	15/10/2009
A	38	528	15/10/2009
A	38	640	15/10/2009

CONSIDERATO che, in ottemperanza degli artt. 20, 22bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del DPR 327/2001 sono state determinate le indennità di espropriazione e di occupazione, con le previste maggiorazioni in caso di cessione volontaria, tenuto conto anche di quanto disposto nell'art. 2, comma 6, del D.L. 28/04/2009, n. 39, convertito con modificazioni nella L. 77/2009, e sono state comunicate agli interessati come dalla tabella che segue:

Sezione	Mappale		Comunicazione	
	Foglio	Particella	Protocollo	Data
A	38	519	01034	20/01/2015
A	38	520	01031	20/01/2015
A	38	521	01029	20/01/2015
A	38	523	01035	20/01/2015
A	38	524	01037	20/01/2015
A	38	525	01018	20/01/2015
A	38	527	01017	20/01/2015
A	38	528	01027	20/01/2015
A	38	640	01011	20/01/2015

VISTA l'avvenuta costituzione del deposito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila ovvero la liquidazione diretta agli interessati che hanno sottoscritto l'accettazione delle indennità come dalla seguente tabella:

Sezione	Foglio	Particella	Determina di Deposito			Determina di Liquidazione		
			Num.	Data	Importo	Num.	Data	Importo
A	38	519	1336	23/09/2015	€ 1.718,89			
A	38	520	1337	23/09/2015	€ 1.921,12			
A	38	521	1338	23/09/2015	€ 1.693,62			
A	38	523	1339	23/09/2015	€ 2.224,44			
A	38	524	1340	23/09/2015	€ 1.516,67			
A	38	525	1341	23/09/2015	€ 1.466,11			
A	38	527	1342	23/09/2015	€ 2.932,22			
A	38	528	1343	23/09/2015	€ 2.982,77			
A	38	640	1344	23/09/2015	€ 3.387,22			

CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 è può essere dato seguito alla procedura espropriativa;

DECRETA

Art. 1

L'esproprio a favore del Comune di L'Aquila C.F. 80002270660, con sede in L'Aquila Via Filomusi Guelfi n.2, dei beni immobili ricadenti nel Comune dell'Aquila iscritti nel Catasto terreni dell'Aquila come nella seguente tabella:

Piano	Sezione	Foglio	Particella	Ditta
5201	A	38	519	CIUFFETELLI BERNARDINO, COMUNE DI L'AQUILA c.f. 80002270660 DIRITTO DEL CONCEDENTE
5202	A	38	520	D'ANGELO IVO n. a L'AQUILA il 16/08/1960 c.f. DNGVIO60M16A345G PROPRIETA' 1/2, DE SIMONE GUSTAVO n. a L'AQUILA il 21/01/1943 c.f. DSMGTV43A21A345T PROPRIETA' 1/2
5203	A	38	521	CIANFRINI LINDA n. a L'AQUILA il 17/11/1930 c.f. CNFLND30557A345A PROPRIETA' 1/7, D'ANGELO ELPIDIO n. a L'AQUILA il 01/07/1930 c.f. DNGLPD30L01A345J PROPRIETA' 1/7, DE SIMONE ANNANTONIA n. a L'AQUILA il 01/05/1965 PROPRIETA' 1/7, DE SIMONE DOMENICO n. a L'AQUILA il 25/10/1942 PROPRIETA' 1/7, DE SIMONE FLAVIA n. a L'AQUILA il 03/06/1889 PROPRIETA' 1/7, DE SIMONE GIOCONDO n. a L'AQUILA PROPRIETA' 1/7, DE SIMONE MASSIMINA n. a L'AQUILA il 21/04/1893 PROPRIETA' 1/7
5204	A	38	523	CIUFFETELLI ANNUNZIATA n. a BRASILE il 01/09/1899 c.f. CFFNZN99P41Z602H PROPRIETA' 1/2, DE SIMONE DOMENICO DI ANGELO PROPRIETA' 1/2
5205	A	38	524	ZAFFRAM ANTONIETTA n. a L'AQUILA il 02/10/1930 c.f. ZFFNNT30R42A345L PROPRIETA' 1/3, ZAFFRAM DANTE n. a L'AQUILA il 01/03/1937 c.f. ZFFDNT37C01A345W PROPRIETA' 1/3, ZAFFRAM ETTORE n. a L'AQUILA il

07/03/1933 c.f. ZFFTR33C07A345R PROPRIETA' 1/3				
5206	A	38	525	CIUFFETELLI EMMA n. a L'AQUILA il 13/01/1923 c.f. CFFMME23A53A345Y PROPRIETA' 1/1
5208	A	38	527	CIUFFETELLI LAURENTINA n. a L'AQUILA il 29/11/1968 PROPRIETA' 1/1
5209	A	38	528	CIUFFETELLI COSTANTINO PROPRIETA' 1/5, CIUFFETELLI DOMENICA PROPRIETA' 1/5, CIUFFETELLI LORETO PROPRIETA' 1/5, CIUFFETELLI MARIA LUISA PROPRIETA' 1/5, CIUFFETELLI MICHELA PROPRIETA' 1/5, GAGLI ELODIA USUFRUTTO
5210	A	38	640	CIUFFETELLI DOMENICA n. a L'AQUILA il 05/05/1885 PROPRIETA' 1/1

Art. 2

L'indennità complessiva pari a € 19.843,06 (euro diciannovemilaottocentoquarantatre \06) comprende l'indennità di esproprio, l'indennità di occupazione e le maggiorazioni ove previste, determinata in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, oltre ad iva se dovuta, nonché l'eventuale indennità per manufatti e danni così come descritta in premessa;

Art. 3

La trascrizione e voltura catastale del presente decreto saranno eseguite a cura dell'ufficio centralizzato espropri dell'ufficio speciale per la ricostruzione di L'Aquila;

Art. 4

La registrazione del presente decreto sarà eseguita dagli uffici del Comune dell'Aquila.

Art. 5

La notifica a tutti i soggetti interessati;

Art. 6

La trasmissione dell'estratto del presente decreto al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione (ai sensi art. 23 comma 5 del DPR 327/2001). L'opposizione del terzo è proponibile entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di cui al presente decreto resta fissata per la somma depositata;

Art. 7

La trasmissione della copia del presente decreto di esproprio all'ufficio istituito ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.P.R. 327/2001;

Art. 8

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento espropriativo;


Art. 9

Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Abruzzo – L'Aquila nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni; per le controversie riguardanti la determinazione dell'indennità, la competenza spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria.

**Il Responsabile dell'Ufficio
Centralizzato Espropri**
Arch. Fausto Pedetta Peccia




Il Dirigente
Ing. Lucio Nardis



USRA-USRC

Decreto di Esproprio 13.10.2016, n. 119. Comune dell'Aquila. Area 04 MAP L'Aquila.

COMUNE DELL'AQUILA
Settore Ambiente e Patrimonio

DECRETO DI ESPROPRIO n. 119 del **13 OTT. 2016**
(ex D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)

Comune: L'Aquila - Area: 04 - MAP L'AQUILA

Sezione	Foglio	Particella
G	5	1672
G	5	403
G	5	793
G	5	794
G	5	795

Il Dirigente

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine ai citati eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO il decreto del Commissario delegato 13 ottobre 2009, rep. n. 29, recante al comma 2 "il presente decreto comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti, delle opere e dei servizi di cui al comma 1, costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione in favore dei rispettivi comuni nei quali sono localizzate le aree";
- VISTO il decreto del Commissario delegato 31 luglio 2009, rep. n. 15, recante al comma 2 "il presente decreto comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti, delle opere e dei servizi di cui al comma 1, costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione in favore dei rispettivi comuni nei quali sono localizzate le aree";
- VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile" con specifico

- riferimento all'articolo 2 comma 1, che prevede un programma straordinario ed urgente per la realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione nonché delle connesse opere di urbanizzazioni e servizi, da destinare in via temporanea ai terremotati;
- VISTO la O.P.C.M. del 9 luglio 2009 n. 3790 "Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 ed altre disposizioni urgenti di Protezione Civile" con specifico riferimento all'art. 7 commi 1 e 2 che integrano le disposizioni di cui al sopra richiamato Decreto Legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla Legge 24 giugno 2009, n. 77, con un programma per la realizzazione "di moduli abitativi provvisori e delle relative opere di urbanizzazione" ed ancora "di moduli ad uso scolastico provvisorio e delle connesse opere di urbanizzazione";
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 6 che stabilisce che le indennità di esproprio e di occupazione devono essere determinate tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto del Commissario delegato prot. 30 del 14/10/2009 con il quale è stata disposta l'occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto di esproprio;
- VISTO l'art. 4, comma 1, della O.P.C.M. del 17 settembre 2010, n. 3898 che autorizza il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad istituire una Struttura di Missione, operante a L'Aquila, al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all'art. 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all'art. 7, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. 9 luglio 2009, n. 3790, e connesse opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 concernente la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2012;
- VISTO l'articolo 7 dell'O.P.C.M. 17 gennaio 2012, n. 3996, che così testualmente recita: *"Al fine di assicurare la massima tempestività nell'espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nonché per contenere i relativi costi, il Dipartimento della Protezione Civile provvede in deroga agli artt. 21, 41 e 50 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto che la stima delle indennità di occupazione e di esproprio già si avvale dell'Agenzia del Territorio, sulla base della convenzione dell'11 maggio 2009 e successive integrazioni"*, integrata nel protocollo di intesa del 17/07/2013 tra Uffici Speciali per la Ricostruzione e Agenzia del Territorio;
- VISTO l'art.67-bis del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, con il quale è stato dichiarato cessato lo stato d'emergenza sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO l'art.67-ter comma 1 del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, che così testualmente recita: *"a decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestite sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione...omissis"*;
- VISTO l'art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;

- VISTO l'art.67-quinquies, comma 2, del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n.134 che così testualmente recita: *"Fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità"*;
- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali del 13 settembre 2012 n.1609, con il quale sono state demandate agli Enti Locali, tra l'altro, le attività espropriative;
- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 20 settembre 2012 n.20 con la quale si dispone che *"i comuni...omissis... sono individuati quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'art.4, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore...omissis...previa ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alle citate amministrazioni...omissis...gli oneri per il pagamento delle indennità dovute all'esito delle procedure amministrative di cui al presente articolo, sono a carico delle risorse finanziarie già stanziata per l'anno 2012 dall'art.20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4013/2012...omissis"*;
- VISTO il decreto del Comune dell'Aquila del 09 aprile 2014 con il quale è stata disposta la proroga dei provvedimenti di Occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto d'esproprio;
- VISTA la Determinazione congiunta n.8 del 15 settembre 2015, con cui l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila e l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del Cratere, hanno conferito all'Arch. Fausto Pedetta Peccia l'incarico di coordinatore responsabile dell'Ufficio Centralizzato Espropri, a seguito di procedura selettiva per titoli e con contratto del 22/09/2015;
- VISTO il Decreto Sindacale Prot. n° 101 del 25/07/2016 con cui risulta autorizzato alla firma del presente provvedimento l'Ing. Lucio Nardis Dirigente del settore Ambiente e Patrimonio;
- VISTO il parere favorevole sul presente provvedimento del Resp. Dell'Ufficio Centralizzato Espropri, l'Arch. Fausto Pedetta Peccia, alla regolarità tecnica dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del vigente D.lgs. 267/2000 e del nuovo regolamento comunale sui controlli interni;
- VISTO che, ai fini della redazione degli stati di consistenza e dell'immissione nel possesso delle aree interessate, sono stati redatti specifici verbali, da parte di tecnici designati dalla struttura commissariale e dall'Agenzia del Territorio, come nella seguente tabella:

Sezione	Foglio	Particella	Data
G	5	1672	15/10/2009
G	5	403	15/10/2009
G	5	793	15/10/2009
G	5	794	15/10/2009
G	5	795	15/10/2009

- CONSIDERATO che, in ottemperanza degli artt. 20, 22bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del DPR 327/2001 sono state determinate le indennità di espropriazione e di occupazione, con le previste maggiorazioni in caso di cessione volontaria, tenuto conto anche di quanto disposto nell'art. 2, comma 6, del D.L. 28/04/2009, n. 39, convertito con modificazioni nella L. 77/2009, e sono state comunicate agli interessati come dalla tabella che segue:

Mappale			Comunicazione	
Sezione	Foglio	Particella	Protocollo	Data
G	5	1672	13263	04/11/2014
G	5	403	13387	06/11/2014
G	5	793	13264	04/11/2014

G	5	794	16411	06/11/2014
G	5	795	13388	06/11/2014

VISTA l'avvenuta costituzione del deposito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila ovvero la liquidazione diretta agli interessati che hanno sottoscritto l'accettazione delle indennità come dalla seguente tabella:

Sezione	Foglio	Particella	Determina di Deposito			Determina di Liquidazione		
			Num.	Data	Importo	Num.	Data	Importo
G	5	1672	633	29/07/2016	€ 1.545,00			
G	5	403	536	29/06/2016	€ 14.019,44			
G	5	793	534	29/06/2016	€ 16.880,56			
G	5	794	151	22/03/2016	€ 7.553,33			
G	5	795	533	29/06/2016	€ 7.553,33			

CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 è può essere dato seguito alla procedura espropriativa;

DECRETA

Art. 1

L'esproprio a favore del Comune di L'Aquila C.F. 80002270660, con sede in L'Aquila Via Filomusi Guelfi n.2, dei beni immobili ricadenti nel Comune dell'Aquila iscritti nel Catasto terreni dell'Aquila come nella seguente tabella:

Piano	Sezione	Foglio	Particella	Ditta
6101	G	5	1672	CIOTTI LUIGINA n. a L'AQUILA il 04/12/1950 c.f. CTTLGN50T44A345L PROPRIETA' 1/2, SANTARELLI CLELIA n. a L'AQUILA il 29/07/1937 c.f. SNTCLL37L69A345V PROPRIETA' 1/2
6126	G	5	403	CICCOZZI ANNA n. a L'AQUILA il 24/09/1951 c.f. CCCNNA51P64A345X PROPRIETA' 1/1
6134	G	5	793	CICCOZZI GUSTAVO n. a L'AQUILA il 26/01/1934 c.f. CCCGTV34A26A345C PROPRIETA' 1/2, PUPI TERESA n. a L'AQUILA il 28/03/1944 c.f. PPUTRS44C68A345Q PROPRIETA' 1/2
6135	G	5	794	RIDDEI RINA n. a L'AQUILA il 29/08/1940 c.f. RDDRNI40M69A345L PROPRIETA' 1/1
6136	G	5	795	CICCOZZI ANNA n. a L'AQUILA il 24/09/1951 c.f. CCCNNA51P64A345X PROPRIETA' 1/1

Art. 2

L'indennità complessiva pari a € 47.551,66 (euro quarantasettemilacinquecentocinquantuno\66) comprende l'indennità di esproprio, l'indennità di occupazione e le maggiorazioni ove previste, determinata in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, oltre ad iva se dovuta, nonché l'eventuale indennità per manufatti e danni così come descritta in premessa;

Art. 3

La trascrizione e voltura catastale del presente decreto saranno eseguite a cura dell'ufficio centralizzato espropri dell'ufficio speciale per la ricostruzione di L'Aquila;

Art. 4

La registrazione del presente decreto sarà eseguita dagli uffici del Comune dell'Aquila.

Art. 5

La notifica a tutti i soggetti interessati;

Art. 6

La trasmissione dell'estratto del presente decreto al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione (ai sensi art. 23 comma 5 del DPR 327/2001). L'opposizione del terzo è proponibile entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di cui al presente decreto resta fissata per la somma depositata;

Art. 7

La trasmissione della copia del presente decreto di esproprio all'ufficio istituito ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.P.R. 327/2001;


Art. 8


Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento espropriativo;

Art. 9


Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Abruzzo - L'Aquila nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni; per le controversie riguardanti la determinazione dell'indennità, la competenza spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria.

**Il Responsabile dell'Ufficio
Centralizzato Espropri**
Arch. Fausto Pedetta Peccia





Il Dirigente
Ing. Lucio Mardis



USRA-USRC

Decreto di Esproprio 13.10.2016, n. 120. Comune dell'Aquila. Area 04 MAP L'Aquila.

COMUNE DELL'AQUILA
Settore Ambiente e Patrimonio

DECRETO DI ESPROPRIO n. 120 del 13 OTT. 2016
(ex D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)

Comune: L'Aquila – Area: 04 - MAP L'AQUILA

Sezione	Foglio	Particella
G	9	1093
G	9	1292
G	9	1293
G	9	1294
G	9	1353
G	9	2298
G	9	499
G	9	500
G	9	501
G	9	502
G	9	503
G	9	504
G	9	2300
G	9	530

Il Dirigente

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine ai citati eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO il decreto del Commissario delegato 13 ottobre 2009, rep. n. 29, recante al comma 2 "il presente decreto comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti, delle opere e dei servizi di cui al comma 1, costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione in favore dei rispettivi comuni nei quali sono localizzate le aree";
- VISTO il decreto del Commissario delegato 31 luglio 2009, rep. n. 15, recante al comma 2 "il presente decreto comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti,

- delle opere e dei servizi di cui al comma 1, costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione in favore dei rispettivi comuni nei quali sono localizzate le aree”;
- VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile”* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 1, che prevede un programma straordinario ed urgente per la realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione nonché delle connesse opere di urbanizzazioni e servizi, da destinare in via temporanea ai terremotati;
- VISTO la O.P.C.M. del 9 luglio 2009 n. 3790 *“Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 ed altre disposizioni urgenti di Protezione Civile”* con specifico riferimento all'art. 7 commi 1 e 2 che integrano le disposizioni di cui al sopra richiamato Decreto Legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla Legge 24 giugno 2009, n. 77, con un programma per la realizzazione *“di moduli abitativi provvisori e delle relative opere di urbanizzazione”* ed ancora *“di moduli ad uso scolastico provvisorio e delle connesse opere di urbanizzazione”*;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile”* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 6 che stabilisce che le indennità di esproprio e di occupazione devono essere determinate tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto del Commissario delegato prot. 30 del 14/10/2009 con il quale è stata disposta l'occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto di esproprio;
- VISTO l'art. 4, comma 1, della O.P.C.M. del 17 settembre 2010, n. 3898 che autorizza il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad istituire una Struttura di Missione, operante a L'Aquila, al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all'art. 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all'art. 7, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. 9 luglio 2009, n. 3790, e connesse opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 concernente la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2012;
- VISTO l'articolo 7 dell'O.P.C.M. 17 gennaio 2012, n. 3996, che così testualmente recita: *“Al fine di assicurare la massima tempestività nell'espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nonché per contenere i relativi costi, il Dipartimento della Protezione Civile provvede in deroga agli artt. 21, 41 e 50 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto che la stima delle indennità di occupazione e di esproprio già si avvale dell'Agenzia del Territorio, sulla base della convenzione dell'11 maggio 2009 e successive integrazioni”*, integrata nel protocollo di intesa del 17/07/2013 tra Uffici Speciali per la Ricostruzione e Agenzia del Territorio;
- VISTO l'art.67-bis del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, con il quale è stato dichiarato cessato lo stato d'emergenza sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO l'art.67-ter comma 1 del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, che così testualmente recita: *“a decorrere dal 16 settembre 2012, la*

ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestite sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione...omissis;

- VISTO l'art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;
- VISTO l'art.67-quinquies, comma 2, del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n.134 che così testualmente recita: *"Fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità"*;
- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali del 13 settembre 2012 n.1609, con il quale sono state demandate agli Enti Locali, tra l'altro, le attività espropriative;
- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 20 settembre 2012 n.20 con la quale si dispone che *"i comuni...omissis... sono individuati quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'art.4, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore...omissis...previa ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alle citate amministrazioni...omissis...gli oneri per il pagamento delle indennità dovute all'esito delle procedure amministrative di cui al presente articolo, sono a carico delle risorse finanziarie già stanziare per l'anno 2012 dall'art.20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4013/2012...omissis"*;
- VISTO il decreto del Comune dell'Aquila del 09 aprile 2014 con il quale è stata disposta la proroga dei provvedimenti di Occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto d'esproprio;
- VISTA la Determinazione congiunta n.8 del 15 settembre 2015, con cui l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila e l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del Cratere, hanno conferito all'Arch. Fausto Pedetta Peccia l'incarico di coordinatore responsabile dell'Ufficio Centralizzato Espropri, a seguito di procedura selettiva per titoli e con contratto del 22/09/2015;
- VISTO il Decreto Sindacale Prot. n° 101 del 25/07/2016 con cui risulta autorizzato alla firma del presente provvedimento l'Ing. Lucio Nardis Dirigente del settore Ambiente e Patrimonio;
- VISTO il parere favorevole sul presente provvedimento del Resp. Dell'Ufficio Centralizzato Espropri, l'Arch. Fausto Pedetta Peccia, alla regolarità tecnica dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del vigente D.lgs. 267/2000 e del nuovo regolamento comunale sui controlli interni;
- VISTO che, ai fini della redazione degli stati di consistenza e dell'immissione nel possesso delle aree interessate, sono stati redatti specifici verbali, da parte di tecnici designati dalla struttura commissariale e dall'Agenzia del Territorio, come nella seguente tabella:

Sezione	Foglio	Particella	Data
G	9	1093	15/10/2009
G	9	1292	15/10/2009
G	9	1293	15/10/2009
G	9	1294	15/10/2009
G	9	1353	15/10/2009
G	9	2298	15/10/2009
G	9	499	15/10/2009

G	9	500	15/10/2009
G	9	501	15/10/2009
G	9	502	15/10/2009
G	9	503	15/10/2009
G	9	504	15/10/2009
G	9	2300	15/10/2009
G	9	530	15/10/2009

CONSIDERATO che, in ottemperanza degli artt. 20, 22bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del DPR 327/2001 sono state determinate le indennità di espropriazione e di occupazione, con le previste maggiorazioni in caso di cessione volontaria, tenuto conto anche di quanto disposto nell'art. 2, comma 6, del D.L. 28/04/2009, n. 39, convertito con modificazioni nella L. 77/2009, e sono state comunicate agli interessati come dalla tabella che segue:

Sezione	Mappale		Comunicazione	
	Foglio	Particella	Protocollo	Data
G	9	1093	13765	14/11/2014
G	9	1292	13767	14/11/2014
G	9	1293	13766	14/11/2014
G	9	1294	13768	14/11/2014
G	9	1353	13770	14/11/2014
G	9	2298	13763	14/11/2014
G	9	499	13758	19/11/2014
G	9	500	13759	14/11/2014
G	9	501	13760	14/11/2014
G	9	502	13802	14/11/2014
G	9	503	13761	14/11/2014
G	9	504	13762	14/11/2014
G	9	2300	13771	14/11/2014
G	9	530	13764	14/11/2014

VISTA l'avvenuta costituzione del deposito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila ovvero la liquidazione diretta agli interessati che hanno sottoscritto l'accettazione delle indennità come dalla seguente tabella:

Sezione	Foglio	Particella	Determina di Deposito			Determina di Liquidazione		
			Num.	Data	Importo	Num.	Data	Importo
G	9	1093				1304	23/09/2015	€ 23.554,50
G	9	1292				1306	23/09/2015	€ 3.511,40
G	9	1293	587	27/07/2016	€ 3.473,00			
G	9	1294				1219	31/08/2015	€ 3.473,00
G	9	1353				1222	31/08/2015	€ 3.997,50
G	9	2298				1092	14/07/2015	€ 91.212,60
G	9	499	586	27/07/2016	€ 3.496,00			
G	9	500				593	27/07/2016	€ 7.463,00
G	9	501	585	27/07/2016	€ 6.785,00			
G	9	502				426	17/06/2016	€ 4.797,00
G	9	503	584	27/07/2016	€ 2.990,00			
G	9	504				1221	31/08/2015	€ 19.557,00

G	9	2300	1301	23/09/2015	€ 92.307,99
G	9	530	1307	23/09/2015	€ 28.177,40

CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 è può essere dato seguito alla procedura espropriativa;

DECRETA

Art. 1

L'esproprio a favore del Comune di L'Aquila C.F. 80002270660, con sede in L'Aquila Via Filomusi Guelfi n.2, dei beni immobili ricadenti nel Comune dell'Aquila iscritti nel Catasto terreni dell'Aquila come nella seguente tabella:

Piano	Sezione	Foglio	Particella	Ditta
5101	G	9	1093	FATIGATI SARA n. a ROIO PIANO il 11/01/1928 c.f. FTGSRA28A51H496C PROPRIETA' 1/1
5102	G	9	1292	CATTIVERA RAFFAELA n. a TRIESTE il 05/09/1968 c.f. CTTRFL68P45L424X PROPRIETA' 1/4, CATTIVERA VINCENZA n. a L'AQUILA il 04/09/1929 c.f. CTTVCN29P44A345B PROPRIETA' 1/2, FERULLO ANGELINA n. a RESIUTTA il 30/03/1933 c.f. FRLNLN33C70H244I PROPRIETA' 1/4
5103	G	9	1293	CATTIVERA FRANCA n. a L'AQUILA il 30/08/1961 c.f. CTTFNC61M70A345B PROPRIETA' 1/6, CATTIVERA GILDA n. a ROIO PIANO il 23/03/1923 c.f. CTTGLD23C63H496N PROPRIETA' 1/6, CATTIVERA GIOVANNA n. a L'AQUILA il 19/12/1956 c.f. CTTGNS56T59A345E PROPRIETA' 1/6, CATTIVERA PASQUALE n. a ROIO PIANO il 27/03/1927 PROPRIETA' 1/6, CATTIVERA VINCENZO n. a ROIO PIANO il 21/05/1928 c.f. CTTVCN28E21A345V PROPRIETA' 1/6, ERNANI WANDA n. a FONTECCHIO il 22/03/1928 c.f. RNNWND28C62D681L PROPRIETA' 1/6
5104	G	9	1294	CATTIVERA CESARINA n. a L'AQUILA il 05/01/1964 c.f. CTTCRN64A45A345S PROPRIETA' 1/1
5105	G	9	1353	CICCOZZI CARLO n. a L'AQUILA il 21/06/1962 c.f. CCCCR62H21A345P PROPRIETA' 1/2, CICCOZZI GIANNA n. a L'AQUILA il 13/07/1956 c.f. CCCGNS56L53A345G PROPRIETA' 1/2
5106	G	9	2298	ISTITUTO DIOCESANO PER SOSTENTAMENTO CLERO-L'AQUILA CON SEDE IN L'AQUILA c.f. 93004020660 PROPRIETA' 1/1
5111	G	9	499	CATTIVERA BRUNO n. a L'AQUILA il 21/02/1938 c.f. CTTBRN38B21A345X PROPRIETA' 1/7, CATTIVERA ENZO n. a L'AQUILA il 29/08/1933 PROPRIETA' 1/7, CATTIVERA MARIAPIA n. a L'AQUILA il 26/06/1936 PROPRIETA' 1/7, CATTIVERA MASSIMO n. a L'AQUILA il 12/05/1957 c.f. CTTMSM57E12A345D PROPRIETA' 1/7, CATTIVERA ORLANDO n. a L'AQUILA il 27/07/1930 c.f. CTTTRND30L27A345C PROPRIETA' 1/7, CATTIVERA PIETRO PAOLO n. a L'AQUILA il 28/06/1959 c.f. CTTTPRP59H28A345E PROPRIETA' 1/7, CATTIVERA SIMONETTA n. a L'AQUILA il 18/06/1961 c.f. CTTSTNT61H58A345U PROPRIETA' 1/7
5112	G	9	500	PERILLI MARIA n. a L'AQUILA il 26/03/1931 c.f. PRLMRA31C66A345Y PROPRIETA' 1/1
5113	G	9	501	MAZZARA FRANCESCO FU GENTILE PROPRIETA' 1/3, ZACCAGNINI BERNARDO n. a ROIO PIANO il 18/07/1915 c.f. ZCCBNR15L18H496H PROPRIETA' 1/3, ZACCAGNINI LUIGI n. a ROIO PIANO il 23/01/1918 c.f. ZCCLGU18A23H496E PROPRIETA' 1/3
5114	G	9	502	PUPI TERESA n. a L'AQUILA il 28/03/1944 c.f. PPUTRS44C68A345Q PROPRIETA' 1/1
5115	G	9	503	CICCOZZI GUSTAVO n. a ROIO PIANO il 26/01/1934 c.f. CCCGTV34A26A345C PROPRIETA' 1/3, MAZZARA DOMENICO FU GENTILE PROPRIETA' 1/3, PUPI TERESA il 28/03/1944 PROPRIETA' 1/3
5116	G	9	504	CICCOZZI CARLO n. a L'AQUILA il 21/06/1962 c.f. CCCCR62H21A345P PROPRIETA' 1/2, CICCOZZI GIANNA n. a L'AQUILA il 13/07/1956 c.f. CCCGNS56L53A345G PROPRIETA' 1/2
5108	G	9	2300	CICCOZZI ANTONELLA n. a L'AQUILA il 06/09/1960 c.f. CCCN60P46A345N PROPRIETA' 1/3, CICCOZZI CARLO n. a L'AQUILA il 27/04/1956 c.f. CCCRL56D27A345Y PROPRIETA' 1/3, CICCOZZI GINO n. a L'AQUILA il 08/06/1952 c.f. CCCGNIS2H08A345R PROPRIETA' 1/3
5118	G	9	530	CICCOZZI ANTONELLA n. a L'AQUILA il 06/09/1960 c.f. CCCN60P46A345N PROPRIETA' 1/3, CICCOZZI CARLO n. a L'AQUILA il 27/04/1956 c.f. CCCRL56D27A345Y PROPRIETA' 1/3, CICCOZZI GINO n. a L'AQUILA il 08/06/1952 c.f. CCCGNIS2H08A345R PROPRIETA' 1/3

Art. 2

L'indennità complessiva pari a € 294.795,39 (euro duecentonovantaquattromilasettecentonovantacinque³⁹) comprende l'indennità di esproprio, l'indennità di occupazione e le maggiorazioni ove previste, determinata in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, oltre ad iva se dovuta, nonché l'eventuale indennità per manufatti e danni così come descritta in premessa;

Art. 3

La trascrizione e voltura catastale del presente decreto saranno eseguite a cura dell'ufficio centralizzato espropri dell'ufficio speciale per la ricostruzione di L'Aquila;

Art. 4

La registrazione del presente decreto sarà eseguita dagli uffici del Comune dell'Aquila.

Art. 5

La notifica a tutti i soggetti interessati;

Art. 6

La trasmissione dell'estratto del presente decreto al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione (ai sensi art. 23 comma 5 del DPR 327/2001). L'opposizione del terzo è proponibile entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di cui al presente decreto resta fissata per la somma depositata;

Art. 7

La trasmissione della copia del presente decreto di esproprio all'ufficio istituito ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.P.R. 327/2001;

Art. 8


Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento espropriativo;

Art. 9

Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Abruzzo - L'Aquila nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni; per le controversie riguardanti la determinazione dell'indennità, la competenza spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria.

**Il Responsabile dell'Ufficio
Centralizzato Espropri**

Arch. Fausto Pedetta Peccia



Il Dirigente
Ing. Lucio Nardis



USRA-USRC

Decreto di Esproprio 13.10.2016, n. 121. Comune dell'Aquila. Area 04 MAP L'Aquila.

COMUNE DELL'AQUILA
Settore Ambiente e Patrimonio

DECRETO DI ESPROPRIO n. 121 del 13 OTT. 2016
(ex D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)

Comune: L'Aquila – Area: 04 - MAP L'AQUILA

Sezione	Foglio	Particella
B	21	1730
B	21	1731
B	21	196
B	21	197
B	21	198
B	21	199
B	21	2324
B	21	2326
B	21	2343
B	21	2345
B	21	2378
B	21	42
B	21	44
B	21	45

Il Dirigente

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine ai citati eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO il decreto del Commissario delegato 13 ottobre 2009, rep. n. 29, recante al comma 2 "il presente decreto comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti, delle opere e dei servizi di cui al comma 1, costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione in favore dei rispettivi comuni nei quali sono localizzate le aree";
- VISTO il decreto del Commissario delegato 31 luglio 2009, rep. n. 15, recante al comma 2 "il presente decreto comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti,

- delle opere e dei servizi di cui al comma 1, costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione in favore dei rispettivi comuni nei quali sono localizzate le aree”;
- VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile”* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 1, che prevede un programma straordinario ed urgente per la realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione nonché delle connesse opere di urbanizzazioni e servizi, da destinare in via temporanea ai terremotati;
- VISTO la O.P.C.M. del 9 luglio 2009 n. 3790 *“Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 ed altre disposizioni urgenti di Protezione Civile”* con specifico riferimento all'art. 7 commi 1 e 2 che integrano le disposizioni di cui al sopra richiamato Decreto Legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla Legge 24 giugno 2009, n. 77, con un programma per la realizzazione *“di moduli abitativi provvisori e delle relative opere di urbanizzazione”* ed ancora *“di moduli ad uso scolastico provvisorio e delle connesse opere di urbanizzazione”*;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile”* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 6 che stabilisce che le indennità di esproprio e di occupazione devono essere determinate tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto del Commissario delegato prot. 30 del 14/10/2009 con il quale è stata disposta l'occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto di esproprio;
- VISTO l'art. 4, comma 1, della O.P.C.M. del 17 settembre 2010, n. 3898 che autorizza il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad istituire una Struttura di Missione, operante a L'Aquila, al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all'art. 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all'art. 7, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. 9 luglio 2009, n. 3790, e connesse opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 concernente la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2012;
- VISTO l'articolo 7 dell'O.P.C.M. 17 gennaio 2012, n. 3996, che così testualmente recita: *“Al fine di assicurare la massima tempestività nell'espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nonché per contenere i relativi costi, il Dipartimento della Protezione Civile provvede in deroga agli artt. 21, 41 e 50 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto che la stima delle indennità di occupazione e di esproprio già si avvale dell'Agenzia del Territorio, sulla base della convenzione dell'11 maggio 2009 e successive integrazioni”*, integrata nel protocollo di intesa del 17/07/2013 tra Uffici Speciali per la Ricostruzione e Agenzia del Territorio;
- VISTO l'art.67-bis del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, con il quale è stato dichiarato cessato lo stato d'emergenza sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO l'art.67-ter comma 1 del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, che così testualmente recita: *“a decorrere dal 16 settembre 2012, la*

ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestite sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione...omissis;

- VISTO l'art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;
- VISTO l'art.67-quinquies, comma 2, del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n.134 che così testualmente recita: *"Fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità"*;
- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali del 13 settembre 2012 n.1609, con il quale sono state demandate agli Enti Locali, tra l'altro, le attività espropriative;
- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 20 settembre 2012 n.20 con la quale si dispone che *"i comuni...omissis... sono individuati quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'art.4, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore...omissis...previa ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alle citate amministrazioni...omissis...gli oneri per il pagamento delle indennità dovute all'esito delle procedure amministrative di cui al presente articolo, sono a carico delle risorse finanziarie già stanziare per l'anno 2012 dall'art.20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4013/2012...omissis"*;
- VISTO il decreto del Comune dell'Aquila del 09 aprile 2014 con il quale è stata disposta la proroga dei provvedimenti di Occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto d'esproprio;
- VISTA la Determinazione congiunta n.8 del 15 settembre 2015, con cui l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila e l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del Cratere, hanno conferito all'Arch. Fausto Pedetta Peccia l'incarico di coordinatore responsabile dell'Ufficio Centralizzato Espropri, a seguito di procedura selettiva per titoli e con contratto del 22/09/2015;
- VISTO il Decreto Sindacale Prot. n° 101 del 25/07/2016 con cui risulta autorizzato alla firma del presente provvedimento l'Ing. Lucio Nardis Dirigente del settore Ambiente e Patrimonio;
- VISTO il parere favorevole sul presente provvedimento del Resp. Dell'Ufficio Centralizzato Espropri, l'Arch. Fausto Pedetta Peccia, alla regolarità tecnica dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del vigente D.lgs. 267/2000 e del nuovo regolamento comunale sui controlli interni;
- VISTO che, ai fini della redazione degli stati di consistenza e dell'immissione nel possesso delle aree interessate, sono stati redatti specifici verbali, da parte di tecnici designati dalla struttura commissariale e dall'Agenzia del Territorio, come nella seguente tabella:

Sezione	Foglio	Particella	Data
B	21	1730	15/10/2009
B	21	1731	15/10/2009
B	21	196	15/10/2009
B	21	197	15/10/2009
B	21	198	15/10/2009
B	21	199	15/10/2009
B	21	2324	15/10/2009

B	21	2326	15/10/2009
B	21	2343	15/10/2009
B	21	2345	15/10/2009
B	21	2378	15/10/2009
B	21	42	15/10/2009
B	21	44	15/10/2009
B	21	45	15/10/2009

CONSIDERATO che, in ottemperanza degli artt. 20, 22bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del DPR 327/2001 sono state determinate le indennità di espropriazione e di occupazione, con le previste maggiorazioni in caso di cessione volontaria, tenuto conto anche di quanto disposto nell'art. 2, comma 6, del D.L. 28/04/2009, n. 39, convertito con modificazioni nella L. 77/2009, e sono state comunicate agli interessati come dalla tabella che segue:

Mappale			Comunicazione	
Sezione	Foglio	Particella	Protocollo	Data
B	21	1730	00926	19/01/2015
B	21	1731	00839	15/01/2015
B	21	196	01005	20/01/2015
B	21	197	01000	20/01/2015
B	21	198	00742	14/01/2015
B	21	199	00756	14/01/2015
B	21	2324	00998	20/01/2015
B	21	2326	00946	19/01/2015
B	21	2343	01008	20/01/2015
B	21	2345	00746	14/01/2015
B	21	2378	00949	19/01/2015
B	21	42	00838	15/01/2015
B	21	44	00826	15/01/2015
B	21	45	01006	20/01/2015

VISTA l'avvenuta costituzione del deposito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila ovvero la liquidazione diretta agli interessati che hanno sottoscritto l'accettazione delle indennità come dalla seguente tabella:

Sezione	Foglio	Particella	Determina di Deposito			Determina di Liquidazione		
			Num.	Data	Importo	Num.	Data	Importo
B	21	1730	655	29/07/2016	€ 1.781,00			
B	21	1731	654	29/07/2016	€ 1.768,00			
B	21	196	660	29/07/2016	€ 3.033,33			
B	21	197	656	29/07/2016	€ 8.320,00			
B	21	198	638	29/07/2016	€ 8.710,00			
B	21	199	641	29/07/2016	€ 7.540,00			
B	21	2324	658	29/07/2016	€ 15.535,00			
B	21	2326	640	29/07/2016	€ 24.570,00			
B	21	2343	659	29/07/2016	€ 21.606,00			
B	21	2345				594	27/07/2016	€ 14.233,60
B	21	2378				500	20/06/2016	€ 764,50
B	21	42	651	29/07/2016	€ 1.300,00			

B	21	44	653	29/07/2016	€ 1.781,00
B	21	45	652	29/07/2016	€ 7.410,00

CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 è può essere dato seguito alla procedura espropriativa;

DECRETA

Art. 1

L'esproprio a favore del Comune di L'Aquila C.F. 80002270660, con sede in L'Aquila Via Filomusi Guelfi n.2, dei beni immobili ricadenti nel Comune dell'Aquila iscritti nel Catasto terreni dell'Aquila come nella seguente tabella:

Piano	Sezione	Foglio	Particella	Ditta
2104	B	21	1730	ENTE PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA PROPRIETA' 1/1
2105	B	21	1731	ENTE PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA PROPRIETA' 1/1
2109	B	21	196	CAPANNOLO ENRICO n. a ARISCHIA il 13/07/1913 c.f. CPNNRC13L13A406Y PROPRIETA' 1/1
2110	B	21	197	CIPRIANI ANGELO n. a ARISCHIA il 24/10/1966 PROPRIETA' 1/1
2111	B	21	198	CAPANNOLO ENRICA n. a ARISCHIA il 20/01/1925 c.f. CPNNRC25A60A406B PROPRIETA' 2/5, CAPANNOLO GINA n. a ARISCHIA il 14/01/1928 c.f. CPNGNI28A54A406W PROPRIETA' 1/12, CAPANNOLO GIUSEPPINA n. a ARISCHIA il 14/01/1921 c.f. CPNGPP21A54A406F PROPRIETA' 2/15, CAPANNOLO MARIA n. a ARISCHIA il 07/02/1922 c.f. CPNMRA22B47A406I PROPRIETA' 2/15, CAPANNOLO MARIO n. a L'AQUILA il 03/05/1931 c.f. CPNMRA31E03A345E PROPRIETA' 7/15
2112	B	21	199	PADOVANI ANTONINA n. a L'AQUILA il 26/11/1919 c.f. PDVNNN19S66A345Y PROPRIETA' 1/12, PADOVANI BERARDINA n. a ARISCHIA il 24/05/1898 c.f. PDVBRD98E64A406B PROPRIETA' 1/12, PADOVANI DANTE n. a ARISCHIA il 22/02/1923 c.f. PDVDNT23B22A406T PROPRIETA' PER 1/12, PADOVANI EMILIO n. a L'AQUILA il 30/03/1934 c.f. PDVMLE34C30A345C PROPRIETA' PER 1/12, PADOVANI MARIA n. a L'AQUILA il 17/12/1925 c.f. PDVMRA25T57A345C PROPRIETA' PER 1/12, RUGGERI ANGELA n. a ARISCHIA il 01/07/1897 PROPRIETA' PER 1/12, TROIANI ANNA n. a L'AQUILA il 14/09/1940 c.f. TRNNNA40P54A345E PROPRIETA' PER 1/12, TROIANI ANTONIO n. a ARISCHIA il 18/11/1913 c.f. TRNNTN13S18A406U PROPRIETA' PER 1/12, TROIANI ENIO il 23/07/1947 PROPRIETA' PER 1/12, TROIANI MARIA n. a ARISCHIA il 19/11/1910 PROPRIETA' PER 1/12, TROIANI ROSA n. a ARISCHIA il 22/09/1950 c.f. TRNRSO50P62A406P PROPRIETA' PER 1/12, VALENTE MARIA DOMENICA n. a ARISCHIA il 16/04/1915 c.f. VLNMMDM15D56A406Y PROPRIETA' PER 1/12
2119	B	21	2324	CERASOLI ANTONIA n. a L'AQUILA il 01/04/1909 PROPRIETA' 1/10, GASBARRO ANGELA n. a L'AQUILA il 16/03/1886 PROPRIETA' 1/10, GASBARRO ANTONIO PROPRIETA' 1/10, GASBARRO BARBARA n. a L'AQUILA il 18/01/1923 c.f. GSBBER23A58A345E PROPRIETA' 1/10, GASBARRO DOMENICO n. a L'AQUILA il 04/05/1926 c.f. GSBDCN26E04A345H PROPRIETA' 1/10, GASBARRO FILOMENA n. a L'AQUILA il 29/01/1929 PROPRIETA' 1/10, GASBARRO MARIA n. a L'AQUILA il 09/05/1888 PROPRIETA' 3/42, GASBARRO PASQUALE n. a L'AQUILA il 10/02/1933 PROPRIETA' 1/10, GASBARRO ROSA n. a L'AQUILA il 20/03/1895 PROPRIETA' 1/10, GASBARRO VINCENZO n. a L'AQUILA il 15/10/1903 PROPRIETA' 1/10
2120	B	21	2326	ENTE PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA PROPRIETA' 1/1
2121	B	21	2343	BARONE LAURA n. a ARISCHIA il 22/12/1913 PROPRIETA' 1/13, BECCIA ANGELO n. a ARISCHIA il 03/11/1930 PROPRIETA' 1/13, BECCIA ANTONINA n. a ARISCHIA il 16/11/1933 PROPRIETA' 1/13, BECCIA GIULIA PROPRIETA' 1/13, BECCIA PASQUA n. a ARISCHIA il 18/10/1936 PROPRIETA' 1/13, BECCIA PASQUA n. a ARISCHIA il 09/03/1973 PROPRIETA' 1/13, BECCIA PASQUA PROPRIETA' 1/13, CAPANNA DOMENICA n. a ARISCHIA il 23/01/1915 c.f. CPNDNC15A63A406E PROPRIETA' 1/13, CAPANNA GINO n. a ARISCHIA il 06/12/1918 PROPRIETA' 1/13, CAPANNA GIUSEPPINA n. a ARISCHIA il 19/07/1925 c.f. CPNGPP25L59A406Y PROPRIETA' 1/13, CAPANNA LORENZO PROPRIETA' 1/13, CAPANNA PASQUA PROPRIETA' 1/13, CAPANNA ROSA PROPRIETA' 1/13

2123	B	21	2345	BECCIA ANTONIA n. a L'AQUILA il 16/11/1933 c.f. BCCNTN33556A345J USUFRUTTO, CAPANNA BERARDINA n. a L'AQUILA il 03/10/1961 c.f. CPNBRD61R43A345H NUDA PROPRIETA' 1/2, CAPANNA RICCARDO n. a L'AQUILA il 05/03/1964 c.f. CPNRCR64C05A345K NUDA PROPRIETA' 1/2
2130	B	21	2378	CAPANNA LUDOVICA n. a L'AQUILA il 12/11/1963 c.f. CPNLVC63552A345X PROPRIETA' 1/2, CAPANNA MARIA n. a VENEZUELA il 30/08/1960 c.f. CPNMRA60M70Z614V PROPRIETA' 1/2
2133	B	21	42	BRUSCO LUISA n. a L'AQUILA il 25/02/1912 USUFRUTTUARIA, CAPANNOLO ASSUNTA n. a ARISCHIA il 10/05/1936 PROPRIETA' 1/18, CAPANNOLO AURELIA FU DOMENICO PROPRIETA' 1/18, CAPANNOLO DOMENICA n. a ARISCHIA il 02/06/1940 PROPRIETA' 1/18, CAPANNOLO ENIO n. a ARISCHIA il 23/06/1946 PROPRIETA' 1/18, CAPANNOLO FRANCESCA n. a ARISCHIA il 22/02/1938 c.f. CPNFNC38B62A406N PROPRIETA' 1/18, CAPANNOLO IVO n. a ARISCHIA il 06/09/1959 c.f. CPNVIO59P06A345C PROPRIETA' 1/18, CAPANNOLO MATILDE n. a ARISCHIA il 07/04/1954 c.f. CPNMLD54D47A406Y PROPRIETA' 1/18, CAPANNOLO TERENZIO n. a ARISCHIA il 19/04/1950 c.f. CPNTNZ50D19A406O PROPRIETA' 1/18, CAPANNOLO VERO n. a ARISCHIA il 12/11/1943 c.f. CPNVRE43S12A345X PROPRIETA' 1/18, ENTE PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA PROPRIETA' 1/2
2135	B	21	44	ENTE PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA c.f. 01439320662 PROPRIETA' 1/1
2136	B	21	45	ANTRODOSSI CLAUDIO n. a L'AQUILA il 15/04/1950 c.f. NTRCLD50D15A345K PROPRIETA' 1/2, ANTRODOSSI ENZO n. a L'AQUILA il 25/11/1947 c.f. NTRNZE47S25A345Y PROPRIETA' 1/4, ANTRODOSSI MODESTINA MARIA n. a L'AQUILA il 05/07/1953 c.f. NTRMST53L45A345V PROPRIETA' 1/4

Art. 2

L'indennità complessiva pari a € 118.352,43 (euro centodiciottomilatrecentocinquantadue\43) comprende l'indennità di esproprio, l'indennità di occupazione e le maggiorazioni ove previste, determinata in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, oltre ad iva se dovuta, nonché l'eventuale indennità per manufatti e danni così come descritta in premessa;

Art. 3

La trascrizione e voltura catastale del presente decreto saranno eseguite a cura dell'ufficio centralizzato espropri dell'ufficio speciale per la ricostruzione di L'Aquila;

Art. 4

La registrazione del presente decreto sarà eseguita dagli uffici del Comune dell'Aquila.

Art. 5

La notifica a tutti i soggetti interessati;

Art. 6

La trasmissione dell'estratto del presente decreto al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione (ai sensi art. 23 comma 5 del DPR 327/2001). L'opposizione del terzo è proponibile entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di cui al presente decreto resta fissata per la somma depositata;

Art. 7

La trasmissione della copia del presente decreto di esproprio all'ufficio istituito ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.P.R. 327/2001;



Art. 8

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento espropriativo;


Art. 9

Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Abruzzo – L'Aquila nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni; per le controversie riguardanti la determinazione dell'indennità, la competenza spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria.

**Il Responsabile dell'Ufficio
Centralizzato Espropri**
Arch. Fausto Pedetta Peccia

Il Dirigente
Ing. Lucio Nardis



USRA-USRC

Decreto di Esproprio 30.09.2016, n. 95. Comune di Ocre.

COMUNE DI OCRE

DECRETO DI ESPROPRIO n. 95 del 30/09/2016

(ex D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)

Comune di OCRE – Area: 06_07 - ALTRI COMUNI

Foglio	Particella
5	276
5	1069
5	1070
5	1073
5	1072
5	1071
5	841
5	1075
5	1074

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine ai citati eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO il decreto n. 27 del 03/10/2009, che individua le aree destinate ai Moduli Abitativi Provvisori ed ai Moduli ad Uso Scolastico Provvisorio ed alle connesse opere di urbanizzazione e che comportala dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti. Il quale costituisce provvedimento di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione in favore dei rispettivi comuni nei quali sono localizzate le aree;
- VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile" con specifico riferimento all'articolo 2 comma 1, che prevede un programma straordinario ed urgente per la realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione nonché delle connesse opere di urbanizzazioni e servizi, da destinare in via temporanea ai terremotati;
- VISTO la O.P.C.M. del 9 luglio 2009 n. 3790 "Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 ed altre disposizioni urgenti di Protezione Civile" con specifico riferimento all'art. 7 commi 1 e 2 che integrano le disposizioni di cui al sopra richiamato Decreto Legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla Legge 24 giugno 2009,

- n. 77, con un programma per la realizzazione "di moduli abitativi provvisori e delle relative opere di urbanizzazione" ed ancora "di moduli ad uso scolastico provvisorio e delle connesse opere di urbanizzazione";
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 6 che stabilisce che le indennità di esproprio e di occupazione devono essere determinate tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;
- VISTO il Decreto del Commissario Delegato n. 27 del 03/10/2009 con il quale è stata disposta l'occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto di esproprio;
- VISTO l'art. 4, comma 1, della O.P.C.M. del 17 settembre 2010, n. 3898 che autorizza il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad istituire una Struttura di Missione, operante a L'Aquila, al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all'art. 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all'art. 7, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. 9 luglio 2009, n. 3790, e connesse opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 concernente la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2012;
- VISTO l'articolo 7 dell'O.P.C.M. 17 gennaio 2012, n. 3996, che così testualmente recita: *"Al fine di assicurare la massima tempestività nell'espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nonché per contenere i relativi costi, il Dipartimento della Protezione Civile provvede in deroga agli artt. 21, 41 e 50 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto che la stima delle indennità di occupazione e di esproprio già si avvale dell'Agenzia del Territorio, sulla base della convenzione dell'11 maggio 2009 e successive integrazioni"*, integrata nel protocollo di intesa del 17/07/2013 tra Uffici Speciali per la Ricostruzione e Agenzia del Territorio;
- VISTO l'art.67-bis del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, con il quale è stato dichiarato cessato lo stato d'emergenza sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO l'art.67-ter comma 1 del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, che così testualmente recita: *"a decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestite sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione...omissis"*;
- VISTO l'art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;
- VISTO l'art.67-quinquies, comma 2, del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n.134 che così testualmente recita: *"Fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità"*;
- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali del 13 settembre 2012 n.1609, con il quale sono state demandate agli Enti Locali, tra l'altro, le attività espropriative;



VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 20 settembre 2012 n.20 con la quale si dispone che "i comuni...omissis... sono individuati quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'art.4, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore...omissis...previa ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alle citate amministrazioni...omissis...gli oneri per il pagamento delle indennità dovute all'esito delle procedure amministrative di cui al presente articolo, sono a carico delle risorse finanziarie già stanziata per l'anno 2012 dall'art.20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4013/2012...omissis";

VISTO il Decreto Sindacale n. 15 del 15/04/2014 con il quale è stata disposta la proroga dei provvedimenti di Occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto di esproprio;

VISTA la Determinazione congiunta n.8 del 15 settembre 2015 con cui l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila e l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del Cratere hanno stabilito di conferire all'Arch. Fausto Pedetta Peccia l'incarico di coordinatore responsabile delle unità da destinare alla definizione delle istruttorie relative alle procedure di esproprio;--

VISTO che, ai fini della redazione degli stati di consistenza e dell'immissione nel possesso delle aree interessate, sono stati redatti specifici verbali, da parte di tecnici designati dalla struttura commissariale e dall'Agenzia del Territorio, come nella seguente tabella:

Foglio	Particella	Data
5	276	06/10/2009
5	1069	06/10/2009
5	1070	06/10/2009
5	1073	06/10/2009
5	1072	06/10/2009
5	1071	06/10/2009
5	841	06/10/2009
5	1075	06/10/2009
5	1074	06/10/2009



CONSIDERATO che, in ottemperanza degli artt. 20, 22bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del DPR 327/2001 sono state determinate le indennità di espropriazione e di occupazione, con le previste maggiorazioni in caso di cessione volontaria, tenuto conto anche di quanto disposto nell'art. 2, comma 6, del D.L. 28/04/2009, n. 39, convertito con modificazioni nella L. 77/2009, e sono state comunicate agli interessati come dalla tabella che segue:

Mappale		Comunicazione	
Foglio	Particella	Protocollo	Data
5	276	1209	23/01/2015
5	1069	1207	23/01/2015
5	1070	1211	23/01/2015
5	1073	3425	06/03/2015
5	1072	1208	23/01/2015
5	1071	1206	23/01/2015
5	841	3962	13/03/2015
5	1075	3964	13/03/2015
5	1074	3965	13/03/2015

VISTA l'avvenuta costituzione del deposito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila ovvero la liquidazione diretta agli interessati che hanno sottoscritto l'accettazione delle indennità come dalla seguente tabella:

Foglio	Particella	Determina di Deposito			Determina di Liquidazione		
		Num.	Data	Importo	Num.	Data	Importo
5	276			€ 0,00	97	04/09/2015	€ 18.947,69
5	1069			€ 0,00	104	01/03/2016	€ 58.708,50
5	1070			€ 0,00	103	01/03/2016	€ 5.237,49
5	1073	109	02/08/2016	€ 11.830,00			€ 0,00
5	1072	100	01/03/2016	€ 13.455,00			€ 0,00
5	1071	99	01/03/2016	€ 83.610,16			€ 0,00
5	841				105	01/03/2016	€ 3.628,33
5	1075	102	01/03/2016	€ 5.063,33			€ 0,00
5	1074	101	01/03/2016	€ 2.928,33			€ 0,00

CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 è può essere dato seguito alla procedura espropriativa;

DECRETA

Art. 1

L'esproprio a favore del Comune di OCRE C.F. 80002850669 , con sede in OCRE via del Municipio, 1, dei beni immobili ricadenti nel Comune di OCRE iscritti nel Catasto terreni di OCRE come nella seguente tabella:

Piano	Foglio	Particella	Ditta
50	5	276	OTTAVIANI EDERICO n. a OCRE il 28/03/1949 c.f. TTVDCN49C28F996C PROPRIETA'
86	5	1069	ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO ARCIDIOCESI DELL'AQUILA c.f. 93004020660 PROPRIETA'
87	5	1070	ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO ARCIDIOCESI DELL'AQUILA c.f. 93004020660 PROPRIETA'
90	5	1073	ROSSI SANDRO n. a VITERBO il 01/02/1960 c.f. RSSSDR60B01M082R PROPRIETA'
89	5	1072	ROSSI SANDRO n. a VITERBO il 01/02/1960 c.f. RSSSDR60B01M082R PROPRIETA'
88	5	1071	ROSSI SANDRO n. a VITERBO il 01/02/1960 c.f. RSSSDR60B01M082R PROPRIETA'
55			NARDECCHIA ANGELAMARIA n. a L'AQUILA il 11/10/1939 c.f. NRDNL39R51A345W PROPRIETA' 1/9, TURSINI DELIA n. a L'AQUILA il 03/08/1968 c.f. TRSDLE68M43A345A PROPRIETA' 1/9, TURSINI EMANUELA n. a L'AQUILA il 18/02/1965 c.f. TRSMNL65B58A345Y PROPRIETA' 1/6, TURSINI GIANLUCA n. a L'AQUILA il 28/02/1965 c.f. TRSGLC65B28A345Q PROPRIETA' 1/9, TURSINI MARIA RITA n. a L'AQUILA il 08/07/1960 c.f. TRSMRT60L48A345S PROPRIETA' 1/6, TURSINI MASSIMILIANO n. a L'AQUILA il 18/07/1971 c.f. TRSM71L18A345P PROPRIETA' 1/6, TURSINI MASSIMO n. a L'AQUILA il 08/03/1958 c.f. TRSM58C08A345S PROPRIETA' 1/6
92	5	1075	BONANNI ANTONIO FU GIUSEPPE n. a Ocre il 01/01/1900 c.f. BNNNTN00A01F996V PROPRIETA' 1/3, BONANNI LINO FU GIUSEPPE n. a Ocre il 01/01/1900 c.f. BNNLNI00A01F996U PROPRIETA' 1/3, BONANNI RENATO FU GIUSEPPE n. a Ocre il 01/01/1900 c.f. BNNRNT00A01F996L PROPRIETA' 1/3
91	5	1074	BONANNI ANTONIO FU GIUSEPPE n. a Ocre il 01/01/1900 c.f. BNNNTN00A01F996V PROPRIETA' 1/3, BONANNI LINO FU GIUSEPPE n. a Ocre il 01/01/1900 c.f. BNNLNI00A01F996U PROPRIETA' 1/3, BONANNI RENATO FU GIUSEPPE n. a Ocre il 01/01/1900 c.f. BNNRNT00A01F996L PROPRIETA' 1/3

Art. 2

L'indennità complessiva pari a € 203.408,83 (euro duecentotremilaquattrocentotto\83) comprende l'indennità di esproprio, l'indennità di occupazione e le maggiorazioni ove previste, determinata in

ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, oltre ad iva se dovuta, nonché l'eventuale indennità per manufatti e danni così come descritta in premessa;

Art. 3

La registrazione, trascrizione e voltura catastale del presente decreto saranno eseguite a cura dell'ufficio centralizzato espropri dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere;

Art. 4

La notifica a tutti i soggetti interessati;

Art. 5

La trasmissione dell'estratto del presente decreto al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione (ai sensi art. 23 comma 5 del DPR 327/2001). L'opposizione del terzo è proponibile entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di cui al presente decreto resta fissata per la somma depositata;

Art. 6


La trasmissione della copia del presente decreto di esproprio all'ufficio istituito ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.P.R. 327/2001;

Art. 7

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento espropriativo;

Art. 8

Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Abruzzo - L'Aquila nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni; per le controversie riguardanti la determinazione dell'indennità, la competenza spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria.



Comune di OCRE
Il Responsabile del Servizio
Ing. Fausto Pancella



**Dipartimento della Presidenza e
Rapporti con l'Europa**

**Servizio assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale**

Centralino 0862 3631 Tel.
0862 36 3217/ 3206

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Pec: bura@pec.regione.abruzzo.it